




Piano di Tutela delle Acque



Dichiarazione di Sintesi - VAS
Dicembre 2018



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio

Direttore: *Roberto Ronco*

Settore Tutela delle Acque

Dirigente: *Paolo Mancin*

In collaborazione con:

Settore Giuridico Legislativo

Settore Servizi Ambientali

Con il contributo dei Settori regionali:

Biodiversità e Aree Naturali

Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate

Sistema Informativo Territoriale e Ambientale

Territorio e Paesaggio

Elaborazione grafica:

Settore Servizi Ambientali

Elaborazione cartografica:

Settore Copianificazione Urbanistica area Nord-Est

Con il supporto tecnico di:

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte

Piano di Tutela delle Acque
DICHIARAZIONE DI SINTESI
Dicembre 2018

Piano di Tutela delle Acque

Dichiarazione di Sintesi

VAS

SOMMARIO

1. Percorso di adozione e valutazione del Piano di Tutela delle Acque
2. Esame delle osservazioni e del parere motivato
3. Integrazione delle osservazioni e del Parere Motivato nei documenti di Piano
4. Approvazione del Piano da parte del Consiglio Regionale

Allegati: Tabelle di sintesi delle "Osservazioni Pubblico interessato" e delle "Osservazioni Organo Tecnico Regionale"

1. Percorso di adozione e valutazione del Piano di Tutela delle Acque

La presente dichiarazione è elaborata in attuazione dell'articolo 17 del d.lgs. 152/2006, a seguito dell'espressione del Parere Motivato approvato dalla Giunta regionale con DGR 41-7889 del 16 novembre 2018 ("Fase di valutazione della procedura di VAS relativa alla Revisione del Piano di Tutela delle Acque (articolo 121 del d.lgs. 152/2006), adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 28-7253 del 20 Luglio 2018. Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006").

La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ha approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731 il Piano di Tutela delle Acque (PTA 2007), quale documento di pianificazione regionale delle misure necessarie alla tutela delle risorse idriche, finalizzate a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Successivamente, con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, è stata data attuazione alla direttiva quadro acque 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, abrogando contestualmente il previgente decreto legislativo 152/1999; la norma comunitaria ha introdotto, in particolare, la redazione del Piano di Gestione di distretto idrografico, come strumento conoscitivo, strategico e operativo per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

La Regione ha contribuito, in collaborazione con l'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e le altre Regioni padane alla redazione del primo Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po 2010) ed al successivo aggiornamento sessennale previsto dalla direttiva quadro acque.

Il secondo Piano di gestione distrettuale (PdG Po 2015) è stato adottato con deliberazione n° 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po in data 17 dicembre 2015 ed in seguito approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016.

A seguito dell'approvazione del PdG Po 2015, la Regione Piemonte ha avviato il procedimento di revisione del PTA 2007, in attuazione dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, ai sensi del quale il PTA costituisce uno specifico piano di settore che dettaglia ed integra a livello regionale i contenuti del piano distrettuale.

L'attuale revisione del Piano di Tutela delle acque compendia due esigenze: da una parte la necessità di adeguare ed allineare formalmente e temporalmente l'impianto della pianificazione regionale alle corpose e significative evoluzioni normative - *in primis* comunitarie - intervenute dal 2007 ad oggi, dall'altra la necessità di aggiornare, in un'ottica di coordinamento con le altre regioni del distretto padano, sia il quadro conoscitivo territoriale, in termini di esame delle fonti di pressione ed impatto afferenti alle risorse idriche e di valutazione dello stato ambientale delle acque, sia l'insieme delle misure, degli interventi, e delle regolamentazioni necessarie, a scala regionale, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE.

I contenuti della revisione del PTA sono allineati con quanto presente nel PdG Po 2015, a cui si aggiungono misure, approfondimenti e modalità di attuazione tipici delle tematiche e delle peculiarità del territorio piemontese, sempre in continuità con i principi di azione già delineati nel PTA 2007.

L'iter di approvazione del PTA è normato dal sopra citato articolo 121 (d.lgs. 152/2006) e, espletata

=

la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), prevede: l'adozione da parte della Giunta Regionale del Progetto di Piano, la trasmissione all'Autorità di Distretto del Po, che si esprime con parere vincolante entro 120 giorni e l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale.

La Giunta Regionale, con D.G.R. 22-6771 del 20 aprile 2018 (*“Revisione del Piano di Tutela regionale delle Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007 n. 117-10731. Adozione del documento programmatico ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56”*), al fine di realizzare la maggiore integrazione possibile tra le pianificazioni regionali, ha effettuato la scelta di rendere il PTA elemento della pianificazione territoriale poiché, per la loro natura, le azioni di tutela messe in campo si configurano come disposizioni incidenti anche sull'uso del suolo.

Il PTA, ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) viene, pertanto, approvato secondo le procedure di cui all'articolo 7 della medesima legge e costituisce variante ai piani territoriali degli enti dello stesso livello, con particolare riferimento al Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. 122-29783 del 21 luglio 2011 e al Piano Paesaggistico Regionale, approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017.

Il percorso di adozione del PTA è formalmente iniziato in data 15 marzo 2018, in occasione dell'illustrazione alla V Commissione consiliare delle linee di azione strategiche da sviluppare in fase di revisione, a partire dai contenuti del PdG Po 2015 e dagli indirizzi ricevuti dal Consiglio Regionale in sede di presentazione della Relazione sull'attuazione del PTA 2007.

In data 20 marzo 2018 la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Tutela delle Acque - ha avviato la fase di specificazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano e, contestualmente, la consultazione dell'Autorità regionale competente per la VAS e dei soggetti competenti in materia ambientale, prevedendo il termine di sessanta giorni per il suo svolgimento.

I soggetti che per le loro competenze ambientali possono nella fase di specificazione collaborare con opportune osservazioni alla definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale sono stati individuati dall'Autorità proponente, rappresentata dal Settore Tutela delle Acque della Direzione regionale Ambiente, Governo e tutela del territorio, in concorso con l'Autorità competente all'espressione del parere, cioè la Regione Piemonte, che agisce attraverso l'Organo Tecnico Regionale (OTR).

In considerazione degli effetti potenziali che le disposizioni del PTA possono avere sui territori confinanti, sono stati coinvolti anche i rappresentanti delle Regioni limitrofe, in particolare le Regioni Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria ed Emilia Romagna, oltre alla Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo Svizzere (CIPAIS) per quanto riguarda il bacino idrografico del Ticino e del lago Maggiore. Essi hanno potuto esaminare il Rapporto ambientale preliminare ed il Documento preliminare di Piano prodotti per questa occasione. Di seguito sono riportati i soggetti che hanno trasmesso un contributo in questa fase della procedura.

<ul style="list-style-type: none"> • Regione Piemonte:
Parere dell'Organo Tecnico Regionale (OTR), comprensivo del contributo di <ul style="list-style-type: none"> • Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio • Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste • Direzione Agricoltura • Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport
<ul style="list-style-type: none"> • ARPA Piemonte • Città Metropolitana di Torino • Ente di Governo del Servizio Idrico Integrato nell'ATO n. 4 Cuneese • Soprintendenza archeologica delle arti e paesaggio:
<ul style="list-style-type: none"> • Province di Alessandria Asti e Cuneo • Province Biella Verbania Cusio-Ossola e Vercelli • Città Metropolitana di Torino
<ul style="list-style-type: none"> • Regione Liguria:
<ul style="list-style-type: none"> • Ordine Nazionale dei Biologi
<ul style="list-style-type: none"> • Regione Lombardia:
<ul style="list-style-type: none"> • ARPA Lombardia • Parco Agricolo Sud Milano • ATS (Azienda di Tutela della Salute) Brescia • Consorzio Est Sesia

Con D.G.R. n. 28-7253 del 20 luglio 2018 è stato successivamente adottato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della l.r. 56/1977 e dell'art. 121 del d.lgs. 152/2006, il Progetto di Revisione del Piano di Tutela delle Acque, comprensivo anche dei documenti necessari per l'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

La fase di consultazione di VAS è stata avviata formalmente in data 26 luglio 2018 con pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 della stessa data.

Il Progetto di Piano e la documentazione per la valutazione ambientale strategica e per la valutazione d'incidenza sono stati messi a disposizione per la consultazione *on-line* sul sito istituzionale della Regione al seguente indirizzo web: <http://www.regione.piemonte.it/ambiente/acqua/pianoTAcque2018.htm>

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della l.r. 56/1977, si è inoltre proceduto alla trasmissione del Progetto di Revisione del PTA alle Province e alla Città Metropolitana di Torino, per l'espressione del parere di competenza.

La partecipazione/consultazione nella fase di VAS è stata promossa attraverso:

- l'informazione ai portatori di interesse e attori sociali, garantita dalla adeguata pubblicizzazione in occasione di un convegno dedicato condotto nei giorni 16 e 17 luglio 2018, pochi giorni prima dell'avvio della consultazione pubblica, dal tema "La revisione del

PTA: una due giorni per l'acqua"; in quest'occasione è stato presentato il PTA e sono stati allestiti tavoli tecnici tematici in relazione ai principali pilastri di intervento;

- la pubblicazione degli elaborati sul sito regionale;
- l'organizzazione di un "Open Day" per i portatori di interesse durante la fase di consultazione;
- la presentazione e l'analisi dei documenti di piano nell'ambito degli incontri dell'Organo Tecnico Regionale finalizzati alla predisposizione del Parere Motivato;
- l'acquisizione e la valutazione di tutti i pareri e le osservazioni pervenuti.

La tabella seguente sintetizza il percorso svolto e sopra descritto.

<i>Percorso di adozione del PTA e della procedura di VAS</i>		
15 marzo 2018	Presentazione alla V Commissione Consiliare	<i>Sono illustrate le linee strategiche che si intendono sviluppare nel Progetto di Revisione del PTA</i>
20 marzo 2018	Avvio fase di Specificazione della procedura di VAS	<i>È avviata la fase di specificazione e consultazione dell'Autorità regionale competente per la VAS e dei soggetti competenti in materia ambientale – Termine di 60 giorni</i>
20 aprile 2018	Avvio percorso di approvazione del PTA	<i>Con DGR 22-6771 è avviato il percorso di approvazione del PTA ai sensi dell'art. 7 della l.r. 56/1977</i>
12 luglio 2018	Presentazione del progetto di revisione del PTA alla Conferenza regionale dell'Ambiente	<i>Acquisizione del parere del CRA, di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 24 maggio 2012</i>
16-17 luglio 2018	Organizzazione dell'evento "Due giornate per l'acqua"	<i>Incontro regionale di presentazione pubblica del Progetto di revisione del PTA (16 luglio) e tavoli tecnici tematici con portatori di interesse (17 luglio)</i>
20 luglio 2018	Adozione del Progetto di revisione del PTA	<i>Con DGR 28-7253 è adottato il Progetto di revisione del PTA, contenente anche la documentazione di supporto della VAS, ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 7 della l.r. 56/1977</i>
26 luglio 2018	Avvio fase di consultazione VAS	<i>Sul BUR n. 30 del 26 luglio 2018 è pubblicato l'avviso ai fini della consultazione prevista nell'ambito della VAS, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del d. lgs. 152/2006 – Termine 60 giorni</i>
26 luglio 2018	Pubblicazione documenti sul sito http://www.regione.piemonte.it/ambiente/acqua/pianoTAcque2018.htm	<i>Sono pubblicati per la consultazione VAS i documenti del Progetto di revisione del PTA</i>
12 settembre 2018	Organizzazione evento "Open Day"	<i>Consultazioni dei portatori di interesse nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica</i>

<i>Percorso di adozione del PTA e della procedura di VAS</i>		
24 settembre 2018	Termine della fase di consultazione della VAS	<i>Termine formale della trasmissione delle osservazioni; si è deciso comunque di prendere in esame anche le osservazioni ricevute dopo questa data</i>
16 novembre 2018	Deliberazione della Giunta regionale n. 41-7889	Approvazione del Parere Motivato

2. Esame delle osservazioni e del parere motivato

Nella fase di consultazione della VAS sono pervenute 46 note di osservazioni da parte dei soggetti con competenza ambientale consultati, tra i quali le Province di Cuneo, Vercelli, Biella e la Città Metropolitana di Torino.

La tabella seguente riporta l'elenco dei soggetti che hanno presentato osservazioni in questa fase con riferimento ai soggetti esterni e ai componenti dell'Organo Tecnico Regionale.

Osservazioni Pubblico interessato
Mittente
ATO 4
Convenzione di Comuni per la tutela del territorio e delle risorse idriche e ambientali
ATO 2
ATO5
Comune di Acqui Terme
Hydrodata
Città Metropolitana di Torino
CNR
ASRAB2
CIA Piemonte
Comitato Tutela Fiumi
Parco Monviso
Provincia Biella
Consorzio Roggia Campagna e San Marco
Università Piemonte Orientale
ATO1
ATO6
Provincia di Cuneo
Elettricità Futura
SMAT
ATO3
Confservizi

Comitato Acque Pubbliche Torino
Canali Canavesani
Consorzio Est Sesia
Coldiretti
Studio Tecnico Pantidro
Legambiente
Provincia Vercelli
Confagricoltura
Movimento Valle Dora
Associazioni sportive di acqua viva
ANBI
Università di Torino - DISAFA
Politecnico di Torino
Regione Lombardia
ASSOIDROELETTRICA
ATO 1 (seconda osservazione)
Associazione Ovest Sesia
Enel Green Power
Regione Liguria
Comitato "la salute innanzitutto"
Accademia di Agricoltura
Integrazioni Città Metropolitana di Torino
Integrazioni Comitato Acque Pubbliche Torino
Salussola Ambiente Futuro

Osservazioni Componenti Organo tecnico
Mittente
Direzione competitività
Direzione Cultura, Turismo e Sport
Direzione Agricoltura
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali (Direzione Ambiente)
Arpa Piemonte

Tutte le osservazioni presentate dai soggetti esterni sono state considerate ed esaminate, anche se pervenute oltre i termini formali; a tal fine sono state compilate tabelle di sintesi delle "Osservazioni del Pubblico interessato" suddivise per macro categorie di mittenti:

- Associazioni Tutela Ambiente

- Associazioni idroelettriche
- Associazioni/Consorzi irrigui
- Università ed Enti di ricerca
- Enti pubblici
- Pubblico interessato

A seguito dell'espressione del Parere Motivato di VAS da parte della Giunta Regionale, avvenuto con DGR 41-7889 del 16 novembre 2018, si è proceduto a elaborare una ulteriore tabella di sintesi riportante le "Osservazioni dell'Organo Tecnico Regionale".

Le tabelle di sintesi riportano: il riferimento del soggetto che ha trasmesso l'osservazione (Intestazione tabella) o, per la tabella di sintesi dell'OTR, le tematiche di interesse, una sintesi di ogni osservazione presentata (colonna "Osservazioni") e l'esame effettuato dagli Uffici della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio (colonna "Esame").

L'esito dell'esame della valutazione ha comportato l'accoglimento totale o parziale dell'osservazione, il respingimento motivato della stessa o una risposta nei casi in cui si richiedesse una spiegazione o esplicitazione di una particolare questione.

Le tabelle di sintesi delle "Osservazioni del Pubblico" e delle "Osservazioni dell'Organo Tecnico Regionale" sono riportate in allegato.

Si evidenzia in questa sede che il processo di revisione dei documenti di piano ha determinato per le Norme di Piano la revisione dei numeri degli articoli, a causa dell'abrogazione di alcuni di essi, pertanto le tabelle contenenti le osservazioni fanno correttamente riferimento a quanto pubblicato in fase di consultazione della VAS, mentre gli elaborati definitivi del PTA presenteranno la modifica della numerazione.

3. Integrazione delle osservazioni e del Parere Motivato nei documenti di Piano

Sulla base dell'esame delle osservazioni presentate e del Parere Motivato si è proceduto, ove necessario, all'integrazione dei documenti di Piano pubblicati.

In particolare, nei casi di accoglimento, o parziale accoglimento, si è effettuata una modifica testuale degli elaborati o una integrazione/revisione dei contenuti.

Alcune osservazioni presentate sugli elaborati del PTA e sui documenti di VAS, con particolare riferimento al Rapporto ambientale ed alla Relazione di Incidenza, hanno comportato l'integrazione del Piano di Monitoraggio di VAS al fine di rendere più efficace la valutazione di sostenibilità delle azioni poste in essere dal PTA. Nello specifico, le osservazioni, peraltro poco numerose, concernenti il Rapporto Ambientale hanno comportato limitate correzioni di dati errati, ma non sono stati eseguiti ulteriori approfondimenti nel documento, preferendo, come detto, accogliere le osservazioni tramite integrazioni al Piano di Monitoraggio. In merito alla Relazione di Incidenza sui Siti di Rete Natura 2000, su cui è stato espresso parere positivo dal Settore regionale "Biodiversità e Aree Naturali", si è proceduto ad integrare il documento anche in base alle osservazioni pervenute dal Settore stesso, sviluppando ulteriormente la valutazione del potenziale effetto di alcune misure del PTA sui siti tutelati ai sensi delle direttive Habitat ed Uccelli.

Alcune modifiche richieste al Piano di Monitoraggio di VAS sono state rimandate al momento di avvio dello stesso e quindi a seguito dell'approvazione del PTA stesso, poiché richiedenti ulteriori approfondimenti.

In alcuni casi le osservazioni sono state accolte ma rimandando le integrazioni richieste alle fasi di attuazione del PTA, con riferimento in particolare alle fasi operative di sviluppo delle misure o alla fase di elaborazione delle disposizioni attuative spesso richiamate nelle Norme di Piano.

Nei casi in cui si sia ritenuto di respingere le modifiche o integrazioni proposte si è sempre esplicitata in modo esaustivo la motivazione.

Infine, come detto, in un numero significativo di casi le osservazioni poste non hanno richiesto la successiva revisione dei documenti ma solo una migliore illustrazione delle questioni poste.

4. Approvazione del Piano da parte del Consiglio Regionale

La presente dichiarazione di sintesi si intende integrata con i riferimenti alle modifiche che potranno essere apportate al PTA da parte del Consiglio regionale, che saranno descritte nella deliberazione di approvazione del Piano stesso in quella sede.

COMPARTO AGRICOLO	
OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Prevedere azioni rafforzate di formazione e informazione nei territori interessati, nonché attività di concertazione e accompagnamento sviluppate con i portatori d'interesse da individuarsi sulle specifiche Misure o nella Misura KTM26-P5-a108 - Informazione, educazione e formazione sui contenuti e sull'attuazione del Piano. In particolare, si ritiene che tale attività debba essere sviluppata per la Misura KTM07-P3-a029 - Revisione del dmv, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio.</p>	<p>Accolta, in generale per quanto riguarda le tematiche di interesse del comparto irriguo sono già messe in campo attività di concertazione e formazione; si proseguirà con tale modalità di azione.</p> <p>Misura KTM07-P3-a029 - Parzialmente accolta</p> <p>Fermo restando che l'implementazione della Direttiva Deflussi ecologici si rende necessaria in forza di un obbligo normativo, sono previste azioni rafforzate di concertazione e accompagnamento sviluppate con i portatori d'interesse, nell'ambito del processo di adeguamento delle disposizioni normative regionali.</p> <p>Le modalità di calcolo del DMV sono attualmente disciplinati dal Regolamento regionale 8/R del 2007. La quantificazione dei fattori correttivi verranno riviste, ai sensi dell'art. 39 delle Norme di Piano, nell'ambito delle attività di implementazione della Direttiva Deflussi Ecologici (Delibera CIP 4/2017) del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po.</p> <p>Le nuove modalità di calcolo del Deflusso ecologico verranno discussi, prima della loro entrata in vigore, negli incontri del tavolo tecnico Acqua – Agricoltura e in tavoli tecnici da istituire con le Associazioni idroelettriche e ambientaliste.</p>
<p>Art. 33: Si ritiene opportuno una riformulazione dell'articolato nel quale non siano più dettagliati gli aspetti tecnici e gestionali previsti per le aree di pertinenza che dovranno invece più correttamente essere rimandati alle disposizioni attuative già previste. Particolare attenzione dovrà altresì essere posta alla sovrapposizione di obblighi e vincoli gestionali già in essere perché previsti da altre normative agro-ambientali.</p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Gli approfondimenti sulle eventuali sovrapposizioni di obblighi normativi saranno ulteriormente approfonditi nelle disposizioni attuative previste.</p>

COMPARTO AGRICOLO

OSSERVAZIONI

ESAME

Art. 35: Si chiede di modificare l'articolo come di seguito inserendo la parte indicata in grassetto:

1. Al fine di contribuire alla tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali eutrofizzati o a rischio di eutrofizzazione, nei bacini drenanti dei laghi eutrofici o meso-eutrofici di cui all'allegato 2, devono essere adottate, **laddove si riscontri una relazione tra eccesso di nutrienti e agricoltura**, tecniche volte all'uso sostenibile dei fertilizzanti contenenti fosforo, nonché tecniche per la riduzione dei fenomeni di erosione e ruscellamento definite da apposite disposizioni di attuazione del presente piano.

Parzialmente accolta nelle disposizioni attuative

Non sono disponibili al momento attuale strumenti conoscitivi adatti a definire una relazione diretta fra eccesso di nutrienti nei laghi e apporti agricoli. Le stime disponibili circa il surplus di origine esogena nel bilancio di massa del nutriente fosforo, non discriminano tra fosforo di origine civile, agricolo, naturale, nè contemplano una stima del carico interno. Esistono modelli che definiscono il carico naturale e lo stato trofico atteso in condizioni naturali non antropizzate (Indice MEI, modelli previsionali di Vollenweider). Tuttavia, almeno per alcuni laghi, esistono riscontri indiretti inoppugnabili, quali l'uso del suolo, lo stato della depurazione e del collettamento a fronte dei valori di nutrienti nel CI, l'insistenza in ZVN, attività di spandimento nel bacino drenante. Si condivide tuttavia - e si ritiene questa una parte importante delle disposizioni attuative al fine della loro applicabilità - la necessità di individuare, all'interno dei bacini drenanti, aree agricole potenzialmente più critiche su cui intervenire ed aree già vicine all'equilibrio nelle dotazioni del suolo e nel bilancio apporti-asporti.

Art. 36: Si chiede di modificare l'articolo come di seguito, stralciando la parte barrata e introducendo le frasi in grassetto:

1. *Le disposizioni di attuazione del presente piano stabiliscono, in coerenza con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e con il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, misure per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.*

~~2. Al fine di contribuire alla tutela della risorsa idrica, è di obbligatoria~~

Respinta

L'articolo ribadisce semplicemente che il Codice di Buona Pratica Agricola è vigente e, comunque, prevede al comma 3 che le disposizioni di attuazione del PTA procedano all'aggiornamento dello stesso in coerenza con la normativa regionale e nazionale vigente (tra cui rientra il PAN).

COMPARTO AGRICOLO

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>applicazione il Codice di buona pratica agricola per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento regionale 1° dicembre 2014, n. 6/R.</p> <p>3. 2. Le disposizioni di attuazione del presente piano procedono alla revisione e all'aggiornamento del Codice di buona pratica agricola per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento regionale 1° dicembre 2014, n. 6/R, di cui al comma 2, in coerenza con la normativa nazionale e regionale vigente in materia.</p>	
<p>Art. 37: Si chiede di rivedere il comma 5, così come formulato, non è chiaro a quale momento si riferisca il "momento successivo" in cui potranno essere completate le azioni di ricondizionamento o chiusura dei pozzi.</p>	<p>Accolta, con modifica della norma</p>
<p>Art. 38: si chiede di modificare il comma 6 dell'articolo come di seguito:</p> <p>6. Le operazioni previste ai commi 4 e 5 sono eseguite in periodo idrologico diverso da quello di magra e tengono conto dei periodi idrologici caratterizzati da portate di piena o almeno da portate idriche in alveo pari o superiori a quella di morbida (Q90) e sono strettamente condizionate dai cicli biologici delle popolazioni ittiche autoctone presenti nei corpi idrici, con particolare riferimento al periodo riproduttivo e delle evitando tali operazioni nei periodi riproduttivi e nelle prime fasi di sviluppo.</p>	<p>Respinta</p> <p>Per quanto riguarda la disciplina tecnica in merito alla gestione delle operazioni di rimozione dei sedimenti dalle dighe, essa è definita in dettaglio nel DM 30 giugno 2004 e nel regolamento regionale 12 R/2004, come modificato dal regolamento 1 R/2008.</p> <p>Per quanto riguarda le modifiche proposte in merito all'attenzione ai cicli biologici, si ritiene che il concetto sia già espresso in modo chiaro e cautelativo nella formulazione attuale.</p>
<p>Art. 40: Si chiede di modificare il comma 2 dell'articolo come di seguito:</p> <p>2. Il riordino irriguo è perseguito attraverso la progressiva integrazione delle reti e delle gestioni irrigue dei consorzi gestori di comprensori consorzi di secondo grado, costituiti ai sensi della legge regionale 9</p>	<p>Accolta, con modifica della norma</p> <p>L'Assessorato Agricoltura ha individuato 36 Consorzi gestori del Comprensorio irriguo, di questi solamente 10 hanno la denominazione di "secondo grado". Gli altri hanno nomi differenti e in taluni casi un unico consorzio coincide con il comprensori d'irrigazione.</p>

COMPARTO AGRICOLO

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), nonché attraverso il sostegno alle azioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria.</p> <p>La modifica è richiesta poiché ci sono alcuni consorzi di primo grado che gestiscono direttamente il comprensorio (es Angiono Foglietti, De Ferrari).</p>	<p>Pur con una imprecisione lessicale, che va corretta, la norma voleva evidenziare la necessità di individuare un unico gestore dell'irrigazione per ogni comprensorio irriguo.</p>
<p>Art 42: Si chiede di modificare il comma 10 dell'articolo come di seguito: 10. Il risparmio idrico in agricoltura è conseguito mediante la promozione della diffusione di tecniche di uso dell'acqua a basso impatto sulla risorsa idrica, il miglioramento dell'efficienza delle reti di trasporto dell'acqua nonché il divieto di realizzare nuovi pozzi per l'irrigazione a scorrimento nelle aree di nuova irrigazione. (eliminata parte seguente)</p>	<p>Parzialmente Accolta con modifica della norma</p>
<p>KTM02-P2-a008 - Si chiede di modificare il paragrafo "Stato di attuazione e Azioni future" come segue: Eventuali modifiche al PDA possono essere previste con l'obiettivo di semplificare le procedure amministrative per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei digestati loro assimilati, oppure per allineare il piano regionale alle disposizioni nazionali e comunitarie.</p>	<p>Accolta, con modifica della scheda misura</p>
<p>KTM02-P2-a011 - Si chiede di modificare il paragrafo "Criticità" come segue: Scarsa omogeneità a livello regionale, difficoltà a riscontrare tecnicamente le inadempienze facilmente aggirabili perseguendo gli obiettivi dell'adeguamento strutturale e gestionale dell'azienda. È inoltre</p>	<p>Accolta, con modifica della scheda misura</p>

COMPARTO AGRICOLO

OSSERVAZIONI	ESAME
necessario specificare che la misura si attua anche nei confronti dell'utilizzo agronomico del digestato.	
KTM02-P2-b012 -Si chiede di modificare il paragrafo “Descrizione” e “Stato di attuazione e Azioni future” poiché mancano delle necessarie specifiche tecniche. Se l'intenzione della misura fosse invece l'attivazione di uno studio di pre-fattibilità, si ritiene che debba essere specificato nel titolo, allineandovi le “Criticità”, che invece ora fanno riferimento all'applicazione delle tecniche sul territorio.	Respinta La misura prende in esame sia un intervento diretto, specifico e ben definito, sia interventi indiretti da sviluppare nei bacini drenanti, da definire nel dettaglio. La misura diretta specifica per il lago Sirio, prevista nel PdGPO 2015, è già operativa in altri contesti (lago di Avigliana Grande) e pertanto, salvo precisi requisiti di fattibilità non necessita in un Piano di specifiche tecniche proprie di una progettazione definitiva/esecutiva. Interventi afferenti alla misura KTM02-P2-b012, in altri laghi, possono essere messi in campo nell'ambito delle azioni indirette da svolgere nel bacino drenante, la cui specificazione avverrà a seguito delle attività di valutazione e concertazione sviluppate per la definizione delle disposizioni attuative dell'Art. 35 delle Norme di Piano.
KTM13-P1-a044 - Si ritiene importante citare nel testo la correlazione tra questa misura e il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) in quanto la tutela delle acque destinate al consumo umano è uno degli obiettivi del piano.	Accolta Inserito collegamento con la KTM03-P2-b014 nella scheda misura.
KTM14-P1P2-b085 - Esistono due schede con il medesimo titolo e codice alfanumerico, condizione che potrebbe essere causa di fraintendimenti in fase attuativa. Per quanto attiene alla prima, l'unico obiettivo previsto è la predisposizione di documentazione tecnica quale protocollo per la realizzazione e manutenzione delle fasce tampone riparie. Sembra opportuno mantenere aperta la possibilità di attivare in futuro attività di approfondimento scientifico, ad es. sulla veicolazione di nutrienti o di prodotti fitosanitari. In ogni caso, pare più corretto	Accolta Le due schede citate pur avendo lo stesso codice si riferiscono nel merito una ai fiumi e l'altra ai laghi (vedi voce “Categoria corpi idrici”). Si ritiene condivisibile l'osservazione sul contenuto della scheda riferita ai fiumi e, pertanto, si procederà a modificare la descrizione della misura al fine di consentire in futuro un'implementazione volta, in generale, all'approfondimento conoscitivo delle pressioni.

COMPARTO AGRICOLO

OSSERVAZIONI	ESAME
intendere la documentazione tecnica come lo strumento, piuttosto che l'obiettivo della misura.	
KTM14-P3-b078 -Tra le criticità non è indicata la mancanza dei dati relativi ai consumi idrici in agricoltura. In Correlazione con altre Misure Individuali potrebbe essere evidenziato il collegamento con la KTM14-P3-b081 dei bilanci irrigui.	Accolta , con modifica della scheda misura
KTM14-P5-a054 - L'unica attività prevista è il progetto "Valutazione del potenziale di rivitalizzazione e di pubblica fruizione delle rive del lago Verbano". Vista la tematica relativa ai servizi ecosistemici prevista dalla KTM, sembra opportuno mantenere aperta la possibilità di attivare in futuro attività di approfondimento su questo argomento.	Risposta Al momento al riguardo l'unica attività in campo è attivata e finanziata come studio propedeutico nell'ambito della Commissione Internazionale per la Protezione delle Acque Italo Svizzere. Nel momento in cui fossero disponibili le risorse economiche e si intendesse proseguire, non è esclusa alcuna attività di approfondimento in altre aree.
KTM26-P5-a108 -Si riferisce esclusivamente al Protocollo d'Intesa Riso; nel frattempo il Protocollo d'intesa Nitrati è stato sottoscritto, e comunque non sono da escludersi altre forme di informazione e formazione su altre tematiche del Piano.	Risposta Il protocollo Nitrati è già citato nella misura. La sottoscrizione è stata effettuata a valle della pubblicazione del progetto di PTA. Le correlazioni previste riguardano nitrati e prodotti fitosanitari.

VALUTAZIONE D'INCIDENZA

OSSERVAZIONI

ESAME

Rapporto Ambientale: rivedere la tabella 5.1 e la tabella 5.5 correlata in quanto entrambe prevedono che solo i pilastri P2, P4 e P5 determinino incidenze sulla biodiversità. In realtà anche i pilastri P1, P3 e P6 possono avere incidenze su questa componente e in alcuni casi anche piuttosto significative (si pensi ad esempio alla P3 che si occupa della carenza di acqua nei corpi idrici o la P6 relativi ai cambiamenti climatici)

Risposta

Ogni pilastro raccoglie le misure che concorrono ad attuarlo.

Nello specifico il pilastro P1 (Depurazione delle acque reflue e qualità chimica delle risorse idriche) e P6 (Cambiamenti climatici e strategie di adattamento) contengono misure che non hanno effetti diretti significativi, positivi o negativi, sulle problematiche maggiori che riguardano la biodiversità e che sono descritte nel paragrafo 5.1.4.

Si concorda in particolare in merito al riferimento al pilastro P3 (Riequilibrio del bilancio idrico, carenza e siccità nei corpi idrici) perché pertinente all'analisi ed al contenuto delle misure.

Prevedere che per tutte le azioni, derivanti dall'attuazione delle Misure previste nel Piano se ricadenti in Siti della RN2000 (Rete Natura 2000) o in corpi idrici aventi continuità ecologica con essi, deve essere verificata la necessità di essere sottoposte alla valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009.

Parzialmente Accolta

Alcune misure, ad esempio quelle di approfondimento conoscitivo (KTM 14) e di governance (KTM 26) o quelle riconducibili alla KTM091011, in merito alla politica dei prezzi, non sono assoggettabili alla valutazione di incidenza. Si ritiene possibile richiamare l'obbligo di valutare l'incidenza sui siti RN2000 limitatamente ad interventi o a previsioni regolamentari che possano modificare la condizione dei corpi idrici ricadenti nei siti RN2000.

Si ricorda al contempo che i documenti di pianificazione e programmazione previsti dal PTA sono già assoggettati alla disciplina della valutazione di incidenza nel corso della relativa procedura di VAS.

Si inserirà una specificazione maggiore all'interno dell'elaborato "Relazione di Incidenza sui siti della Rete Natura 2000".

VALUTAZIONE D'INCIDENZA

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Relazione di Incidenza:</p> <p>1-deve essere meglio spiegato perché vengono descritte solo alcune KTM dopo la tabella 3 (non c'è piena corrispondenza tra la tabella e le KTM delle pagine successive)</p> <p>2- devono essere riportate anche le Misure di seguito elencate, è necessario, inoltre, che ne venga valutata la compatibilità con le Misure di Conservazione Sito Specifiche e con i Piani di Gestione:</p> <p>KTM01-P1-A002, KTM01-P1-B007, KTM0506-P4-A113, KTM14-P3-A50, KTM18-P4-B096, KTM23-P4-B100</p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>1- Sarà estesa l'analisi delle KTM e chiarito meglio il rapporto con le informazioni in tabella 4.</p> <p>2- In principio la compatibilità con le norme vigenti, tra le quali quelle citate (Misure di Conservazione Sito Specifiche e con i Piani di Gestione) è comunque dovuta e sarà approfondita in occasione delle procedure di redazione dei progetti specifici e della procedura di incidenza.</p>
<p>Si suggerisce di modificare il titolo della KTM26-P4-a109, da "<i>Completamento dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS del distretto e/o definizione misure di conservazione</i>" a "<i>Completamento dei piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 del distretto e/o definizione misure di conservazione</i>", così da ricomprendere non solo i SIC e le ZPS, ma anche le ZSC (non i pSIC perché per essi non sono previsti Piani di gestione né Misure sito-specifiche)</p>	<p>Risposta</p> <p>I titoli delle misure sono stati condivisi in fase di elaborazione del PdG Po 2015 con le regioni del distretto padano, pertanto si ritiene per omogeneità di mantenere in questa fase la definizione esistente. Si proporrà la modifica del titolo in fase di riesame del PdG Po.</p>
<p>Art. 23, c.1, l. b - Proposta di modifica: i siti della Rete Natura 2000 in cui sono presenti habitat o specie per i quali le Misure di conservazione sito specifiche o i Piani di gestione dei Siti Rete Natura 2000 prevedono limitazioni alla realizzazione di nuove captazioni o derivazioni idriche</p>	<p>Accolta, con modifica delle norme</p>
<p>Si segnala una discrepanza tra i dati riferiti alle Aree Protette del Piemonte, ai sensi della l.r. 19/2009, nel RA e nella Relazione</p>	<p>Accolta, con modifica del paragrafo.</p>

VALUTAZIONE D'INCIDENZA

OSSERVAZIONI

ESAME

Generale che dovrebbe essere rettificata sostituendo la frase riportata a pagina 81 del RA con la seguente:

“Il territorio sottoposto a diverse forme di protezione (così come definite dalla l.r. 19/2009) ammonta a 451.925,47 ettari complessivi, corrispondente al 17,80% della superficie regionale pari a circa 2.540.000 ha (25 400 kmq). Compresi i due parchi nazionali (Gran Paradiso e Val Grande), in Regione Piemonte sono presenti 95 aree protette, tra le quali il sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po. A queste si aggiungono i 152 siti della Rete Natura 2000, che coprono circa il 15% del territorio regionale.”

Rapporto Ambientale: si individuano come elementi della rete ecologica regionale quegli elementi definiti nell'art. 3 della L.r. 19/2009, il riferimento corretto di legge è l'art. 2, comma 2 di tale norma. Inoltre, considerata l'importanza che possono avere i corpi idrici nella struttura della rete ecologica, bisognerebbe fare anche riferimento alla DGR n. 52-1979 del 31/7/2015 che approva la metodologia tecnico scientifica per l'individuazione degli elementi della rete ecologica su tutto il territorio regionale al di sotto degli 800 m s.l.m.

Accolta

Si concorda di inserire il riferimento normativo corretto e di sottolineare la significatività della DGR n. 52-1979 del 31/7/2015 che permette di evidenziare il contributo dei singoli corsi d'acqua alla composizione del corridoio ecologico e quindi lo stato di naturalità del territorio perfluviale.

CAMBIAMENTI CLIMATICI

OSSERVAZIONI	ESAME
Relazione generale, capitolo 3.3 - Evoluzione dell'analisi delle pressioni - sarebbe forse auspicabile inserire un approfondimento su come il CC rappresenti un elemento che può fortemente incidere sullo stato della risorsa.	Risposta Il tema dell'impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche è sviluppato in modo specifico nel capitolo 6.4 - "Effetti del Cambiamento Climatico sul settore delle risorse idriche" della Relazione generale e nell'Allegato 3 alla Relazione generale, capitolo 5 - "Le Variazioni Climatiche". Sicuramente in fase di rivalutazione delle pressioni significative (nell'ambito del prossimo riesame del PdG Po) sarà valutata l'opportunità di prevedere indicatori specifici condivisi a livello di distretto padano.
Si ritiene efficace, con il supporto di Arpa, elaborare previsioni sulle reali disponibilità di acqua nei nodi di interesse della rete idrica regionale, anche prevedendo integrazioni o modifiche dei modelli attualmente utilizzati per tali stime.	Accolta È stata attivata una specifica collaborazione con ARPA, della durata di 2 anni, finalizzata alla valutazione dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla disponibilità della risorsa idrica con particolare riferimento al ruolo della risorsa nivale.
KTM07 P3 a029 - Considerato che ad oggi sono già in corso azioni per l'integrazione dell'attuale regolamento regionale vigente in materia di DMV nell'ambito del tavolo costituito in Autorità di Distretto, si potrebbe lavorare in tal senso anche tenendo conto dei dati messi a disposizione dagli scenari di valutazione degli effetti di medio e lungo termine dei CC. Questa azione è inserita tra le Azioni prioritarie del PNACC (Piano Nazionale di Adattamento al Cambiamento Climatico). KTM14 P3 b081 - Sarebbe utile poter produrre simulazioni che tengano in considerazione i dati degli scenari sui CC definendo scenari di disponibilità di risorsa a breve, medio e lungo termine.	Risposta Le osservazione sullo sviluppo delle misure citate sono condivisibili e correlate agli esiti dell'attività sopra citata avviata con ARPA .
Programmazione di ambito - Sarebbe utile già evidenziare nel Piano che la Regione sostiene l'aggiornamento della programmazione	Risposta L'adattamento ai CC è tra gli obiettivi del Piano, da perseguire attraverso

CAMBIAMENTI CLIMATICI

OSSERVAZIONI

ESAME

d'ambito che vada anche in funzione degli obiettivi di adattamento al CC. Il riferimento possono essere almeno le Misure KTM01-P1-b006 Separazione delle reti; KTM01-P1-b007 Estensione reti fognarie a zone non servite.

alcune finalità specifiche del Piano medesimo. Di particolare interesse per il servizio idrico integrato sono le finalità di cui alle lettere b) ed e) dell'Art. 1, c. 2.

Con tale obiettivo la Regione da tempo indirizza e sostiene, nel limite delle risorse assegnate dallo Stato, la programmazione di ambito, attraverso specifiche linee di finanziamento per adeguare le infrastrutture di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili, nonché le reti fognarie e gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

Invasi - Pianificazione di eventuali nuove realizzazioni. In questo caso non si può prescindere da approfondimenti e studi che dimostrino il reale quadro esigenziale degli usi (plurimi) della risorsa, la reale disponibilità di invaso già esistente da confrontare con le dinamiche indotte dai CC, che potrebbero significativamente modificare, da una parte le necessità e dall'altra le localizzazioni di nuove infrastrutture. Si tratta di una tematica complessa che richiede inevitabilmente una gestione coordinata tra le diverse direzioni regionali interessate all'uso e alla tutela della risorsa oltre agli stakeholder del territorio; una governance complessa sia di tipo orizzontale (interna alla Regione) che verticale (tra le istituzioni del territorio) che dovrebbe essere significativamente approfondita.

Accolta

La previsione di attività di cui all'art. 40, comma 8, del progetto di revisione del PTA, risponde alle richieste significative formulate.

In riferimento alle Misure individuali di Piano sarebbe interessante una loro analisi in funzione del contributo che possono dare all'applicazione del PNACC e alle politiche e obiettivi di mitigazione, prevedendo eventualmente un'azione di monitoraggio (anche solo qualitativa). Le misure in oggetto sono ad esempio: KTM07 P3 a029, KTM07 P3 a032, KTM14 P3 b081, KTM14 P3 a050, KTM14 P1P2 b091) Questo consentirebbe di poter rendicontare l'azione piemontese rispetto al

Accolta

con inserimento di una tabella che evidenzi la correlazione delle misure PTA con le azioni del PNACC.

Si accoglie inoltre la proposta di proseguire il lavoro nell'ambito del Tavolo interdirezionale sui cambiamenti climatici.

CAMBIAMENTI CLIMATICI

OSSERVAZIONI

ESAME

fenomeno del CC, anche nelle dimensioni internazionali, oltre a dare atto dell'efficacia (o meno) delle politiche regionali su tale comparto. Tale lavoro potrà essere strutturato e realizzato nell'ambito delle attività del Tavolo interdirezionale sui cambiamenti climatici già operante in Regione in sinergia con le sue strutture di coordinamento e l'Arpa Piemonte.

IL RAPPORTO CON I PIANI TERRITORIALI

OSSERVAZIONI

ESAME

Si richiede di produrre uno specifico documento, finalizzato all'approvazione del Piano stesso quale piano attuativo del PTR e per formalizzare la coerenza tra il Piano e Ppr ai sensi dell'art.46 comma 1) delle Nta del PPR, estrapolando quanto già inserito nella Relazione illustrativa del Piano, quale Allegato 04, nel quale siano illustrati e evidenziati gli elementi di coerenza con il PTR e il PPR.

Accolta

ASSETTO IDROGEOLOGICO

OSSERVAZIONI

ESAME

Art. 40: si osserva che l'espressione "regole operative" riferita alla gestione degli invasi esistenti, considerata la sua genericità, potrebbe prestarsi a diverse interpretazioni e pertanto si suggerisce di specificare a quale tipologia di regolamentazione si intende fare riferimento (se quella contenuta nel disciplinare di concessione, ovvero nel disciplinare di esercizio o nel piano di laminazione).

Accolta,
apportando la seguente modifica all'art. 40, comma 1, lett. d): "la revisione delle regole operative degli invasi esistenti, **di cui al disciplinare di concessione;**"

Art. 33 - si ritiene necessario richiamare l'osservanza dell'art. 96 lett. f del R.D. 523/1904 e in particolare si suggerisce di inserire il seguente capoverso: "*Per il reticolo naturale di proprietà pubblica devono essere altresì garantiti l'accesso alla sponda per le operazioni di manutenzione e gestione dell'alveo, nonché l'osservanza del disposto di cui all'art. 96 lettera f del R.D. 523/1904*". A tal proposito, si rammenta che l'applicazione del suddetto art. 96 e delle relative fasce di rispetto di 4 e 10 m, vale per tutti i corsi d'acqua di proprietà pubblica, iscritti oltre che nell'elenco delle acque pubbliche, anche per i corsi d'acqua indicati sulle mappe catastali con la doppia linea continua.

Risposta: si condivide l'osservazione e si evidenzia che il comma 6 dell'art. 33 prevede già che "*Resta fermo qualsiasi altro divieto o vincolo previsto da leggi e o da atti di pianificazione territoriale.*"

IL RAPPORTO CON IL FEASR

OSSERVAZIONI

ESAME

Si ritiene utile evidenziare che la Regione Piemonte ha definito gli impegni condizionalità ai sensi del decreto ministeriale n. 1867 del 18/1/2018. Tra le condizionalità relative al mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali è prevista l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua (BCAA1), l'ampiezza della fascia inerbita richiesta dal presente impegno può essere di 0-3-5 metri. In Piemonte si tratta di 230 corpi idrici che sono definiti dalla determinazione dirigenziale n. 818 del 29/9/2014. Si segnala, in vista del prossimo ciclo programmazione 2021-2027, che l'art. 67 dell'attuale bozza di regolamento FEASR, consentirebbe di indennizzare gli obblighi e vincoli connessi alla direttiva quadro sulle acque (DQA) e alla Direttiva Natura 2000. Per questo si rende necessario un confronto per chiarire le posizioni e le necessità del PSR e del Piano, al fine di continuare quella collaborazione che facilita l'adeguamento alle norme del Piano offrendo di fatto la possibilità di accedere al finanziamento PSR.

Risposta

Si condivide la proposta di collaborazione per individuare strumenti finanziari a supporto dell'attuazione delle misure del PTA, e in particolare in riferimento al citato art. 67.

IL PIANO DI MONITORAGGIO

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Sembra difficile monitorare efficacemente gli effetti di quelle specifiche azioni del Piano evidenziate dal RA come non coerenti con altri Piani (Misure KTM 5 e KTM 14) o individuate per poter risolvere delle criticità (la qualità non buona di 7 laghi). Inoltre, non si trova riscontro della proposta contenuta nel RA di monitorare le fasce boscate/fasce tampone riparie lungo i corsi d'acqua e le sponde dei laghi.</p>	<p>Risposta</p> <p>Il Piano di monitoraggio VAS contiene diversi indicatori relativi alle misure di tutela delle aree di pertinenza fluviale, tra i quali “Numero di fasce tampone riparie vegetate realizzate”</p>
<p>In generale si ritiene che debba essere oggetto di ulteriore specificazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• la tematica dei target dei singoli indicatori prescelti, le tempistiche di acquisizione dei dati e la elaborazione degli stessi allo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi di piano;• la definizione di indicatori correlati alle misure di mitigazione individuate.	<p>Accolta</p> <p>L'ulteriore specificazione richiesta è condivisibile e sarà effettuata in fase di implementazione e avvio operativo del piano di monitoraggio, come dichiarato nell'elaborato.</p>
<p>Si suggeriscono ulteriori indicatori utili a valutare le pressioni sui corpi idrici:</p> <ul style="list-style-type: none">• n° richieste di concessioni a derivare per ogni corpo idrico/n° derivazioni rilasciate oppure Percentuale di sfruttamento di ogni corpo idrico;• n° misuratori di portata in continuo attestati/n° concessioni totali;• n° di concessioni revisionate/concessioni totali	<p>Accolta, con integrazione dell'elenco degli indicatori del Piano di Monitoraggio VAS.</p>
<p>Si evidenzia, infine, che Il Piano di Monitoraggio deve contribuire al popolamento delle informazioni per misurare la sostenibilità sul nostro territorio: si ritiene quindi utile completare l'elenco degli indicatori</p>	<p>Accolta, con integrazione dell'elenco degli indicatori del Piano di Monitoraggio VAS.</p>

IL PIANO DI MONITORAGGIO

OSSERVAZIONI	ESAME
proposti nel documento di Piano di Monitoraggio con l'indicatore: <i>Quota percentuale dei carichi inquinanti confluiti in impianti secondari o avanzati rispetto ai carichi complessivi urbani generati.</i>	

Sono inoltre pervenute osservazioni e suggerimenti da parte della Direzione Competitività del Sistema regionale e dalla Direzione Cultura, Turismo e Sport, che saranno utilizzate in fase di implementazione del Piano.

Città Metropolitana di Torino	
OSSERVAZIONI	ESAME
Art. 5: evidenziare la coerenza con il PEAR o almeno richiamare la verifica di coerenza con la pianificazione energetica ambientale regionale.	Respinta E' stata svolta verifica di coerenza tra il PTA e le altre pianificazioni, come riportato nei documenti di VAS. Non pare necessario un espresso cenno al PEAR nell'ambito della norma in oggetto
Art. 10: si richiede di valutare in stretta condivisione con il settore regionale biodiversità l'eventualità e le possibili modalità di richiamare in esso apposite indicazioni utili a discriminare alcune delle fattispecie richiamate nel piano d'area del Parco fluviale del Po; nello specifico con riferimento alle categorie normative di intervento "U5.2" (attività ed impianti di produzione energetica) e relative modalità "M3.5" (interventi infrastrutturali di costruzione impianti).	Respinta L'articolo 10 illustra semplicemente gli strumenti di attuazione del PTA. LA variazione proposta riguarda un problema di pianificazione d'area del Parco (che non può rimandare ad una pianificazione superiore come quella del PTA).
Art. 11, comma 2: nel caso di implementazione del SIRA con la rete di infrastrutture fognarie occorre coinvolgere ATO e Gestori.	Accolta con modifica delle Norme di Piano, in quanto i gestori del servizio idrico e le EgATO sono i produttori dei dati riguardanti le infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione
Art. 14, comma 2: si ritiene che debba essere aggiunto anche il riferimento alla lettera d) del comma 1 dell'art. 23 inerente al "Chiusella".	Respinta L'art. 14, comma 2 contiene una misura di salvaguardia con la quale - come esplicitato nella d.g.r. 22-6771 del 20.04.2018 di adozione del progetto di PTA - si è inteso anticipare gli effetti della tutela stabiliti dalle norme di piano (in tale caso art. 23, c. 3, 4 e 5) al momento dell'adozione del PTA da parte della Giunta regionale. Le aree prese in considerazione sono esclusivamente quelle di "nuova" introduzione (nella fattispecie la Valle Mastallone e i siti di riferimento), per le quali il vigente PTA non prevede particolari forme di tutela. La " <i>porzione di sottobacino idrografico del fiume Dora Baltea - sottobacino idrografico minore Chiusella</i> " è già attualmente

Città Metropolitana di Torino

OSSERVAZIONI	ESAME
	soggetta a tutela ai sensi del PTA 2007.
<p>Art. 18, comma 2: si ritiene debba essere aggiunta l'indicazione "sia mantenuto ove già esistente lo stato di qualità ambientale elevato";</p> <p>inoltre si ritiene opportuno precisare che ai sensi della norma vigente per buono stato delle acque si intende lo stato raggiunto da un corpo idrico sia sotto il profilo ecologico che chimico.</p>	<p>Accolta, l'integrazione in merito allo stato elevato</p> <p>Respinta la modifica in merito alla definizione dello stato "buono".</p> <p>Facendo riferimento alle definizioni della normativa comunitaria e di quella nazionale di recepimento nel comma 2 sono indicati distintamente: stato "buono" ecologico, chimico, quantitativo, nonché potenziale "buono" ecologico</p>
<p>Art. 20: osservazione inerente gli scarichi da acque reflue del settore industriale in aree sensibili.</p>	<p>Respinta</p> <p>L'osservazione deriva da una errata interpretazione dell'art. 20. In sintesi, il criterio informatore dell'articolo è quello di mantenere entrambe le accezioni di area sensibile declinate dalle normative nazionali ed europee (sia "area sensibile" intesa come "lago" ai sensi del D.Lgs. 152/06 Art. 91 comma 1 lett. a) e All. VI alla parte III, sia area sensibile intesa come "Delta del Po" e "Territorio afferente alle aree costiere dell'Adriatico Nord-Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro" ai sensi dell' Art. 91 comma1 lettere b) e d) del medesimo D.Lgs., ovvero nel caso del Piemonte, tutto il territorio regionale). Quest'ultima accezione, secondo l'impostazione uniformemente adottata in sede distrettuale e pertanto nel PdGPO 2015, è relativa all'applicazione della Dir. 271/91/cee e al conseguimento degli obiettivi da questa definiti per gli scarichi di acque reflue urbane (D.Lgs.152/06 All.V Tab. 1 e 2); Tuttavia, all'interno del territorio regionale, per mantenere la specificità e la necessità di tutela degli ambiti lacustri e dei loro territori afferenti quali "aree sensibili" per definizione, si è voluto rimarcare, attraverso il comma 2 dell'art. 20, quanto già previsto dalla normativa nazionale per le acque reflue industriali in materia di nutrienti (nota 2 alla Tab. 3 dell'All.V del citato D.Lgs.) estendendo</p>

Città Metropolitana di Torino

OSSERVAZIONI	ESAME
	il concetto, ancorché senza limiti tabellari, agli apporti diffusi determinati dalle altre attività (es. agricoltura).
Art. 20, comma 1 e 3: in merito agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane devono essere individuate quali misure e quali limiti imporre (DGR 7-10588/2009).	Accolta con modifica delle Norme di Piano (art. 27). Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 dell'allegato alla d.g.r. n. 7-10588 del 19 gennaio 2009, si prevede, in funzione della riduzione dell'apporto di nutrienti, che tutti gli impianti esistenti e di nuova realizzazione a servizio di agglomerati aventi un carico generato maggiore di 10.000 a.e. siano dotati di un trattamento più spinto rispetto al secondario ed assicurino entro il 31/12/2021 il rispetto dei limiti di concentrazione allo scarico di cui alla Tab. 2 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006. Occorre precisare che i valori di riduzione percentuale di cui alla d.g.r. 19 gennaio 2009 n. 7 – 10588, stabiliti in funzione dell'obiettivo a scala regionale dettato dalla deliberazione n. 7/2004 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, sono da intendersi quali valori obiettivo a cui tendere attraverso l'ottimale gestione del sistema di collettamento e dei processi di depurazione.
Art. 23, comma 1, lett. a) e b): rispetto alle aree ad elevata protezione si riterrebbe più utile e coerente un diretto riferimento alle aree protette di cui all'articolo 6 della DQA e all'art. 117 del d.lgs. 152/2006; si chiede inoltre di includere tra le aree ad elevata protezione quanto già previsto dal PTC2.	Accolta , con modifica della norma per quanto attiene la proposta di adeguamento al PEAR per le "aree non idonee" finalizzate alla tutela degli ambienti montani. Respinta , la modifica del comma 1, lettere a) e b). Al fine di mantenere la coerenza con le altre pianificazioni e la competenza nell'ambito dell'applicazione delle Direttive Natura, ma soprattutto per rendere efficace la tutela, si è preferito focalizzare l'intervento del PTA sulle aree protette/Siti Rete Natura 2000 in cui siano effettivamente presenti habitat connessi alle acque. Questo aspetto è stato verificato con il Settore regionale competente. L'art. 23 delle Norme rimanda alle pianificazioni delle singole aree protette ritenendo che essendo specifiche siano lo strumento migliore per tutelare questi ambienti. Respinta , l'integrazione con le aree di repulsione.

Città Metropolitana di Torino

OSSERVAZIONI	ESAME
	L'articolo 23 riguarda aree in cui viene stabilita una tutela significativa perché ambienti acquatici di elevato pregio naturalistico, pertanto per quanto riguarda le "aree di repulsione" contenute nel PTCP della Città Metropolitana di Torino pur condividendo la scelta effettuata dall'Ente, queste non hanno caratteristiche ambientali tali da rientrare in questo elenco. Questi territori sono inoltre tutelati in altre pianificazioni di settore.
<p>Art. 29:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osservazione inerente le deroghe per lo scarico da impianti geotermici in acque sotterranee; - osservazione in merito allo scarico in fogna nera degli scarichi degli impianti geotermici a bassissima entalpia. 	Accolta , con integrazione della norma
Art. 30, comma 1: osservazione in merito alla priorità individuata relativa <i>"....agli interventi volti ad affrontare gli impatti derivanti dal cambiamento climatico"</i> .	Accolta con modifica delle Norme di Piano (Art. 30 c. 1). L'attenzione ai cambiamenti climatici è infatti tra le finalità del Piano, dunque non si ritiene necessario specificare tale criterio di priorità nell'individuazione degli interventi di infrastrutturazione del servizio idrico integrato.
Art. 30, comma 1: integrare in fondo con "e alle eventuali criticità/necessità evidenziate nel corso dei processi di contratto di fiume e di lago".	Respinta Le Conferenze d'Ambito sono rappresentative di Comuni e Province/Città Metropolitana coinvolte nelle cabine di regia dei Contratti di Fiume/Lago, dunque tale specificazione pare ridondante. Gli interventi condivisi anche da Ente d'ambito e gestore del servizio già ora vengono recepiti e integrano la programmazione di Ambito.
Art. 32, comma 1, lettera a) : osservazione inerente gli scarichi di acque meteoriche collettati da reti fognarie separate.	Risposta La fattispecie di cui all'art. 32, c. 1 lettera a) è invariata a quanto previsto dall'attuale PTA 2007.

Città Metropolitana di Torino

OSSERVAZIONI	ESAME
Art. 32, comma 6, lettera d): inapplicabilità dell'istituto dell'autorizzazione agli scarichi di acque meteoriche.	Risposta Le Norme di Piano demandano la disciplina della fattispecie alle disposizioni attuative (attualmente contenute nel Regolamento regionale n. 1 del 20 febbraio 2006.
Art. 33, comma 1, lett. a): si evidenzia che richiamando i soli corpi idrici dell'art. 18 rimangono esclusi tutti i corsi d'acqua non tipizzati e con bacino < a 10 km ² ; si ritiene necessario estendere l'indicazione di cui al comma 1 lett. a) all'intero reticolo idrografico naturale introducendo altresì l'indicazione "in alveo".	Respinta I corsi d'acqua con bacino inferiore a 10 kmq, non soggetti ad obiettivo ambientale in applicazione della DQA, sono comunque interessati da specifiche tutele in coerenza con il PEAR relativamente ai prelievi (articolo 23 delle Norme del PTA), che rappresentano la pressione prevalente in quelle porzioni di territorio. L'articolo 33 è attuativo dell'articolo 115 del d.lgs 152/2006 (tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici), che non menziona una disciplina anche dell'alveo ed è specificatamente mirato alla conservazione o ripristino della fascia boscata sulle rive.
Art. 37: Per la tutela degli acquiferi profondi raccomandare le linee guida regionali sulla costruzione e gestione delle sonde geotermiche.	Accolta , con integrazione dell'art. 37
Art. 42, comma 3: si propone di valutare la possibilità di introdurre un'indicazione, eventualmente negli strumenti attuativi del PTA rivolti alla disciplina dei canoni regionali, che consenta di discriminare l'uso agricolo generico delle acque dall'uso delle acque rivolto alla produzione di biomassa vegetale.	Respinta Non si vede ad oggi come si possa gestire, anche sotto l'aspetto concessorio, una quantificazione del canone che dovrebbe tenere conto della destinazione finale della produzione agricola, a fronte inoltre di un uso agricolo ad elevata variabilità.

Provincia di Vercelli

OSSERVAZIONI	ESAME
DCP n. 18 del 20 settembre 2018: Parere favorevole al Progetto di Revisione del PTA condizionato alla richiesta di estendere a tutte le aree di ricarica degli acquiferi profondi le limitazioni previste per l'area di Valledora ad eccezione delle zone dove è presente la barriera geologica prevista dalla normativa vigente.	Respinta in quanto si ritiene che i vincoli e le prescrizioni inseriti nella vigente disciplina concernente le aree di ricarica degli acquiferi profondi siano adeguati a garantire la corretta tutela della risorse idrica.
Allegato sub B alla DCP - Misura KTM02-P2-a011: stralciare le Province dai soggetti attuatori.	Respinta L'art. 56, comma 1 lett. e) della legge regionale 44/2000 attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilevamento, disciplina e controllo delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o di acque reflue idonee al suddetto utilizzo.
DCP - Misura KTM01-P1-a001: si condivide la criticità rappresentata in merito alla dotazione organica degli enti preposti al controllo e si evidenzia che tale criticità è valida per ogni misura dove le province sono individuate tra i soggetti attuatori.	Risposta L'osservazione è condivisibile, ma la valutazione delle criticità è effettuata in modo specifico per ogni misura in relazione alle azioni proposte ed evidenzia le problematiche prioritarie per ogni caso.
Allegato sub B - Misure KTM02-P2-a009 e KTM06-P4-a020: si chiede l'inserimento dei PTCP tra gli strumenti con i quali prevedere la correlazione delle misure in oggetto.	Accolta
Allegato sub C alla DCP - Osservazione della Convenzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e Ambientali: 1. art. 24, comma 8 – si richiede di estendere a tutte le aree di ricarica le tutele previste per l'area di Valledora; 2. si condivide l'affermazione dell'Assessore all'Ambiente riguardo la necessità di inserire nel PRAE il divieto di trasformare le cave presenti in aree di ricarica in discariche.	Allegato sub C 1. Respinta in quanto si ritiene che i vincoli e le prescrizioni inseriti nella vigente disciplina concernente le aree di ricarica degli acquiferi profondi siano adeguate a garantire la corretta tutela della risorse idrica. 2. Accolta , verrà proposta in fase di elaborazione del PRAE.
Allegato sub D alla DCP - Osservazioni Consiglieri provinciali:	

Provincia di Vercelli

OSSERVAZIONI

ESAME

1. manca tutela riserve strategiche per uso potabile
2. non si pone fine alla deroga per l'uso irriguo per la riduzione del DMV
3. occorre verificare la qualità dei corsi d'acqua nei tratti più a monte
4. escludere deroghe per strategicità
5. nelle aree protette non devono essere consentite nuove captazioni già consentite da Piani d'Area e Regolamenti
6. il DMV delle captazioni pre-esistenti deve sempre essere rilasciato e ancor più nelle aree protette
7. le procedure devono essere tutte di evidenza pubblica
8. il rinvio al 2021 è indice di scarsa determinazione a conseguire gli obiettivi di tutela
9. è insoddisfacente il Piano in quanto non considera l'inquinamento delle acque superficiali....che si trovano al confine con l'impianto nucleare EUREX-SOGIN e con i pozzi dell'acquedotto del Monferrato...non si trova più riferimento all'area nucleare saluggese.

Allegato sub D

1. **Respinta**, non è pervenuta nessuna proposta dall'Egato 2

2. **Respinta**

L'istituto della deroga viene attualmente disciplinato dal Regolamento regionale 8/R del 2007. Le modalità di applicazione (entità, decorrenza) verranno riviste, ai sensi dell'art. 39 delle Norme di Piano, nell'ambito delle attività di implementazione della Direttiva Deflussi Ecologici (Delibera CIP 4/2017) del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto: "Adozione della "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti" in attuazione della misura individuale "Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)" del "Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015".

3. **Accolta**, la verifica è in corso nell'ambito dei monitoraggi annuali effettuati per aggiornare la classificazione sessennale dei corpi idrici al 2019. Alcuni corpi idrici superficiali classificati in stato "buono" saranno riclassificati in stato "elevato" in presenza di esito positivo dell'analisi dell'IDRAIM, previsto dalla normativa per la conferma dello stato elevato.

4. **Respinta**

La Giunta Regionale, ha mantenuto il livello di tutela previsto nel PTA vigente con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 238-6375 del 10 febbraio 2009; ha inoltre esteso la tutela all'area del torrente Mastallone, in un'accezione di contemperamento tra le esigenze di protezione ambientale e di sviluppo sostenibile a livello locale, sempre nel rispetto della concertazione con le Province e Comunità Montana.

5) **Respinta**

Provincia di Vercelli

OSSERVAZIONI

ESAME

Tutti i nuovi prelievi, compresi quelli in aree protette, sono disciplinati dalla "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche" (Direttiva Derivazioni), adottata con la Delibera della Conferenza istituzionale Permanente n° 3/2017- del 27 febbraio 2018- dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

6) **Risposta**

Le modalità di calcolo del DMV sono attualmente disciplinati dal Regolamento regionale 8/R del 2007. La quantificazione dei fattori correttivi e le modalità di deroga verranno riviste, ai sensi dell'art. 39 delle Norme di Piano, nell'ambito delle attività di implementazione della Direttiva Deflussi Ecologici (Delibera CIP 4/2017) del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po.

7. **Risposta**

Le concessioni vengono assegnate mediante l'attivazione di un apposito procedimento amministrativo che già garantisce la necessaria trasparenza.

8. **Respinta**, La possibilità di proroga degli obiettivi è prevista dalla direttiva 2000/60/CE all'articolo 4, comma 4 in presenza di determinate condizioni. Nel PdG Po e nel PTA le proroghe per taluni corpi idrici sono state definite seguendo il percorso indicato dalla norma comunitaria e nazionale di recepimento.

9. **Risposta** Il monitoraggio dell'area in questione è attivo e controllato dal Tavolo Tecnico regionale attivo dal 2007 che verifica ed eventualmente integra il programma di monitoraggio dell'area.

Provincia di Biella

OSSERVAZIONI	ESAME
Art. 5, comma 2: si chiede se sia necessaria l'approvazione del PTA per imporre il rispetto del comma 2.	Risposta Tutte le disposizioni del progetto di PTA diverranno cogenti a seguito dell'approvazione dello stesso da parte del Consiglio regionale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 14, in forza del quale le norme in esso espressamente indicate anticipano i loro effetti al momento dell'adozione del PTA da parte della Giunta regionale.
Art. 11: si chiede che i futuri sistemi informativi regionali incorporino tutte le informazioni del PTA.	Accolta
Art. 18, comma 1: osservazioni sulla discrepanza tra Allegato 1 della Relazione generale, Allegato 1 alle Norme di Piano e Tavola di Piano 1.	Risposta Per l'individuazione dei corpi idrici e della loro classificazione fa fede l'Allegato 1 della Relazione generale; l'Allegato 1 delle Norme di Piano riporta invece l'aggregazione dei corsi d'acqua per sottobacini. Nello specifico, per quanto riguarda l'osservazione su Oremo e Bolume: il torrente individuato e nominato nell'Allegato 1 è il T. Oremo, a cui sono riferiti classificazione ed obiettivi, comunque anche il Bolume è tutelato in quanto "accorpato" con il T. Oremo in fase di individuazione della rete di monitoraggio da parte dell'ARPA (così come descritto nel paragrafo 2.1.6 della relazione generale). Il Bolume in definitiva condivide con l'Oremo classificazione, obiettivi ed eventuali misure. È corretto che siano entrambi cartografati, ma come facenti parte dello stesso corpo idrico. (La metodologia di individuazione dei corpi idrici è stata messa a punto in attuazione delle indicazioni tecniche comunitari e nazionali.) Per quanto riguarda l'osservazione su Mologna e Chiobbio, il rio Chiobbio è affluente del Cervo e con questo è accorpato, per cui come detto prima ne condivide obiettivi e misure (con riferimento in particolare al corpo idrico del Cervo a cui è accorpato, identificato dal codice 01SS2N105PI). Vicino scorre un torrentello chiamato Mologna che non è tipizzato (quindi non è soggetto ad obiettivo) e confluisce nel Cervo a Piedicavallo. Invece il torrente

Provincia di Biella

OSSERVAZIONI	ESAME
	Mologna presente nell'allegato 1 della relazione generale, corso d'acqua soggetto ad obiettivi, è un piccolo rio affluente del Sesia a Prato Sesia vicino a Grignasco.
Art. 18, comma 4: non sono disgiungibili le motivazioni di cui all'art. 4, paragrafo 7, lettera c) e d) della dir. 2000/60/CE qui citata, per cui il comma 4 risulterebbe incompleto.	Respinta , la lettera d) riferisce ad aspetti progettuali che vanno valutati caso per caso
Art. 20: chiarire se i limiti di emissione per P tot e N tot e I parametri di riduzione percentuale di cui alla DGR 7-10588/2009 vadano applicati contestualmente.	Accolta con modifica delle Norme di Piano. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 dell'allegato alla d.g.r. n. 7-10588 del 19 gennaio 2009, si prevede, in funzione della riduzione dell'apporto di nutrienti, che tutti gli impianti esistenti e di nuova realizzazione a servizio di agglomerati aventi un carico generato maggiore di 10.000 a.e. siano dotati di un trattamento più spinto rispetto al secondario ed assicurino entro il 31/12/2021 il rispetto dei limiti di concentrazione allo scarico di cui alla Tab. 2 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006. Occorre precisare che i valori di riduzione percentuale di cui alla d.g.r. 19 gennaio 2009 n. 7 – 10588, stabiliti in funzione dell'obiettivo a scala regionale dettato dalla deliberazione n. 7/2004 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, sono da intendersi quali valori obiettivo a cui tendere attraverso l'ottimale gestione del sistema di collettamento e dei processi di depurazione.
Art. 24: si chiede che gli "specifici studi" volti a delimitare a scala di maggiore dettaglio le aree di ricarica (comma 4) tengano conto di una serie di parametri specifici.	Respinta in quanto i criteri con cui sono state definite le Aree di ricarica sono stati condivisi ed approvati di concerto con le Province, così come i criteri per gli aggiornamenti; vedasi allegato 1 alla D.D. 268 del 21/7/2016.
Art. 39: è opportuno prevedere un aggiornamento della l.r. 3/2009 che prevede le sanzioni per il mancato rispetto del DMV, ma non del DE; la sostituzione automatica delle clausole contenute nei disciplinari, prevista dal comma 6, è formulata in modo troppo vago e rischia di ingenerare problemi interpretativi e contestazioni, come già avvenuto nel 2007.	Respinta Per quanto attiene l'opportunità di intervenire sull'attuale normativa in materia sanzionatoria (l.r. 3/2009) si evidenzia che il PTA non può né introdurre né modificare le sanzioni vigenti, in quanto la materia delle sanzioni amministrative è riservata alla legge. Riguardo alle difficoltà relative alla clausola di sostituzione automatica

Provincia di Biella

OSSERVAZIONI	ESAME
	prevista dal comma 6, si ritiene che non vi siano ipotesi alternative preferibili. Al fine di consentire di rispettare le tempistiche previste dalla Direttiva DE, è infatti necessario che quanto previsto dalle norme attuative di cui all'art. 39, comma 5 delle NTA sia immediatamente cogente. Qualora non si optasse per la sostituzione <i>ex lege</i> delle clausole, occorrerebbe procedere, da parte delle Amministrazioni provinciali, alla puntuale integrazione di tutti i disciplinari, con tempistiche presumibilmente incompatibili con le previsioni normative.
Art. 40, commi 3 e 4: la revisione delle utilizzazioni in atto è previsto che venga effettuata per sottobacini idrografici che però, come indicato nelle misure per corpo idrico, non sono ricompresi nei territori di competenza delle singole autorità concedenti con il rischio che si determinino problemi di coordinamento.	Risposta La fattispecie evidenziata non è rappresentativa della situazione piemontese. Fatto salvo il principio generale affermato dal PTA, eventuali casi specifici potranno essere discussi in appositi tavoli di coordinamento tra le Province interessate e la Regione
Art. 42: sarebbe opportuno prevedere una correlazione tra il metodo regionale di valutazione del fabbisogno irriguo con le metodologie del PdG Po (Allegato 2 alla relazione generale – cap. 5), anche al fine di una corretta applicazione del principio “chi usa paga”, nonché con la misura KTM08-P3-b038.	Respinta Il metodo per la valutazione del fabbisogno irriguo è uno strumento che la Regione ha messo a disposizione degli uffici provinciali per permettere di valutare con informazioni relative ai tempi di ritorno dei principali parametri meteorologici la richiesta di portata massima di concessione richiesta. Lo strumento consente alla Provincia, attraverso le informazioni relative alle serie storiche di pioggia temperatura ed evapotraspirazione può verificare la coerenza della valutazione dell'idroesigenza colturale e di conseguenza della portata idrica necessaria a soddisfarla dell'istanza di concessione. La valutazione del principio “chi usa paga” trascende, quindi, le valutazioni delle idroesigenze e delle portate da concedere.
Misura KTM04-P1-a017: si rileva che la misura è riferita solo a laghi ed acque sotterranee, si chiede di verificare l'opportunità di estenderla	Respinta per acque superficiali - Parzialmente accolta per acque sotterranee

Provincia di Biella

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>anche ai corsi d'acqua; si chiede inoltre di valutare l'estensione per le acque sotterranee anche al GWB-P1 Pianura Novarese-Biellese-Vercellese.</p>	<p>Non è possibile estendere attività di bonifica o di messa in sicurezza su corsi d'acqua genericamente indicati in quanto le attività di bonifica sono per definizione sito-specifiche. Inoltre anche sui corsi d'acqua contaminati (quali ad es. il F. Bormida ed il F. Tanaro - Acna di Cengio, Polo chimico di Alessandria - o il F. Toce - Pieve Vergonte) e compresi in siti in bonifica di interesse nazionale (SIN) non risultano tecnicamente possibili ed economicamente sostenibili attività di bonifica che, fra l'altro, dovrebbero coinvolgere sia l'alveo attivo sia le relative fasce di esondazione (almeno le fasce P.A.I. A e B). Riguardo al GWB-P1 (Pianura Novarese-Biellese-Vercellese), l'eventuale estensione verrà valutata di concerto con ARPA .</p>
<p>Misure KTM01-P1-b007 e KTM14-P3-a050: valutare opportunità di inserirle anche per l'invaso di Masserano, visto il suo uso potabile.</p>	<p>Respinta Dai dati desunti dal Sistema Informativo Regionale delle Risorse Idriche (SIRI) i modesti nuclei antropizzati presenti nell'intorno dell'invaso di Masserano sono collettati e depurati: non risultano insediamenti privi di servizio di fognatura e depurazione. Si fa peraltro presente che per il suddetto invaso, così come per altri analoghi (Ingagna in Comune di Mongrando) in capo al medesimo gestore, non è mai stato presentato il Progetto di gestione ai sensi del D.Lgs. 152/06 Art. 114 e del D.M. 30 giugno 2004 e non si hanno pertanto informazioni di dettaglio circa l'estensione del bacino di drenaggio e le pressioni ivi esistenti, nonché circa le modalità di gestione dei volumi e dei livelli idrici invasati. Tali invasi, che hanno uso plurimo industriale, irriguo, idroelettrico ed idropotabile vengono considerati insufficienti per il fabbisogno complessivo di valle e non è quindi al momento ipotizzabile una misura per definirne regole di gestione differenti da quelle praticate.</p>
<p>Misura KTM01P1a001: valutare opportunità di estenderla anche al c.i. 01SS2N106PI che è in continuità idraulica con....105PI.</p>	<p>Respinta La selezione delle misure per i singoli Corpi Idrici è effettuata sulla base dell'Analisi delle Pressioni e degli Impatti adottata nel PdGPO 2015. Benchè in continuità idraulica, i due CI del T. Cervo citati non presentano</p>

Provincia di Biella

OSSERVAZIONI	ESAME
	esattamente i medesimi valori di carico civile (ad es. azoto nitrico e nitroso, <i>Escherichia Coli</i>) ed, è quindi giustificabile la differenza di approccio.

Provincia di Cuneo

OSSERVAZIONI	ESAME
Art. 40, comma 4: integrare con:..." <i>In tale ambito sono altresì adottate le misure del Piano di Bilancio Idrico volte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei prelievi irrigui in atto</i> ".	Parzialmente accolta , con integrazione della norma
Art. 40, comma 5: integrazione proposta in merito alle utilizzazioni di soccorso delle acque della falda freatica.	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Si concorda di inserire la specificazione "delle derivazioni di acqua superficiali".</p> <p>Non si concorda di estendere ai consorzi di primo grado (art .45 e 47 della legge regionale 21/1999) questa opportunità lasciandola unicamente in capo ai Consorzi i che gestiscono l'irrigazione a livello comprensoriale i cosiddetti di Il grado (art. 53 legge regionale 21/1999).</p> <p>Tali interventi, infatti, si rendono necessari per soddisfare esigenze irrigue in aree distanti dalle fonti di approvvigionamento e non altrimenti soddisfacibili, che devono essere attuate e condivise a livello di "area vasta".</p>
Art. 42, comma 10:	Parzialmente Accolta con modifica della norma

Provincia di Cuneo

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>1. modifica proposta in merito alla questione del risparmio idrico in agricoltura</p> <p>2. richiesta di monitoraggio pozzi di soccorso</p>	
<p>Art. 14, commi 2 e 3: estendere salvaguardia a tutto l'art. 23 come integrato secondo le indicazioni della provincia.</p>	<p>Respinta La norma di salvaguardia è finalizzata ad assicurare una tutela anticipata nelle more dell'approvazione del Piano e viene prevista solo nelle aree di nuova istituzione ove fino ad approvazione la protezione non è vigente. Le aree già presenti nel PTA 2007 non necessitano pertanto di una norma di salvaguardia.</p>
<p>Art. 18, comma 5: chiarire che la deroga non si applica comunque ai siti non idonei ed alle aree di attenzione. Si segnala che la deroga non può escludere eventuali prescrizioni durante le fasi di valutazione ambientale. Si chiede che la soglia per le eventuali deroghe sia definita su un parametro indipendente dalle caratteristiche dell'impianto quale la potenza nominale media di concessione.</p>	<p>Respinta Il comma 5 definisce in modo chiaro l'ambito di applicazione delle deroghe. Fatto salvo che un atto di pianificazione regionale non può modificare la legislazione nazionale, al comma 4 viene espressamente definito che vengono salvaguardate le procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza previste dalla normativa vigente. Per quanto riguarda la soglia delle deroghe questa viene definita in base ad un parametro stabile qual è appunto la potenza nominale media di concessione.</p>
<p>Art. 23, commi 1 e 2: integrare con siti non idonei e casistiche dettagliati nella nota di osservazioni della Provincia;</p> <p>- si chiede inoltre di abrogare l'art. 34, comma 1 lettera b) del DPGR 10R/2003, che prevede casi di procedure semplificate, in quanto in contrasto con PEAR e PTA.</p>	<p>Accolta, l'integrazione della norma. Viene accolta la proposta, comune ad altre osservazioni, per quanto riguarda le aree inidonee previste dal PEAR. Respinta La regolamentazione delle attività nelle aree tutelate dall'art. 23 sono contenute nell'articolo stesso o nell'articolo 18 commi 3, 4 e 5. Essendo aree di particolare pregio non si prevedono ulteriori deroghe alla sua</p>

Provincia di Cuneo

OSSERVAZIONI	ESAME
	<p>applicazione, le proposte formulate peraltro riguardano impianti esistenti mentre l'applicazione l'art. 23 è rivolto a nuovi impianti.</p> <p>Si precisa che l'eventuale abrogazione dell'art. 34, comma 1 lettera b) del DPGR 10R/2003 verrà valutata in caso di revisione dello specifico atto.</p>
<p>Art. 45: una parte dei canoni non inferiore al 10% dovrebbe essere destinata alle autorità concedenti che gestiscono il demanio idrico, istruiscono le istanze di concessione e effettuano le attività di controllo</p>	<p>Respinta</p> <p>La Regione Piemonte riconosce già oggi alle Province delle risorse per far fronte agli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni trasferite con la l.r. 23/2015. Per l'anno 2017 sono state trasferite risorse per un importo superiore a 14.200.000 euro (oltre il 25% del gettito regionale) al quale occorre sommare gli oneri dei procedimenti amministrativi a carico dei concessionari, introitati direttamente dalle Province.</p>
<p>Devono essere chiarite le modalità di recepimento delle deroghe citate nel PdG Po e nella correlata direttiva derivazioni.</p>	<p>Risposta</p> <p>Si evidenzia che non può essere il Piano di Tutela lo strumento normativo per chiarire le modalità di recepimento delle deroghe citate nel PdG Po e nella correlata Direttiva derivazioni. Ad ogni modo, la Direttiva derivazioni disciplina in modo assolutamente chiaro i casi in deroga: <i>“Nel caso di prelievi destinati all'uso potabile, nelle aree di “Esclusione” s'intende sempre ammessa la deroga agli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico in applicazione dell'art. 4.7 della DQA; sono altresì ammesse le derivazioni a scopo idroelettrico per autoconsumo nelle località remote non servite dalla rete elettrica e ove l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale.”</i></p>

Regione Lombardia

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Garantire la coerenza con i piani e programmi della Regione Lombardia elencati nella nota di osservazioni, e cioè</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) 2016 2. Programma Regionale della Mobilità e Trasporti (PRMT), 3. Programma d'azione regionale 2016-2019 per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE, 4. Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino 5. Piano Comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale interregionale Est Sesia che interessa i territori nonché le acque del Piemonte e della Lombardia. 	<p>L'analisi di coerenza esterna è stata condotta nel Rapporto Ambientale rispetto ai Piani e programmi che presentano una stretta attinenza con le finalità ed i contenuti del PTA ed afferenti ad un livello territoriale regionale e distrettuale.</p> <p>In merito ai documenti pianificatori indicati nelle osservazioni, gli Uffici regionali sono a disposizione per affrontare specifiche criticità che venissero segnalate.</p>
<p>Dare evidenza nel Piano di Monitoraggio dei monitoraggi condivisi e unificati con Regione Lombardia.</p>	<p>Accolta</p> <p>L'unificazione dei monitoraggi interregionali è di fatto effettuata in sede di Autorità di Distretto del Po nell'elaborazione del PdG Po. Il Piano di monitoraggio VAS del PTA si basa pertanto su monitoraggi già concordati in questa sede.</p>
<p>Considerare ad elevata protezione oltre al fiume Ticino che attraversa i due parchi regionali omonimi anche i tratti del torrente Agogna, del fiume Po, del fiume Sesia e del torrente Scrivia in prossimità del territorio lombardo.</p>	<p>Respinta</p> <p>Poiché per il Piemonte sono individuati ad elevata protezione i CI che interessano Siti RN2000 aventi forme di tutela di specie ed habitat tramite il divieto (a certe condizioni) di nuove captazioni/derivazione, è eccessivo indicare genericamente quei corpi idrici lombardi senza una disamina puntuale.</p>
<p>Art. 23: verificare l'opportunità di inserire tra le aree ad elevata protezione anche con riferimento alla Riserva della Biosfera della Valle</p>	<p>Accolta</p>

Regione Lombardia

OSSERVAZIONI	ESAME
del Ticino.	Si fa rilevare che il Ticino è già ricompreso all'art 23 comma 1 lett. a) e b).
Valutare opportunità di richiamare I contenuti delle “Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali”.	Accolta Si valuteranno i contenuti delle Linee Guida nell'ambito della revisione del Piano di Monitoraggio VAS del PTA ed eventualmente si procederà ad integrare in medesimo.
Richiamare il d. lgs. 28/2016 per le acque destinate al consumo umano	Risposta Il monitoraggio delle acque potabili non è un argomento di specifica competenza del PTA, che, invece, sviluppa gli aspetti di monitoraggio ambientale delle acque così come richiesto dalla DQA e dal d.lgs. 152/2006.
<p>1. Valutare se la scelta di relazionare gli indicatori ai pilastri invece che alle misure consenta di valutarne appieno l'efficacia</p> <p>2. Integrare gli indicatori del Piano di monitoraggio per la gestione condivisa di “inquinamento di breve durata” o “situazione anomala”</p>	<p>Risposta</p> <p>1. Sarà valutata la fattibilità di relazionare gli indicatori alle misure.</p> <p>2. La valutazione condivisa sarà effettuata all'occorrenza. Non si ritiene fattibile la programmazione a priori di una gestione di eventi occasionali.</p>
In riferimento alle finalità del PTA quali “contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni” e della “sicidità e gestione del rischio idraulico” prevedere e/o approfondire azioni per la manutenzione/pulizia dei corsi d'acqua superficiali.	Respinta La finalità del PTA di “contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della sicidità” (articolo 1 delle Norme) viene perseguita nel quadro del raggiungimento degli obiettivi ambientali di buono stato ecologico. Interpretando il termine di “pulizia dei corsi d'acqua superficiali” nel senso di rimozione di quanto (sedimento o vegetazione in primo luogo) ostacola il deflusso delle acque, questa tipologia di intervento non è coerente con il raggiungimento degli obiettivi ambientali ed è propria di altri atti di pianificazione afferenti alla Difesa del Suolo. Il PTA contribuisce alla mitigazione del rischio idraulico attraverso la riqualificazione morfologica da realizzarsi con interventi integrati di cui al DPCM 28 maggio 2015.

Parco del Monviso

OSSERVAZIONI

ESAME

Art. 39: si propone di adottare la metodologia MesoHABSIM inserendolo formalmente nel PTA come fatto dalla Provincia di Trento.

Risposta

La metodologia del mesohabsim è stata oggetto della redazione da parte di ISPRA di un manuale tecnico operativo pubblicato nel maggio 2017. Il quadro normativo di riferimento della metodologia MesoHABSIM è quindi quello riguardante il monitoraggio e alla valutazione idromorfologica ed ecologica dei corsi d'acqua previsti dalla Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE, WFD) e dalle norme nazionali di recepimento, incluso il più recente decreto direttoriale MATTM n° 29/2017 recante criteri per il rilascio di derivazioni idriche, nonché alla definizione e monitoraggio dell'efficacia delle misure di mitigazione degli impatti sui corsi d'acqua ai fini della pianificazione integrata prevista dalla Direttiva 2000/60/CE e dalla Direttiva Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE), e del monitoraggio degli habitat e delle specie di particolare interesse conservazionistico previsti dalla Direttiva Habitat (Direttiva 1992/43/CEE). Pertanto tale metodologia sarà inserita tra quelle utilizzate per il monitoraggio dei corpi idrici a livello di Autorità di Bacino del Po, al prossimo ciclo di pianificazione, consentendo nel frattempo l'aggiornamento e l'addestramento dei tecnici delle agenzie per l'ambiente che dovranno utilizzarlo.

Art. 23: con riferimento ai siti di Rete natura 2000 si chiede di porre attenzione al mantenimento del dmv nei canali artificiali di interesse storico nel periodo autunnale ed invernale non oggetto di concessione, ovvero alla non messa in secca.

Risposta

La cosa può essere indubbiamente interessante, da valutare nelle aree protette e nei siti individuati in questo senso dai Piani di area dei Parchi, però riteniamo che non possa essere la pianificazione del PTA a definirne le regole per questo tipo particolare di derivazione a "carattere ecologico". Potrebbe rientrare eventualmente in una futura revisione dei regolamenti sui procedimenti istruttori delle concessioni di derivazione e su quelli relativi ai pagamenti dei canoni regionali.

Parco del Monviso

OSSERVAZIONI	ESAME
Art. 41: si ritiene indispensabile una corretta misurazione delle portate e volumi derivati e restituiti complessivamente al corpo idrico (dmv, de, sfiori...).	Respinta L'obbligo della misurazione delle portate prelevate/restituite al corpo idrico è stato stabilito dal regolamento regionale 7/R/2007 e, dalla D.G.R. n. 27-5413 del 24 luglio 2017 per quanto riguarda i misuratori strategici ad uso irriguo, con trasmissione del dato di misura in tempo reale.
Si suggerisce un'integrazione agli indicatori del Piano di Monitoraggio VAS utile a valutare le pressioni sui corpi idrici ai fini del deflusso ecologico.	Accolta L'integrazione è inserita nella revisione del Piano di monitoraggio.

Convenzione Comuni per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e Ambientali

OSSERVAZIONI	ESAME
Art. 24, commi 8: si rinnova la richiesta di estendere a tutte le aree di ricarica il divieto di insediamento di nuove attività di discarica di rifiuti come previsto specificatamente per Valledora.	Vedi la risposta fornita all'analogo quesito posto dalla Provincia di Vercelli.
Si condivide l'affermazione dell'Assessore all'Ambiente riguardo la necessità di inserire nel PRAE il divieto di trasformare le cave presenti in aree di ricarica in discariche.	Vedi la risposta fornita all'analogo quesito posto dalla Provincia di Vercelli.

Comune di Acqui Terme (capofila Convenzione per la gestione associata di funzioni relative alla tutela e salvaguardia delle risorse idriche)

OSSERVAZIONI	ESAME
Si chiede che sia prevista una speciale protezione almeno per le aree di ricariche sottese alle RISE quale quella di Pedrosa-Sezzadio.	Accolta , ne verrà valutata la fattibilità tecnico-scientifica anche in base alle risultanze dello studio che sta conducendo l'EgATO 6
Si propone di ridefinire accuratamente le aree di ricarica afferenti le RISE ed in particolare quella di Pedrosa-Sezzadio sulla base anche degli studi in corso di ATO 6 e di introdurre norme di maggiore tutela.	Accolta , verrà valutata la proposta in corso di definizione da parte dell'EgATO 6.
Si richiede di integrare il primo capoverso di pag. 119 del cap. 5 "Aree Protette" e il terzo capoverso della prima pagina dell'allegato 3 alle norme di Piano.	Accolta con modifica della Relazione e dell'Allegato 3 alle Norme di Piano

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 1 "VCO, PIANURA NOVARESE"	
<p>Allegato 3, par. 2 Norme di Piano: è richiesto il mantenimento dell'individuazione dell'area di riserva del settore centrale del corpo idrico GWB-P1 "pianura Novarese-Biellese-Vercellese" nell'intorno del comune di Mandello Vitta e Castellazzo Novarese (NO), come rappresentata nella Tav. 7 di Piano.</p> <p>Art. 42, è richiesto l'inserimento di una nuova voce dell'elenco di misure a cui gli EgATO devono conformare la propria programmazione per contribuire ad un uso razionale della risorsa idrica, specificamente la progressiva installazione di misuratori per ogni punto di consegna e, laddove tecnicamente possibile, per ogni singola utenza.</p>	<p>Accolta</p> <p>Risposta L'osservazione è condivisibile nel merito ed è stata accolta con integrazione del comma 5, lettera b) anziché nella formulazione proposta</p>

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 2 "BIELLESE, VERCELLESE, CASALESE"	
OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Art. 20, comma 1 e 3: in merito agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane devono essere individuate quali misure e quali limiti impone (DGR 7-10588/2009).</p>	<p>Accolta con modifica dell'art. 27 delle Norme di Piano. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 dell'allegato alla d.g.r. n. 7-10588 del 19 gennaio 2009, si prevede, in funzione della riduzione dell'apporto di nutrienti, che tutti gli impianti esistenti e di nuova realizzazione a servizio di agglomerati aventi un carico generato maggiore di 10.000 a.e. siano dotati di un trattamento più spinto rispetto al secondario ed assicurino entro il 31/12/2021 il rispetto dei limiti di concentrazione allo scarico di cui alla Tab. 2 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006.</p>

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 2 "BIELLESE, VERCELLESE, CASALESE"

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>art. 42, comma 5, a): l'EgATO chiede di riformulare il testo come segue: <i>a) alla progressiva sostituzione delle fonti di prelievo da corpi idrici con compromissioni qualitative o quantitative in atto o <u>particolarmente vulnerabili</u>, nonché delle captazioni tipologicamente inadeguate o comunque economicamente poco sostenibili, <u>specialmente se già sussistono alternative di approvvigionamento.</u></i></p>	<p>Accolta, si ritiene condivisibile la specificazione, tra le motivazioni di sostituzione di una fonte di prelievo, della particolare vulnerabilità della fonte stessa.</p> <p>Respinta, nella parte che specifica la sussistenza di alternative di approvvigionamento, in quanto la precisazione è la condizione imprescindibile per poter procedere alla progressiva sostituzione delle fonti compromesse.</p>

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 3 "TORINESE"

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Allegato 3, par. 2 Norme di Piano: è richiesta l'integrazione della Tav. 7 di Piano con:</p> <ul style="list-style-type: none">- le aree già destinate a prelievi potabili di importanza strategica da preservare e che si prevede di incrementare, tra cui le parti alte dei bacini idrografici dei torrenti Stura di Val Grande e Stura di Ala, il bacino di Pian della Mussa in dx e sx del torrente Stura in comune di Balme, il bacino afferente alla diga di Rochemolles in comune di Bardonecchia.- le aree oggetto di prelievo di interventi di grande infrastrutturazione acquedottistica programmati nel Piano d'Ambito negli anni futuri, tra cui la	<p>Accolta</p>

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 3 "TORINESE"

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>parte alta del bacino del torrente Pellice.</p> <p>È inoltre chiesta un'attenta valutazione delle zone di riserva inserite nella tav. 8 del PTA vigente e non più riproposte nell'attuale tav. 7 nonché la specificazione nelle Norme di Piano che eventuali concessioni per usi diversi dal potabile nelle zone di riserva vengano assentite a titolo precario.</p> <p>Art. 32, si chiede di specificare che non rientrano nelle competenze del servizio idrico integrato le attività di raccolta delle acque meteoriche connesse alla difesa idrogeologica del territorio.</p> <p>Fanghi di depurazione: è chiesto l'inserimento di una apposita norma inerente lo smaltimento dei fanghi di depurazione prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.</p>	<p>Risposta La problematica è nota e sono condivisi gli orientamenti di ordinaria esclusione dal perimetro del s.i.i. della gestione delle acque di dilavamento delle superfici impermeabili del tessuto urbano. Si ritiene che l'articolo nella sua articolazione attuale risponda alla richiesta.</p> <p>Respinta Il tema dei fanghi di depurazione sarà oggetto di specifica trattazione nell'ambito della pianificazione dei rifiuti.</p>

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 4 "CUNEESE"

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Art. 24 Zone di protezione: è richiesta l'integrazione dell'Allegato 3 alle Norme di Piano e della Tav. 7 di Piano come descritto nella nota di osservazioni e negli elaborati grafici allegati.</p>	<p>Accolta</p>

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 4 "CUNEESE"

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Concessioni a derivare ad uso potabile: l'EgATO chiede che venga prevista una procedura semplificata per le concessioni ad uso potabile ed il riconoscimento a fini concessori del valore cogente degli atti di programmazione d'Ambito, come descritto nella nota di osservazioni.</p> <p>Art. 25 Aree di salvaguardia: l'EgATO solleva la criticità della delimitazione delle aree di salvaguardia in aree montane, laddove la perimetrazione entrerebbe in conflitto con l'utilizzo zootecnico estivo dei territori. Richiesta di armonizzare gli aspetti attuativi della norma.</p>	<p>Respinta Perché giuridicamente le conferenze dei servizi del procedimento concessorio in capo alla Provincia/Città Metropolitana e del procedimento approvativo da parte dell'EgATO vanno mantenute distinte.</p> <p>Accolta Tale criticità verrà presa in considerazione nell'ambito delle disposizione attuative del Piano (revisione RR15/R 2006)</p>

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 5 "ASTIGIANO, MONFERRATO"

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Art. 24 Zone di protezione: è richiesta l'integrazione dell'Allegato 3 alle Norme di Piano e della Tav. 7 di Piano come descritto nella nota di osservazioni e negli elaborati grafici allegati.</p> <p>Portata massima: è richiesto di inserire nel Piano linea interpretativa secondo la quale la portata massima di concessione dovrebbe essere assunta pari al valore reale di portata emunta.</p> <p>Richiesto inoltre il riconoscimento del concetto di "portata emunta dal campo-pozzi", in alternativa alla portata del singolo pozzo, per</p>	<p>Accolta</p> <p>Accolta Nell'ambito delle disposizione attuative del Piano le proposte verranno prese in considerazione.</p>

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 5 "ASTIGIANO, MONFERRATO"

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>consentire la rotazione e la variazione delle portate realmente emunte dai diversi pozzi.</p> <p>Art. 32 Acque meteoriche: si chiede una revisione delle Norme, come da testo proposto.</p>	<p>Accolta Con ulteriori modifiche introdotte dagli uffici regionali.</p>

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 6 "ALESSANDRINO"

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Relazione generale, pag. 57: sono proposte due linee di intervento, una a carattere normativo per consentire e facilitare lo smaltimento/recupero dei fanghi; l'altra a carattere strutturale agevolando nuove linee di finanziamento la realizzazione di impianti per il trattamento dei fanghi. Proposta istituzione di un tavolo tecnico.</p> <p>Art. 24 Zone di protezione: si chiede di specificare che l'areale interessato da eventuali nuovi dati per l'aggiornamento della perimetrazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi può anche essere a scala di ATO, dove non coincidente con la provincia.</p>	<p>Respinta Il tema dei fanghi di depurazione sarà oggetto di specifica trattazione nell'ambito della pianificazione dei rifiuti. In tale contesto sarà valutata l'opportunità di istituire un tavolo tecnico.</p> <p>Accolta</p>

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 6 "ALESSANDRINO"

OSSERVAZIONI

ESAME

Si chiede anche che per la perimetrazione delle aree di ricarica siano considerati due ulteriori elementi: le modalità di alimentazione del corpo idrico sotterraneo e l'utilizzo che viene riservato all'acquifero a valle.

Si chiede di inserire tra i costi ambientali della tariffa del servizio idrico una misura di compensazione per l'imposizione di restrizioni e vincoli sul territorio.

Respinta, per quanto riguarda il primo criterio, perché non è tecnicamente sostenibile e non si coglie il nesso tra le diverse modalità di alimentazione dell'acquifero e le misure di tutela da applicare.

Risposta, per quanto riguarda il secondo criterio, esso verrà eventualmente valutato a seguito delle risultanze dello studio che l'EgATO sta predisponendo.

L'osservazione riguardante la misura di compensazione esula dal campo di applicazione del PTA.

Accademia di Agricoltura di Torino	
OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Vulnerabilità dei corpi idrici:</p> <p>1. si ritiene che ai consorzi irrigui vada riconosciuto il ruolo di salvaguardia idraulica del territorio attraversato dal reticolo irriguo e per tanto sia previsto un riconoscimento economico (ad es. una quota parte della tariffa d'ambito);</p> <p>2. si ritiene che i consorzi debbano essere coinvolti nella programmazione delle misure relative ai recapiti in corpi idrici artificiali, prevedendo ad esempio la partecipazione insieme ai comuni a stipule di convenzioni con il SII (ad es. art. 32, c. 2 NTA).</p>	<p>1. Respinta</p> <p>In quanto la disciplina della tariffa del servizio idrico esula dalle competenze del Piano.</p> <p>Situazioni della fattispecie descritta derivano da un uso improprio, fino al recente passato, da parte dei Comuni del reticolo idrografico naturale e/o artificiale quale recettore di scarichi domestici e di pubblica fognatura.</p> <p>A risoluzione di tali situazioni i gestori del servizio idrico integrato stanno intervenendo attraverso piani di risanamento che mirino ad una ottimale gestione degli scarichi fognari, che, previo idoneo trattamento, sono preferibilmente indirizzati nel reticolo idrografico naturale.</p> <p>2. Risposta</p> <p>Solo per i Comuni, titolari delle infrastrutture di fognatura bianca, pare corretto prevedere la possibilità di affidare con convenzione la gestione di tali opere del demanio comunale al gestore della rete fognaria.</p>
<p>L'imposizione di fasce tampone se non governata potrebbe portare ad avere imponenti fasce boscate in fregio anche a corsi d'acqua dalla esclusiva vocazione irrigua.</p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Il principio è quello di non contaminare direttamente l'acqua con inquinanti di origine agricola come nutrienti e prodotti fitosanitari. Si può valutare nelle disposizioni attuative se e dove risulti opportuno il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea lungo i ci artificiali, con particolare attenzione a quelli arginati, tenendo conto delle difficoltà per la gestione dei canali stessi, con un'analisi caso per caso. L'area di pertinenza, in assenza di vegetazione spontanea, può anche essere costituita da un prato, una foraggera, un erbaio; queste tipologie di gestione delle aree di pertinenza consentono un agevole accesso al canale artificiale per l'eventuale manutenzione e gestione.</p> <p>La norma prevede anche la gestione della vegetazione spontanea.</p>

Accademia di Agricoltura di Torino

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Il divieto di utilizzi di fitosanitari lungo gli argini nelle zone risicole rappresenta un limite per tutto il reticolo minore, più che di divieto si dovrebbe parlare di governo; si evidenzia anche il problema della transitabilità delle sponde.</p>	<p>Respinta</p> <p>Il divieto riguarda solo gli argini delle camere di risaia frontisti dei 19 corpi idrici che ricadono in area risicola, i quali a loro volta fanno parte degli 81 CI sui quali si intende applicare prioritariamente la misura, in quanto non raggiungono l'obiettivo di qualità.</p> <p>Si puntualizza che tra le prescrizioni supplementari contemplate sulle etichette di molti formulati commerciali è già previsto l'obbligo di rispettare una fascia non trattata di ampiezza variabile dai corsi d'acqua.</p> <p>La gestione degli argini di risaia senza l'uso di prodotti fitosanitari è, inoltre, già una prassi per alcune aziende risicole convenzionali e si prevede di individuare una di queste come azienda dimostrativa.</p>
<p>Per quanto riguarda la gestione dei sistemi irrigui deve essere accettato dalla regione un ruolo attivo di ANBI nella stesura delle norme attuative</p>	<p>Accolta</p> <p>La Regione Piemonte ha da sempre condiviso col comparto agricolo le disposizioni attuative in tema di nitrati e di prodotti fitosanitari.</p> <p>Si propone ad ANBI di far parte della Commissione riso.</p>
<p>Si concorda con il principio "chi inquina paga" a patto che l'imposizione sia equamente ripartita tra tutti i responsabili.</p>	<p>Risposta</p> <p>L'attività regionale volta all'attuazione dei principi dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE tiene conto delle indicazioni nazionali già emanate (LG 39/2015) e di quelle in corso di definizione come richiesto dalla normativa vigente. Ciò premesso, la proposta metodologica regionale di revisione del sistema dei canoni tiene conto dell'impatto dei diversi settori di impiego e si basa su misure standardizzate, a livello nazionale e di bacino padano, rispondenti alla stessa direttiva comunitaria ed agli atti di recepimento nazionali. Tale aspetto sarà comunque ulteriormente valutato in fase di prosecuzione dei lavori.</p>
<p>Art. 39: - si chiede di determinare il dmv/de non solo come portata da rilasciare a valle delle derivazioni ma come quella da</p>	<p>Respinta</p> <p>Le modalità di determinazione del dmv/de sono definite dalla normativa in vigore. La valutazione richiesta è di difficile attuazione da parte degli Uffici Istruttori deputati al</p>

Accademia di Agricoltura di Torino

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>mantenere nei corpi idrici significativi, effettuando una valutazione complessiva per tratto e non puntuale che tenga conto specificatamente anche degli scambi tra acque superficiali e subalveo;</p> <p>- si chiede di valutare attentamente la possibilità di inserire alcuni corpi idrici tra quelli in deroga dagli obiettivi ambientali.</p>	<p>calcolo del valore di dmv/de in fase di rilascio della Concessione a derivare.</p> <p>Per quanto attiene le modalità di svolgimento dei controlli, da parte delle Province/Città metropolitana, si fa presente che la Regione non ha mai rinunciato a svolgere il proprio ruolo di indirizzo, volto ad omogeneizzare l'attività ispettiva. Allo stesso tempo, occorre tenere in conto che tutte le competenze in materia di prelievi è stata trasferita alle Province/Città metropolitana, le quali la esercitano nell'ambito della propria autonomia istituzionale.</p> <p>Accolta</p> <p>Nell'ambito di quanto prevede, al riguardo delle deroghe agli obiettivi ambientali, la Direttiva 2000/60.</p>
<p>Art. 40:</p> <p>- si chiede di partecipare al gruppo di lavoro previsto dal comma 9 ai fini della predisposizione del documento programmatico di cui al comma 8;</p> <p>- sarebbe opportuno parallelamente agli incontri dell'Osservatorio distrettuale sugli utilizzi idrici attivare tavoli tra enti ed utilizzatori per i sottobacini interessati da carenza idrica .</p>	<p>Accolta</p> <p>L'art. 40, comma 9 già prevede che il gdl possa rapportarsi con altre strutture regionali ovvero altri soggetti pubblici o privati.</p> <p>Parzialmente accolta</p> <p>Le crisi idriche locali possono essere affrontate e gestite nell'ambito dell'Osservatorio distrettuale, senza la necessità di istituzionalizzare un Osservatorio Regionale</p>
<p>Art. 42: si parla di riuso delle acque reflue depurate senza far cenno alla proposta di regolamento UE sui requisiti minimi per il riutilizzo ai fini irrigui.</p>	<p>Risposta</p> <p>Il PTA incentiva il riuso delle acque reflue depurate quale misura per l'uso razionale della risorsa idrica, non è tuttavia la sede per l'analisi critica delle proposte di norme e regolamenti di riferimento a livello comunitario e/o nazionale.</p>
<p>Misura KTM08-P3-b038: si evidenzia che l'obiettivo di misurare il 70% dei volumi irrigui entro il 2019, oltre ad essere estremamente ambizioso non è accompagnato da un sostegno economico.</p>	<p>Risposta</p> <p>L'obbligo della misurazione delle portate prelevate/restituite al corpo idrico è stato stabilito dal regolamento regionale 7/R/2007. Dal 1 luglio 2015 tutti i prelievi in atto devono essere dotati degli strumenti di misura. Non è possibile erogare finanziamenti</p>

Accademia di Agricoltura di Torino

OSSERVAZIONI	ESAME
	pubblici per obblighi derivanti da leggi/regolamenti.
<p>Con riferimento all'obiettivo dell'equilibrio del bilancio idrico, nel PTA si riprendono le misure relative alla riduzione del 5% dei prelievi ed all'applicazione del DE ma si fa appena cenno alle politiche settoriali cointeressate come ad es. quelle che mirano all'introduzione delle tecnologie per l'agricoltura di precisione; è inoltre necessario ricorrere all'accumulo di acque mediante la costruzione di invasi; va altresì valutato con attenzione il ricorso a metodi di irrigazione innovativi in funzione degli areali e delle colture.</p>	<p>Respinta</p> <p>L'Autorità di Bacino del fiume Po indica nella riduzione del 5% un obiettivo da raggiungere sulla scala complessiva del bacino padano non con una decurtazione prestabilita per ogni singola derivazione all'atto del rinnovo.</p> <p>Il procedimento istruttorio di contestuale rinnovo/revisione delle grandi derivazioni per asta tiene conto delle effettive idroesigenze dei Consorzi in funzione delle colture irrigue in atto e delle variazioni delle superfici comprensoriali.</p> <p>I Consorzi che rispetto i titoli irrigui originari non hanno variato dimensione e ordinamenti colturali hanno mantenuto i preesistenti titoli irrigui di concessione, mentre i comprensori la cui consistenza dell'idroesigenza è, anche a fronte del miglioramento dell'efficienza delle tecniche del trasporto e della distribuzione dell'acqua irrigua, diminuita hanno razionalizzato i loro titoli di prelievo in funzione delle loro reali necessità.</p> <p>Si ritiene che quanto riportato nel PTA (art. 40) sia sufficiente a rispondere all'esigenza di affrontare il complessivo riequilibrio del bilancio idrico regionale. In particolare, la realizzazione di nuove capacità d'invaso deve essere perseguita a valle delle azioni di cui ai commi a)-e). Sul piano tecnico, la realizzazione di nuove capacità d'invaso, deve essere necessariamente inquadrata nell'ambito delle attività previste dallo studio programmatico di cui al comma 8. Inoltre, tenuto conto dell'impatto economico/ambientale/sociale degli interventi strutturali, la previsione degli stessi, sul piano amministrativo, deve superare la fase di VAS, ottenere l'adozione della Giunta regionale e l'approvazione del Consiglio regionale.</p> <p>La Regione Piemonte, comunque, ha favorito la realizzazioni d'interventi finalizzati a creare capacità di accumulo da utilizzare a livello consortile anche utilizzando i fondi del PSR</p> <p>All'articolo 42 comma 10 del PTA è evidenziato come Il risparmio idrico in agricoltura è</p>

Accademia di Agricoltura di Torino

OSSERVAZIONI	ESAME
	conseguito mediante la promozione della diffusione di tecniche di uso dell'acqua a basso impatto sulla risorsa idrica.
<p>Art. 33:</p> <p>1. si evidenzia che il mantenimento/ripristino della vegetazione spontanea o fasce tampone lungo i corsi d'acqua artificiale non può essere assicurato in quanto mal si coniuga con le esigenze di manutenzione e gestione;</p> <p>2. si evidenzia che eseguire interventi di ingegneria naturalistica al posto delle impermeabilizzazioni risulta in contrasto con il risparmio idrico elemento di condizionalità ex ante;</p> <p>3. si chiede di inserire i consorzi di irrigazione e bonifica tra i soggetti attuatori delle misure e in particolare della misura KTM02-P2- a009.</p>	<p>Risposta</p> <p>1, 2. Gli interventi di ingegneria naturalistica permettono di limitare significativamente le perdite per filtrazione lungo i canali, migliorando l'efficienza del trasposto della risorsa idrica, e al medesimo tempo consentono il mantenimento della biodiversità degli ambienti ripariali. Al contempo l'impermeabilizzazione completa dei canali non consentirebbe più l'alimentazione della falda, che risulta determinante specialmente a valle dell'areale risicolo. Questa stessa associazione (ANBI) ha più volte sottolineato l'importanza delle perdite attraverso le infrastrutture irrigue e i metodi di irrigazione per il mantenimento dell'equilibrio tra gli acquiferi e le acque superficiali.</p> <p>Accolta</p> <p>3. Sarà modificata la scheda misura in tal senso.</p>
<p>Misure KTM0506-P4-a113 e KTM06-P4-a023: osservazioni sulle misure previste dai programmi di gestione dei sedimenti.</p>	<p>Risposta</p> <p>Il Programma di gestione dei sedimenti, oggi previsto dall'articolo 117 comma 2-quater del d.lgs 152/2006, ha la finalità di coniugare la riduzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali e per ciò è uno strumento di gestione dei corsi d'acqua inserito in entrambi i Piani distrettuali, il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po ed il Piano di gestione del rischio alluvione. La redazione del Programma di gestione dei sedimenti è basata su approfondimenti di carattere idraulico, morfologico ed ecologico estesi a porzioni significative di corso d'acqua ed è sottoposto alla valutazione ambientale strategica che ne favorisce la condivisione con il territorio.</p>

CNR (ISE)

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Relazione di incidenza, tabella 2:</p> <p>1. si riscontrano imprecisioni per il sito RN 2000 IT 1140011 (Val Grande): i torrenti Cannobino e San Giovanni non afferiscono al sito RN2000;</p> <p>2. si evidenziano inoltre imprecisioni rispetto alla classificazione del tipo di scorrimento.</p>	<p>Risposta</p> <p>1. Il corpo idrico T. San Giovanni è in effetti incluso nel sito RN2000 poiché esso comprende non solo l'asta del torrente San Giovanni ma anche i suoi affluenti (procedura di accorpamento descritta al capitolo 2 della Relazione Generale), quale ad esempio il rio Val Ganna; in merito al torrente Cannobino, questo non interseca il sito RN2000, ma l'estrazione automatica dei dati ha compreso anche i corpi idrici entro un buffer di 1 km dal sito tutelato, per includere la situazione in cui il sito RN2000 è a valle lungo il corpo idrico. Cautelativamente sono stati però esaminati anche quelli in cui il sito è localizzato a monte del corpo idrico.</p> <p>2. La tipizzazione dei corpi idrici, che comprende anche l'identificazione del tipo di scorrimento, è definita dalla norma nazionale di attuazione della direttiva comunitaria (d.lgs. 152/2006 e decreti attuativi).</p>
<p>Tavola di piano 1: nella tavola il territorio del VCO è suddiviso in due bacini, Toce e Ticino; in realtà i bacini sono di più, tanto da potere essere considerati sottobacini e trattati nel PTA.</p>	<p>Risposta</p> <p>La definizione dei bacini e sottobacini idrografici utilizzati in cartografia corrisponde alle delimitazioni condivise già in sede di bacino padano per l'elaborazione del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po. Il PTA ha comunque preso in considerazione, sia in fase di caratterizzazione ambientale sia in fase di programmazione delle misure, tutti i corpi idrici individuati nel territorio interessato.</p>
<p>Tavola 6 di piano: il Rio Pogallo viene indicato come corpo idrico di riferimento, inserendo però erroneamente nella carta un tratto del torrente San Bernardino.</p>	<p>Accolta</p> <p>Si è accertato che il corpo idrico deve terminare alla confluenza con il rio di Val Grande. Si procede quindi alla correzione sia della Tavola 6 di Piano sia della Tabella 2.2 della Relazione Generale.</p>
<p>Si pone il quesito se non siano stati valutati i siti di riferimento per i corpi idrici lacustri in Piemonte.</p>	<p>Risposta</p> <p>Gli esiti delle classificazioni del sessennio 2009-2014 per i corpi idrici</p>

CNR (ISE)

OSSERVAZIONI

ESAME

lacustri consentirebbero di individuare, non essendovi alcun lago in stato "ELEVATO", solamente siti di riferimento "parziali" (per specifici EQB), in un set limitato di laghi piemontesi. Tuttavia, in relazione allo stato ecologico, è stato concordato con ARPA Piemonte che, essendo tuttora incompleto ed in continuo aggiornamento il quadro degli indici e delle metriche relative alle componenti biologiche ai sensi della DQA, nonché dei contaminanti nelle matrici biotiche ai sensi della Dir. 39/13/UE, alla luce della insussistenza di laghi con Stato ecologico "Elevato" e della presenza di laghi in Stato ecologico "Buono" ma con grado di confidenza basso o medio-basso, fosse cautelativamente più corretto non individuare siti di riferimento fra i corpi idrici lacustri piemontesi, al fine di non ritrovarsi a dover giustificare formalmente l'esito di indicizzazioni e classi che potrebbero venirsi a trovare in netta antitesi tra loro (elevato/buono vs. sufficiente/scarso) a fronte di un'analisi delle pressioni che, peraltro, non fornisce indicazioni dirimenti al riguardo. Inoltre fra i corpi idrici nelle migliori condizioni ecologiche, come ovvio, si possono annoverare anche alcuni invasi di montagna (Rochemolles, Bruno) il cui set parametrico di valutazione è tuttavia ridotto, ai sensi del D.M. 260/2010 (Indici LTLecco e IPAM-fitoplancton) e non è ovviamente "di riferimento" rispetto alla condizione dei laghi naturali, traducendosi in un Potenziale Ecologico e non in uno Stato Ecologico. In tale novero è stato fatto rientrare il lago d'Antrona, sino al 2010 considerato "lago naturale" in stato ecologico "buono", e successivamente (PdGPo 2015) individuato quale "Corpo Idrico Fortemente Modificato", sulla base di nuove informazioni disponibili circa le significative variazioni operative di livello rese note dal gestore.

In considerazione della tabella di coerenza interna riportata nel rapporto ambientale, considerando tra gli obiettivi specifici il D3 "Colmare le lacune conoscitive e costituire una rete della conoscenza multidisciplinare" si chiede per tutta l'area del bacino imbrifero del Lago

Parzialmente accolta

L'applicabilità al bacino del lago Maggiore delle KTM13-P1-b046 e KTM14-P1P2-b091, per quanto riguarda il Piemonte, non è prevista in quanto, in base al modello concettuale degli acquiferi piemontesi definito

CNR (ISE)

OSSERVAZIONI

ESAME

Maggiore l'applicazione delle seguenti misure:

KTM13-P1-b046

KTM14-P1P2-b091

KTM14-P3-a071

prima del PTA 2007, non sussistono acquiferi profondi afferenti al lago dal versante piemontese, né pertanto possono esservi individuate aree di ricarica di detti acquiferi. Per quanto concerne la necessità di un quadro conoscitivo complessivo inerente la circolazione superficiale e sotterranea nel bacino del lago Maggiore si ritiene che essa sia condivisibile ed auspicabile, benché estremamente complessa: tuttavia un bilancio idrico del sistema, anche al livello di grossolana stima quali-quantitativa, dovrebbe comportare la valutazione di tutto il bacino del Fiume Ticino e degli altri bacini idrografici collegati al lago Maggiore e potrebbe quindi essere definito solamente a scala interrregionale e transnazionale, e quindi il solo ambito in grado di affrontare tale compito sarebbe la Commissione Internazionale per la protezione delle Acque Italo Svizzere (CIPAIS).

Rapporto ambientale pag. 25: si osserva che i corsi d'acqua del bacino imbrifero del Lago Maggiore sono tutti in qualità buona (cartina); in base a studi effettuati dal CNR risultano presenti invece pesanti alterazioni idromorfologiche in molti tratti dei principali affluenti del Toce.

Risposta

La Regione Piemonte ha impostato il protocollo di monitoraggio e la conseguente classificazione sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale. Questa specifica le modalità operative e le metodologie da applicare, mentre la scelta degli indicatori è subordinata alla ricognizione delle pressioni che agiscono sul corpo idrico effettuata dalle Regioni. Gli approfondimenti relativi agli aspetti idrologici e morfologici tramite il ricorso all'indice IARI (indice di alterazione del regime idrologico) e IQM (indice di qualità morfologica) sono condotti progressivamente sui corpi idrici monitorati appartenenti alla rete base, ma hanno rilievo nella classificazione solo per la conferma dello stato elevato; diversamente essi sono considerati elementi di qualità a supporto, utili per evidenziare criticità e definire misure di risanamento. In merito ai corpi idrici dell'area indicata, è stato condotto il monitoraggio idrologico e morfologico sui seguenti: Toce, Ovesca, Strona di Omegna, Devero, Anza, Fiumetta, Pogallo, Loana, San Giovanni d'Intra, Falmenta.

CNR (ISE)

OSSERVAZIONI

ESAME

Nell'attuale classificazione dello stato ecologico relativa al sessennio 2009-2014 non è stato considerato l'elemento di qualità fauna ittica che potrebbe in futuro meglio evidenziare le alterazioni idromorfologiche. A tal riguardo vi è da sottolineare che non tutti gli EQB previsti dalla DQA possono risultare sempre adeguati indicatori delle singole pressioni esistenti, se valutati uno ad uno: un monitoraggio incompleto e privo di una o più componenti biologiche comporta pertanto un grado di confidenza spesso basso o medio-basso nella classificazione.

Facendo riferimento agli obiettivi specifici del PdGPO, si chiede particolare attenzione e approfondimenti per i corsi d'acqua e i laghi afferenti al bacino imbrifero del Lago Maggiore in riferimento alle misure:

KTM06-P4-a020

KTM07-P3-a029

KTM26-P5-a105

KTM14-P4-a049

KTM14-P4-b084

KTM14-P5-a054

KTM26-P5-a107

Si chiede inoltre di rivedere le priorità di monitoraggio dei corsi d'acqua e dei laghi mettendo in priorità 1 tutto quello che si trova nel bacino del fiume Toce e in priorità 2 gli altri affluenti del Lago Maggiore

Risposta

La Regione Piemonte orienta la propria azione, estesa all'intero territorio di competenza, prioritariamente alla risoluzione delle criticità più rilevanti emerse dall'analisi delle pressioni e dal monitoraggio. Si ricorda che in aggiunta il bacino del lago Maggiore è oggetto di specifica attenzione nell'ambito della CIP AIS.

In merito alla richiesta di definire soggetti attuatori, costi e finanziamento delle misure del PTA, questi sono precisati nell'elaborato Programma delle Misure di Piano.

In merito alla revisione delle priorità del monitoraggio, il programma di monitoraggio ai fini del controllo dello stato e della classificazione si svolge in modo continuativo sui corpi idrici fluviali e lacustri che presentano il sito di monitoraggio e non prevede l'individuazione di priorità nel suo svolgimento. Del resto la DQA stessa non prevede l'individuazione di "priorità nell'attività di monitoraggio" dei CI, una volta individuati. Solo il rilievo degli indici IQM e IARI, più impegnativo, è organizzato sulla base di priorità (KTM14-P4-a049), ed è stato già condotto su diversi corsi d'acqua dell'area indicata (Toce, Ovesca, Strona di Omegna, Anza, Devero, Fiumetta, Pogallo, Loana, San Giovanni d'Intra, Falmenta).

CNR (ISE)

OSSERVAZIONI

ESAME

In relazione ai cambiamenti climatici si riportano alcune osservazioni alle seguenti misure:

KTM0506-P4-a113

KTM06-P4-v027

KTM08-P3-a034

KTM14-P3-b081

KTM14-P3-a050

Si rileva inoltre che l'unica misura specifica sull'adattamento ai cambiamenti climatici è la KTM24-P3-b102, mentre sarebbe opportuno inserire anche altre misure specifiche.

Risposta

KTM0506-P4-a113: si ritiene condivisibile l'affermazione che la riduzione del dissesto idrogeologico e del dilavamento dei suoli sia necessaria misura preventiva per la salvaguardia del territorio; tuttavia tale materia non è competenza della pianificazione in esame.

KTM08-P3-a034: la misura volta alla realizzazione di capacità di accumulo o all'utilizzo di laghi di cava lungo le aste fluviali è una delle diverse soluzioni finalizzate a consentire di disporre di una riserva di risorsa idrica nei momenti in cui risulta insufficiente l'approvvigionamento dai corpi idrici superficiali naturali. Le perdite dovute all'evaporazione nella stagione estiva interessano in ogni caso tutte le acque superficiali e tale metodo di accumulo della risorsa non contrasta in alcun modo con quanto prospettato dal CNR nelle sue osservazioni. Le acque accumulate non impediscono alla pioggia di infiltrare il terreno e al DMV di scorrere nei corsi d'acqua.

KTM14-P3-b081 : sul piano teorico, una corretta gestione della risorsa idrica che tenga conto degli utilizzi contemporanei, dei servizi ecosistemici e del cambiamento climatico, è condivisibile per la sua particolare importanza. Dal punto di vista operativo è di difficile attuazione.

KTM14-P3-a050: si condivide l'osservazione relativa all'esigenza di un'analisi più generale della regola di gestione del lago Maggiore con la considerazione aggiuntiva che quanto si sta sperimentando non è, a rigore, un adattamento dei comportamenti/interessi antropici ai mutamenti climatici, ma, di fatto una modulazione della gestione di due importanti corpi idrici (L. Maggiore e Fiume Ticino), quindi un ulteriore adattamento del regime degli stessi, al fine di poter mantenere quanto più possibile inalterati o preservati i sopracitati comportamenti/interessi antropici: in questo senso vi è il rischio che si tratti comunque di una battaglia persa,

CNR (ISE)

OSSERVAZIONI

ESAME

con interventi di modesto peso complessivo, e tuttavia potenziali effetti ambientali indotti, contro fenomeni che potrebbero risultare, già in pochi anni, soverchianti e i quali richiederebbero una revisione complessiva e soprattutto modulabile nel tempo di tutta la gestione del sistema idrico in esame. Pertanto si ritiene che l'approccio di una Valutazione di Impatto Ambientale, impostata sul concetto di "progetto", per sua natura statico e non modulabile, possa non essere efficace nel caso in esame.

KTM24-P3-b102: si ritiene che con l'inserimento della misura specifica (KTM24-P3-b102), con quanto riportato nel capitolo 6 e nel capitolo 8 della Relazione generale e nell'allegato 3 alla stessa, con la formulazione dell'articolo 40 delle Norme di Piano nonché con l'inserimento della tabella di correlazione tra misure PTA e misure PNACC, la tematica dell'adattamento ai cambiamenti climatici sia sufficientemente sviluppata.

Sintesi non tecnica, tabelle di correlazione tra fattori ambientali e socio economici e pilastri di intervento: sono da inserire le crocette su tutta la riga che riporta l'intestazione "servizi ecosistemici" e sulla colonna "P4-servizi ecosistemici ...".

Risposta

Non sono state individuate interazioni significative, positive o negative, delle misure di cui al pilastro 1 *Depurazione delle acque reflue e qualità chimica delle risorse idriche* ed al pilastro 3 *Riequilibrio del bilancio idrico, carenza e siccità nei corpi idrici* sulla componente ambientale *servizi ecosistemici* descritti nel Rapporto Ambientale al paragrafo 5.1.7. In relazione al tematismo "Componenti socioeconomiche" si ritiene che gli effetti dall'applicazione delle misure di cui al pilastro 4 *Servizi ecosistemici e qualità idromorfologica e biologica dei corpi idrici* siano meno significativi rispetto agli altri. A tal riguardo l'analisi è sviluppata nel paragrafo 5.1.8 *Componenti socio-economiche del Rapporto Ambientale*.

Politecnico di Torino

OSSERVAZIONI	ESAME
Art. 41: si rileva la necessità di specificare meglio le modalità con cui la misurazione delle portate e dei volumi derivati e restituiti o scaricati deve essere effettuata.	Respinta Le modalità della misurazione delle portate prelevate/restituite al corpo idrico sono state definite dal regolamento regionale 7/R/2007. Inoltre, con D.G.R. n. 27-5413 del 24 luglio 2017 Allegato 1 sono stati individuati i soggetti, la tempistica e la modalità per l'installazione dei misuratori sul sistema dei canali irrigui.
Art. 39: si propone di adottare la metodologia MesoHABSIM inserendola formalmente nel PTA.	Vedi risposta sopra riportata allo stesso quesito posto dal Parco del Monviso
Relazione generale – pag. 222: sarebbe opportuno recuperare quanto emerso dallo studio commissionato dalla Regione Piemonte (Claps et al., 2007) valutando l'opportunità di aggiornarlo, anche alla luce dell'avvio di altre previsioni di costruzione di capacità di invaso, quale ad esempio Serra degli Ulivi nel cuneese.	Accolta In fase di attuazione del PTA, lo studio citato verrà tenuto in debita considerazione e verrà, altresì, valutata l'opportunità di un suo aggiornamento.
Paragrafo 8.3.1 - Progetti europei: all'elenco riportato nel documento sarebbe opportuno aggiungere il progetto RENERFOR, di stretta attinenza con le tematiche del PTA.	Risposta Si concorda che il progetto RENERFOR affronta anche tematiche inerenti la risorsa idrica infatti i suoi risultati sono stati utilizzati per stilare le "Linee guida per la valutazione e il monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con l'ecosistema fluviale" (DGR 28-1194 del 16 marzo 2015). Il PTA tuttavia, avendo ciclicità sessennale, riporta unicamente progetti i cui risultati sono ancora in itinere
Tematica dei cambiamenti climatici: all'interno del Programma di Misure compare una sola misura relativa alla predisposizione del Piano di Gestione delle Siccità (misura KTM24-P3-b102); sarebbe auspicabile che la Regione Piemonte sviluppasse anche localmente la tematica avviando, per esempio, delle attività di ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze. Sarebbe necessario inoltre approfondire le conoscenze sugli approcci quantitativi alla pianificazione e gestione della risorsa idrica in presenza cambiamenti climatici e formulare linee	Accolta Si concorda sul fatto che questo è senz'altro un interesse della Regione Piemonte, la questione sarà approfondita nelle fasi di attuazione del PTA.

Politecnico di Torino

OSSERVAZIONI

ESAME

guida per la loro trattazione in ambito progettuale.

UNITO – Dip. Di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

OSSERVAZIONI

ESAME

Relazione generale:

- pag. 67 ultimo capoverso: si evidenzia che parte dei prelievi ad uso irriguo vengono restituiti, mentre dal testo attuale si evince che solamente i prelievi ad uso industriale prevedono una certa restituzione; sarebbe corretto estendere il concetto anche a parte dei prelievi irrigui?

Risposta

L'osservazione è condivisibile, tuttavia le restituzioni dei prelievi irrigui non sono state esplicitate, come per altri usi, in quanto, generalmente, poco significative. D'altro canto la norma relativa alla quantificazione delle restituzioni prevede la loro misurazione solo quando recapitano in corpo idrico.

Relazione generale:

- pag. 207, prima colonna (elenco KTM): come mai si cita la pesca sia nella KTM19 che nella KTM20? La KTM19 è solo in ambito ricreativo?

Risposta

L'elenco delle KTM e la relativa definizione è contenuta nei documenti comunitari prodotti dall'Unione europea per l'elaborazione dei Piani di gestione delle acque di tutti gli stati membri. L'elenco è stato quindi utilizzato per l'elaborazione del PdG Po e ovviamente anche per i PTA regionali. Tuttavia per il nostro territorio non si è ravvisata la necessità di prevedere misure specifiche afferenti a queste due KTM. Si condivide, in ogni caso, l'interpretazione secondo la quale la KTM 19 è rivolta a monitorare specificatamente l'uso ricreativo.

UNITO – Dip. Di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Relazione generale:</p> <p>- pag. 70 colonna dx, terzo cpv: sarebbe opportuno spiegare cosa si intende per “sistema acquifero profondo”.</p>	<p>Respinta: la definizione è riportata al comma 4 dell’articolo 2 della L.R. 22/96 e s.m.i.</p>
<p>Relazione generale:</p> <p>- pag. 243 prime due righe: in luogo di “fitosanitari” utilizzare sempre “prodotti fitosanitari” (vale per tutto il PTA).</p>	<p>Accolta</p>
<p>Programma delle misure:</p> <p>- pag. 39 terzo capoverso (KTM02-P2-a009): è forse fuorviante fare riferimento al flusso di ruscellamento sotto-superficiale in relazione all’azione delle fasce vegetate;</p> <p>- pag. 47 ultimo cpv (KTM03-P2-a013): ZVF, è il caso di fare riferimento anche qui a provvedimenti specifici?</p> <p>- pag. 51-53 (KTM03-P2-b014): descrizione, stato di attuazione e azioni future sembrano riferirsi in modo esclusivo al sistema risicolo; la misura si riferirà anche ad altri sistemi produttivi? Qual è lo stato di attuazione e quali le azioni future per i sistemi diversi da quello risicolo?</p> <p>- pag. 61, quarto cpv (KTM03-P2-b016): correggere “operante” in “operanti”;</p> <p>- pag. 64, paragrafo 4 (KTM-03-P2-b016): sarebbe opportuno fare riferimento al nuovo regolamento (ue) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;</p> <p>- Pag. 79-83 (KTM06-P4-a020): verificare se tale KTM è collegabile ad altre KTM inerenti prodotti fitosanitari e runoff/deriva. Se non dovessero</p>	<p>Accolta</p> <p>Risposta: sono già citati la dcr di designazione e il dm con le prescrizioni</p> <p>Risposta: sono previsti e descritti interventi anche nelle aree di ricarica</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta: inserito collegamento con la KTM02-P2-a009</p>

UNITO – Dip. Di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

OSSERVAZIONI

ESAME

esserci collegamenti, sarebbe opportuno esplicitarlo nella descrizione della KTM, specificando che si rimanda ad altre misure;

- Pag. 121 (KTM13-P1-a044): si può pensare ad un collegamento con il PAN e alle KTM che a loro volta si riferiscono ad esso?

Accolta: inserito collegamento con la KTM03-P2-b014

Programma delle misure:

- Pag. 170-171 (KTM18-P4-b096): È possibile prevedere una misura specifica per la gestione delle criticità legate alla comparsa di specie vegetali invasive inserite negli elenchi unionali? (Es. *Myriophyllum aquaticum*).

Risposta

Con il Regolamento (UE) N. 1143/2014 sono state introdotte disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. La legislazione italiana è stata adeguata a detto regolamento attraverso il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230 che prevede, fra l'altro, la necessità di misure di prevenzione, gestione o contenimento delle specie esotiche invasive animali e vegetali. Nel PdGPO 2015 è prevista una specifica misura, la cui gestione è prevista a livello distrettuale, relativa ad interventi per il contenimento di specie animali (es. siluro) e vegetali invasive: al momento attuale tuttavia non risultano attivati o coordinati provvedimenti specifici dall'Autorità di Distretto del fiume Po. In Regione Piemonte è stato creato apposito Gruppo di Lavoro sulle specie vegetali esotiche, riconosciuto con Determinazione Regionale DB0701 n. 448 del 25 maggio 2012 e coordinato dal Settore "Biodiversità e aree naturali" dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio. Il suddetto GdL ha redatto gli elenchi di specie esotiche invasive vegetali (Black List) per le quali è necessaria l'applicazione di misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento. Questi elenchi sono stati approvati dalla Giunta Regionale con la DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 e aggiornati con la D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174 La specie citata è presente nella lista nera delle specie di cui è da prevedere l'"eradicazione". L'attivazione di questa misura specifica, non prevista nel PdGPO 2015, è quindi possibile e la proposta verrà segnalata al settore

UNITO – Dip. Di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

OSSERVAZIONI	ESAME
	regionale competente, cui ne spetta l'eventuale programmazione e realizzazione.
Art. 36: sarebbe opportuno inserire misure che prevedano la realizzazione di programmi di sperimentazione, come indicato per l'uso degli effluenti di origine agricola (v. Art. 34)	Respinta: esula dalle competenze della Direzione Ambiente

Università del Piemonte Orientale

OSSERVAZIONI	ESAME
Art. 39: si propone di adottare la metodologia MesoHABSIM inserendolo formalmente nel PTA come fatto dalla Provincia di Trento.	Risposta La metodologia del mesohabsim è stata oggetto della redazione da parte di ISPRA di un manuale tecnico operativo pubblicato nel maggio 2017 Il quadro normativo di riferimento della metodologia MesoHABSIM è quindi quello riguardante il monitoraggio e alla valutazione idromorfologica ed ecologica dei corsi d'acqua previsti dalla Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE, WFD) e dalle norme nazionali di recepimento, incluso il più recente decreto direttoriale MATTM n° 29/2017 recante criteri per il rilascio di derivazioni idriche, nonché alla definizione e monitoraggio dell'efficacia delle misure di mitigazione degli impatti sui corsi d'acqua ai fini della pianificazione integrata prevista dalla Direttiva 2000/60/CE e dalla

Università del Piemonte Orientale

OSSERVAZIONI	ESAME
	Direttiva Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE), e del monitoraggio degli habitat e delle specie di particolare interesse conservazionistico previsti dalla Direttiva Habitat (Direttiva 1992/43/CEE). Pertanto tale metodologia sarà inserita tra quelle utilizzate per il monitoraggio dei corpi idrici a livello di Autorità di Bacino del Po, al prossimo ciclo di pianificazione, consentendo nel frattempo l'aggiornamento e l'addestramento dei tecnici delle agenzie per l'ambiente che dovranno utilizzarlo.
Art. 23: con riferimento ai siti di Rete natura 2000 si chiede di porre attenzione al mantenimento del dmv nei canali artificiali di interesse storico nel periodo autunnale ed invernale non oggetto di concessione, ovvero alla non messa in secca.	Respinta La cosa può essere indubbiamente interessante, da valutare nelle aree protette e nei siti individuati in questo senso dai Piani di area dei Parchi, però riteniamo che non possa essere la pianificazione del PTA a definirne le regole per questo tipo particolare di derivazione a "carattere ecologico". Potrebbe rientrare eventualmente in una futura revisione dei regolamenti sui procedimenti istruttori delle concessioni di derivazione e su quelli relativi ai pagamenti dei canoni regionali.
Art. 41: si ritiene indispensabile una corretta misurazione delle portate e volumi derivati e restituiti complessivamente al corpo idrico (dmv, de, sfiori...).	Respinta L'obbligo della misurazione delle portate prelevate/restituite al corpo idrico è stato stabilito dal regolamento regionale 7/R/2007 e, dalla D.G.R. n. 27-5413 del 24 luglio 2017 per quanto riguarda i misuratori strategici ad uso irriguo, con trasmissione del dato di misura in tempo reale.
Si suggerisce un'integrazione agli indicatori del Piano di Monitoraggio VAS utile a valutare le pressioni sui corpi idrici ai fini del deflusso ecologico.	Accolta, con integrazione del Piano di Monitoraggio.

Legambiente e Pro Natura del Vercellese	
OSSERVAZIONI	ESAME
Manca la tutela delle riserve strategiche per uso potabile	Respinta Si ritiene che la vigente disciplina concernente la tutela delle risorse strategiche sia adeguata a garantire la corretta tutela della risorse idrica.
Non si pone fine alla deroga per la riduzione del dmv ad un solo terzo per l'uso irriguo	Parzialmente accolta L'istituto della deroga viene attualmente disciplinato dal Regolamento regionale 8/R del 2007. Le modalità di applicazione (entità, decorrenza) verranno riviste, ai sensi dell'art. 39 delle Norme di Piano, nell'ambito delle attività di implementazione della Direttiva Deflussi Ecologici (Delibera CIP 4/2017) del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po istituita presso il MATTM avente per oggetto: "Adozione della "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti" in attuazione della misura individuale "Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)" del "Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015".
Non si escludono le attività industriali o agricole inquinanti o potenzialmente inquinanti dalle aree di ricarica delle falde acquifere	Respinta Si ritiene che i vincoli e le prescrizioni inseriti nella vigente disciplina concernente le aree di ricarica degli acquiferi profondi siano adeguati a garantire la corretta tutela della risorse idrica.
Occorre prevedere la verifica della qualità dei corsi d'acqua nei loro tratti più a monte, dato che non è per nulla verosimile che esista un solo corso d'acqua elevato; la qualità elevata deve essere protetta e	Risposta Il PTA si attiene per quanto concerne l'attività di monitoraggio della qualità dei corpi idrici e la conseguente classificazione dello stato ecologico e chimico a quanto previsto dal d.lgs 152/2006. Nello specifico

Legambiente e Pro Natura del Vercellese	
OSSERVAZIONI	ESAME
mantenuta come dice la DQA	dell'osservazione, lo stato di qualità elevato deve essere confermato dall'applicazione aggiuntiva degli indici IQM e IARI che certifichino l'esistenza di una condizione idromorfologica elevata. Si rende noto, inoltre, che la Regione Piemonte dispone già di una rete aggiuntiva di siti di monitoraggio localizzata sui corpi idrici minori per la verifica dell'attendibilità della classificazione, qualora questa sia stata stimata con il metodo del raggruppamento.
Devono essere escluse le deroghe per strategicità nella tutela dei tratti di montagna di Sesia e Chiusella	Respinta La Giunta Regionale, ha mantenuto il livello di tutela previsto nel PTA vigente con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 238-6375 del 10 febbraio 2009; ha inoltre esteso la tutela all'area del torrente Mastallone, in un'accezione di contemperamento tra le esigenze di protezione ambientale e di sviluppo sostenibile a livello locale, sempre nel rispetto della concertazione con le Province e Comunità Montana.
Nelle Aree Protette/ReteNatura 2000/bacini<10 km2 devono essere evitate nuove captazioni che non siano già consentiti da Piani d'Area	Accolta Unitamente ad altre osservazioni che chiedevano tale tutela. All'art. 23 comma 2 delle Norme di Piano è stato inserito un comma specifico sulla tutela dei bacini montani <10 km2 . Per quanto attiene l'ambito delle aree protette e di Rete Natura 2000 la tutela viene stabilita nella specifica pianificazione di settore.
il DMV delle captazioni pre-esistenti deve sempre essere rilasciato e ancor più nelle aree protette	Risposta L'obbligo del rilascio del DMV è stato stabilito dal regolamento regionale 8/R/2007 e vale per tutte le derivazioni, siano esse pre-esistenti che di nuova concessione. Nelle aree protette la portata di rilascio potrà essere incrementata con l'entrata in vigore del parametro di correzione N (naturalità) che dovrà essere definito entro il giugno 2019 secondo quanto normato dalla direttiva deflussi ecologici dell'Autorità di Bacino del Po n 4

Legambiente e Pro Natura del Vercellese	
OSSERVAZIONI	ESAME
	del 17 dicembre 2017.
Occorre che vengano assoggettate alle nuove norme anche tutte le opere autorizzate ma non iniziate	Respinta Assoggettare alle nuove norme le opere già autorizzate ai sensi della normativa in precedenza vigente significherebbe disporre un'applicazione retroattiva di quanto previsto dal PTA, in violazione del principio generale del <i>tempus regit actum</i> in virtù del quale ciascun fatto o atto è regolato dalla normativa vigente nel momento in cui è posto in essere.
Occorre mantenere il Forum per la tutela delle acque	Respinta Il Forum per la tutela delle acque istituito con l'articolo 13 del PTA 2007 rispondeva alla necessità di coinvolgere i soggetti socio-economici coinvolti nella protezione, gestione ed uso delle risorse idriche per acquisirne osservazioni e istanze in un contesto legislativo che limitava le iniziative di partecipazione. La struttura attuale della pianificazione delle acque a ciclicità sessennale (peraltro sfasata di 3 anni) del PTA e del PdG Po, consente un frequente ascolto periodico degli stakeholders in un contesto strutturato e trasparente qual è quello della VAS, superando e migliorando i risultati ottenuti con lo strumento del Forum. Un coinvolgimento continuativo è inoltre obiettivo dell'art. 11 comma 5, in cui la Regione si impegna a promuovere il coinvolgimento e il confronto dei soggetti sociali, economici e culturali direttamente interessati alle risorse idriche, anche attraverso l'uso di piattaforme informatiche.
Le procedure previste nel Piano devono essere tutte di evidenza pubblica	Respinta Non è chiaro quale sia il senso di tale osservazione.
Il rinvio al 2021 è indice di scarsa determinazione a conseguire gli obiettivi di tutela	Respinta La possibilità di proroga degli obiettivi è prevista dalla direttiva 2000/60/CE all'articolo 4, comma 4 in presenza di determinate condizioni. Nel PdG Po

Legambiente e Pro Natura del Vercellese	
OSSERVAZIONI	ESAME
	e nel PTA le proroghe per taluni corpi idrici sono state definite seguendo il percorso indicato dalla norma comunitaria e nazionale di recepimento

Comitato Tutela Fiumi Biella	
OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Art. 1 comma 2 : commisurare gli usi alla disponibilità, per evitare di far fronte agli effetti climatici solo con operazioni di accumulo. Proposta di modifica:</p> <p>b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili commisurando gli utilizzi alle disponibilità.</p> <p>e) contribuire, prioritariamente ai fini ambientali, alla mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità.</p>	<p>Respinta la modifica al comma 2, lettera b, poiché la modifica proposta non muta il significato della disposizione, che fa già riferimento alle risorse idriche disponibili</p> <p>Respinta la modifica al comma 2, lettera e) poiché il fine ambientale prioritario è già insito nella natura del PTA e in questo caso specifico si evidenzia che il piano può <i>“contribuire alla mitigazione degli effetti delle inondazioni e siccità”</i> conservando però le proprie finalità. Resta inteso che gli interventi di protezione del rischio idraulico e quindi della salute umana, non di competenza del PTA, devono comunque essere rispettati nella programmazione delle misure di tutela delle acque poiché di interesse prioritario</p>
<p>Art. 2 comma 2: l'aggiunta di ulteriori “finalità” rischia di produrre re-interpretazioni fuorvianti rispetto alle finalità delle misure già individuate dal Piano di Gestione PO. Si</p>	<p>Respinta Il PTA è un piano settoriale che “specifica e sviluppa” quanto contenuto nel PdG Po, e nei</p>

Comitato Tutela Fiumi Biella	
OSSERVAZIONI	ESAME
suggerisce di cancellare tale riferimento e limitare l'azione alle "modalità".	suoi elaborati, in particolare il programma delle misure di piano, descrive ed esplicita oltre alle modalità di attuazione delle misure anche le finalità delle stesse evidenziando quali criticità devono mitigare.
Art. 2 comma 4: in questo comma viene di fatto definito un bilanciamento tra tutela e politiche territoriali, agricole ove la gerarchia della norma di tutela pare in subordine. Sostituire le parole "sulla base di" con le parole "tenendo conto"	Accolta con modifica della norma
Art. 5 comma 1: in tale comma possono essere richiamati gli aspetti di vincolo del piano cancellati con l'abrogazione del comma 3 del vigente PTA. Proposta di modifica: Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore con prescrizioni vincolanti ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.....	Risposta Le norme di piano, ad eccezione dei casi in cui sia diversamente specificato, sono vincolanti. In alcuni casi le norme demandano la disciplina di determinati ambiti o materie alle disposizioni attuative di cui all'art. 10. In tali ipotesi saranno quest'ultime a specificare gli obblighi da osservarsi.
Art. 5 comma 2: considerare le eccezioni previste dalle NTA, ovvero che ad alcuni enti di tutela ambientale (ad esempio gli enti di gestione di aree protette) è dato mandato, non solo di coordinamento e redazione in conformità ma anche di ulteriore definizione delle misure. Proposta di modifica: E' fatta salva, ai fini della tutela ambientale, la facoltà di adottare misure più cautelative di quelle contenute nel PTA.	Risposta L'articolo in questione dispone che i piani e programmi degli enti citati siano coordinati e redatti in conformità con quanto previsto dal PTA per gli aspetti connessi alla salvaguardia e gestione delle acque. Ciò non impedisce agli enti interessati di adottare, qualora adeguatamente motivate, misure maggiormente cautelative.

Comitato Tutela Fiumi Biella	
OSSERVAZIONI	ESAME
Art. 5 comma 4: escludere la speciosità dei contrasti con il contenuto cartografico che inficiano la norma stessa. Proposta di modifica:ai quali esse fanno esplicito riferimento; le modifiche normative, assunte a seguito di contrasti con le indicazioni cartografiche sono di esclusiva competenza del Consiglio Regionale.	Respinta L'eventuale contrasto tra le indicazioni cartografiche e le descrizioni normative è già risolto dal comma in questione nel senso della prevalenza delle norme di piano. Prevedere una "esclusiva competenza del Consiglio" in tali fattispecie sembra invece fondarsi sull'opposto principio per cui a prevalere debbano essere le elaborazioni grafiche.
Art. 11 comma 4: mantenere il forum per ridurre il rischio che il coinvolgimento non sia più fondato sul confronto tra posizioni, espresse de visu e dibattute, ma si riduca alla sola acquisizione di pareri via telematica. Proposta di modifica:istituendo un tavolo di confronto permanente ed anche attraverso l'uso di piattaforme informatiche.	Respinta La partecipazione diretta, rivolta ad un largo pubblico o a determinati soggetti per tematiche specifiche, è sempre promossa da questa amministrazione; prova ne è, in ultimo, l'ampia partecipazione promossa in questa fase di elaborazione del PTA. Il comma 4 introduce l'uso di piattaforme informatiche, già attivate, come strumento aggiuntivo di partecipazione.
Art. 14 commi 1, 2 e 3: il tema è "le misure di salvaguardia" e non "le norme di salvaguardia". Occorre meglio precisare per le istanze in itinere onde evitare speciose interpretazioni. La "misura di salvaguardia" dovrebbe essere indicata per tutte le disposizioni di piano e non solo per gli articoli 23 e 24 delle NTA.	Respinta Comma 1: la norma dispone che dalla data di adozione del piano da parte della Giunta regionale le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi e gli altri atti di consenso aventi a oggetto interventi, opere o attività incidenti sulle risorse idriche siano rilasciati in coerenza con le finalità del PTA. La coerenza è riferita all'intero piano, comprese quindi le NTA e le misure di piano (vedi art. 3 NTA). Respinta Commi 2 e 4: il comma 1 è applicabile alle istanze in itinere alla data di adozione del PTA, in quanto i relativi procedimenti amministrativi sono ancora pendenti. Le autorità competenti dovranno quindi valutare, in sede di rilascio del provvedimento conclusivo, la

Comitato Tutela Fiumi Biella	
OSSERVAZIONI	ESAME
	<p>coerenza di quest'ultimo con le finalità del PTA.</p> <p>Assoggettare alle nuove norme le opere già autorizzate - o per le quali è già intervenuto un giudizio di compatibilità ambientale favorevole - ai sensi della normativa precedentemente vigente significherebbe disporre un'applicazione retroattiva di quanto previsto dal PTA, in violazione del principio generale del <i>tempus regit actum</i>, in virtù del quale ciascun fatto o atto è regolato dalla normativa vigente nel momento in cui è posto in essere.</p> <p>Respinta</p> <p>Comma 3: la Giunta regionale ha valutato di prevedere la salvaguardia con riferimento a quanto disposto dagli articoli 23, commi 3, 4 e 5 e 24, commi 6, 7 e 8 per i motivi enunciati nella d.g.r. n. 28-7253 del 20.07.2018 di adozione del PTA. Oltretutto numerose previsioni delle NTA, in quanto riprendono e ribadiscono quanto già stabilito dal PTA 2007, sono già cogenti in virtù del vigente PTA.</p>
<p>Art. 15 (abrogato): si ritiene più opportuno recuperare la disposizione contenuta nella versione di aprile 2018, con alcune implementazioni ed integrazioni. E' importante definire con esattezza la giusta l'interpretazione terminologica che, in caso di contenzioso può aiutare a risolvere contrasti.</p>	<p>Respinta</p> <p>É stato abrogato in considerazione del fatto che le definizioni sono già contenute in altri atti normativi e documenti di pianificazione</p>
<p>Art. 18 comma 2 lett. a): nella bozza di aprile, al comma 2 punto a) si faceva giusto riferimento anche al mantenimento dello stato ecologico "elevato" dove già presente. (obbligo che deriva espressamente dalla DQA). Non si capisce perché questa previsione sia stata elusa. Proposta di modifica: a) per i corpi idrici superficiali naturali sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo</p>	<p>Accolta con modifica della norma</p>

Comitato Tutela Fiumi Biella	
OSSERVAZIONI	ESAME
di qualità corrispondente allo stato "buono" ecologico e chimico; sia altresì mantenuto, ove già esistente, lo stato ecologico "elevato"	
<p>Art. 18 commi 3 e 4: occorrerebbe che nell'articolo le deroghe siano tutte trattate con lo stesso rilievo e puntualità. Proposta di modifica: 3.....Le deroghe non hanno carattere sistemico ma sono individuate e giustificate puntualmente, in rapporto alle specifiche condizioni e pressioni sul CI interessato.</p> <p>4. La deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettera c), della direttiva 2000/60/CE, fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza previste dalla normativa vigente è ammessa solo per progetti che sono stati considerati di rilevanza energetica nella pianificazione Regionale</p>	<p>Respinta Comma 3: le condizioni e modalità di applicazione delle esenzioni sono normate in modo completo dall'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, pertanto si ritiene sufficiente in questa sede il richiamo dell'articolo citato; nel PdG Po e nel PTA l'applicazione di deroghe o proroghe per taluni corpi idrici è stata definita seguendo il percorso indicato dalla norma comunitaria e nazionale di recepimento.</p> <p>Accolta, comma 4 Si ripropone il comma 4 nella seguente formulazione: 4. Fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza previste dalla normativa vigente, si intende soddisfatta la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettera c), della direttiva 2000/60/CE per gli impianti contraddistinti da una rilevanza energetica elevata, così come definite dal Piano Energetico Ambientale Regionale.</p>
Art. 18 comma 5: occorre considerare, tra le condizione di esclusione delle deroghe di cui ai commi 4 e 5, anche le aree inidonee individuate ai sensi del DM 2010, definite nel PEAR. Proposta di modifica: aggiungere il punto e) alle "aree inidonee" FER idroelettriche individuate nel PEAR ai sensi del DM MISE settembre 2010	<p>Accolta La disapplicazione della deroga di cui al comma 4 è coerente con le aree inidonee individuate dal PEAR. Per quanto attiene l'ambito delle aree protette e di Rete Natura 2000 la tutela viene stabilita nella specifica pianificazione di settore.</p>
Art. 19 comma 1 lett. d): si valuta molto ristretta l'area di tutela, meglio una formulazione che apra la possibilità di riconoscimento ad altre realtà.	<p>Respinta L'intero reticolo idrografico afferente ai bacini del torrente Chiusella e del torrente Mastallone (non solo i tratti apicali) è riconosciuto come composto di corsi d'acqua</p>

Comitato Tutela Fiumi Biella	
OSSERVAZIONI	ESAME
	<p>naturalisticamente significativi e pertanto tutelati all'art. 23 come aree ad elevata protezione. La tutela è paritaria a quella dell'art. 19 fatta salva la possibilità di realizzare impianti inseriti in progetti globali che rivestano caratteristiche di strategicità per lo sviluppo socio- economico della valle. Un tratto del Chiusella contiene un sito di riferimento ed è pertanto tutelato anche per questa finalità.</p> <p>L'ampliamento ad altri corsi d'acqua per le finalità del comma 1, lettera d) potrà essere valutato nel ciclo successivo di pianificazione per consentire di effettuare approfondimenti tecnici e confronti partecipati sull'iniziativa.</p>
<p>Art. 19 comma 2 lett. c): non si comprende perché condizionare il divieto solo laddove le opere "alterino sensibilmente" il regime di portate. Proposta di modifica:è fatto divieto di rilascio di concessioni di derivazione d'acqua, comprese le concessioni di derivazione già assentite ma non ancora realizzate con portate derivate superiori a 10 l/sec.</p>	<p>Respinta</p> <p>Intervenire sulle concessioni di derivazione d'acqua già assentite comporterebbe l'applicazione retroattiva di quanto previsto dal PTA, in violazione del principio generale del <i>tempus regit actum</i>, in virtù del quale ciascun fatto o atto è regolato dalla normativa vigente nel momento in cui è posto in essere. Non si ritiene, inoltre, opportuno fissare qui un limite generale che sarà oggetto di specifica valutazione da parte dell'autorità concedente nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.</p>
<p>Art. 23 comma 1 lett. a), b), c), d) e f), commi 2 e 3: viene di fatto demandata ai vari enti gestori la definizione delle tutele nelle aree protette, ovvero tali tutele non sono più definite con il PTA dal Consiglio Regionale. Tale delega aumenta il rischio di elevata discrezionalità e difformità.</p>	<p>Respinta</p> <p>art. 23 comma 1 lett. a) e b)</p> <p>Al fine di garantire una tutela efficace è necessario il rispetto delle competenze attribuite dalle specifiche norme europee e nazionali. La congruenza tra i vari strumenti di pianificazione si attua attraverso le procedure formali quali la VAS cui tutta la pianificazione è sottoposta.</p> <p>Accolta</p> <p>art. 23 comma 1 lett. e) e f)</p> <p>I siti reference come pure i piccoli bacini sono stati inseriti tra le aree ad elevata protezione</p> <p>Respinta</p> <p>commi 2 e 3</p>

Comitato Tutela Fiumi Biella	
OSSERVAZIONI	ESAME
	<p>Per quanto attiene le captazioni in aree parco e siti rete natura 2000 la competenza è rispettivamente degli Enti Parco ai sensi dell'art.164 del d.lgs 152/2006 o dell'ente gestore dei singoli siti.</p> <p>Per quanto attiene le richieste circa il Deflusso Ecologico, si rimanda alla specifica disciplina dell'art. 39 delle Norme del PTA.</p>
<p>Art. 23 comma 4: si suggerisce di invertire l'ordine, prima il potabile, poi le altre fattispecie.</p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Posto che l'elenco di cui al comma 4 non fissa un ordine di priorità, per maggior evidenza delle finalità di approvvigionamento idropotabile, si concorda nella proposta di identificarli alla lettera a).</p> <p>Non si ritiene di accettare la proposta di cui alla lettera b) imponendo nelle Norme di piano una aprioristica determinazione del deflusso ecologico alle derivazioni ritenute strategiche nelle aree ad elevata protezione.</p> <p>La norma non può essere retroattiva e conseguentemente le eventuali concessioni di derivazione già rilasciate al momento dell'entrata in vigore del PTA nelle aree ad elevata protezione non sono soggette alla valutazione della loro valenza strategica.</p>
<p>Art. 23 comma 5: occorre fare riferimento anche al mantenimento di condizioni "quantitative", non solo a quelle qualitative e morfologiche. Proposta di modifica:..... il rapporto tra portata derivata e portata naturale non deve essere superiore a 1/10.</p>	<p>Respinta</p> <p>Il vincolo è introdotto al preciso scopo di tutela delle aree di cui al comma 2.</p> <p>Per ulteriori tutele relative alla quantificazione dei deflussi si rimanda alla specifica disciplina dell'art. 39 delle Norme del PTA.</p>
<p>Art. 23 comma 6: l'autorità concedente è tenuta a richiedere l'integrazione delle domande, non si può considerare tale disposizione una facoltà. Proposta di modifica: Le domande di concessione di derivazione di acque ricadenti nelle aree a elevata protezione istituite nei precedenti commi dovranno essere integrate con la documentazione di compatibilità</p>	<p>Respinta</p> <p>Il comma in questione prevede la predisposizione del «dossier di compatibilità ambientale» alle domande di concessione escluse dalla fase di verifica di V.I.A.; le pratiche da sottoporre a VIA devono essere supportate dalla adeguata documentazione prevista per tali procedure.</p>

Comitato Tutela Fiumi Biella	
OSSERVAZIONI	ESAME
<p>ambientale del prelievo, in osservanza delle disposizioni ambientali vigenti ed introdotte dal presente piano.</p>	
<p>Art. 24 comma 6: si può specificare che sono manufatti in cemento amianto, ovvero inertizzati e stabilire delle misure o monitoraggi specifici per le acque sotterranee, falda superficiale e profonda. Proposta di modifica:non è ammessa la realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelle per “rifiuti contenenti amianto” (si rimanda, per la classificazione, alla specifica normativa di settore). I gestori delle discariche ammesse in tali aree sono tenuti a svolgere un più approfondito monitoraggio delle acque sotterranee in relazione ai fattori di rischio per la salute umana correlati ai materiali depositati.</p>	<p>Parzialmente accolta con modifica della norma</p>
<p>Art. 28 comma 4 (abrogato): ripristino del comma 4</p>	<p>Respinta L'osservazione vorrebbe reintrodurre un esplicito riferimento al Catasto delle infrastrutture idriche. La richiesta pare non accoglibile in quanto la previsione è contenuta nell'art. 11, c. 1 c) e d).</p>
<p>Art. 33 commi 1 e 6: si suggerisce di includere in tale norma anche la tutela dell'alveo.</p>	<p>Respinta L'articolo 33 è attuativo dell'articolo 115 del d.lgs 152/2006 (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici). Come correttamente evidenziato nella proposta di modifica, in Regione Piemonte esiste la specifica normativa regionale sui lavori in alveo, ex art. 12 della legge</p>

Comitato Tutela Fiumi Biella	
OSSERVAZIONI	ESAME
	regionale n. 37/2006, che sancisce l'obbligo di rinaturalizzazione/riqualificazione dell'ambiente fluviale in caso di interventi che interessino l'alveo.
Art. 38 bis: la capacità di invaso deve essere utilizzata non solo per le finalità proprie dell'invaso ma per assicurare standard nei rilasci maggiori di quelli definiti con il solo deflusso ecologico. Proposta di modifica: c) miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, limitando gli effetti delle variazioni di portata e garantendo - a compensazione - un deflusso in alveo mai inferiore alla Q274.	Respinta Le modalità di calcolo del DMV sono attualmente disciplinati dal Regolamento regionale 8/R del 2007. La quantificazione dei fattori correttivi verranno riviste, ai sensi dell'art. 39 delle Norme di Piano, nell'ambito delle attività di implementazione della Direttiva Deflussi Ecologici (Delibera CIP 4/2017) del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po. Uno dei fattori correttivi che verrà preso in considerazione è il fattore T, relativo alla modulazione temporale delle portate di rilascio a valle della presa, tenendo conto dell'esigenza dell'ittiofauna, della fruizione turistico-sociale, della diluizione di inquinanti e della diversificazione del regime di deflusso.
Art. 39 comma 4: le date indicate non illustrano una volontà di accelerare il percorso di adeguamento alla DQA, si richiede di rivedere le date.	Respinta La data indicata dal comma in questione è stata fissata in coerenza con quanto prevede la Direttiva Deflussi Ecologici (Delibera CIP 4/2017) del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po istituita presso il MATTM avente per oggetto: "Adozione della "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti" in attuazione della misura individuale "Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)" del "Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015".
Art. 39 comma 5: le date indicate non illustrano una volontà di accelerare il percorso di adeguamento alla DQA, si richiede di rivedere le date.	Respinta La data indicata dal comma in questione è stata fissata in coerenza con quanto prevede la Direttiva Deflussi Ecologici (Delibera CIP 4/2017) del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po.
Art. 39 38 comma 6: Perché non tenere conto dei cicli	Parzialmente accolta

Comitato Tutela Fiumi Biella	
OSSERVAZIONI	ESAME
<p>biologici e riproduttivi delle popolazioni non autoctone in un contesto di acceso dibattito se considerare o meno alcuni specie alloctono o autoctone? Proposta di modifica: Le operazioni previste ai commi 4 e 5 sono eseguite in periodo idrologico diverso da quello di magra e tengono conto dei cicli biologici delle popolazioni ittiche di maggior rilievo e pregio naturalistico</p>	<p>La DQA identifica lo stato ecologico elevato con quello prossimo o coincidente con le condizioni indisturbate del corpo idrico. Ciò è le cinque classi di qualità sono attribuite in base allo scostamento più o meno marcato da questa condizione inalterata. La identificazione del periodo di fermo biologico è volta quindi innanzitutto alla conservazione e tutela delle specie autoctone, in particolare se inserite nell'allegato II di cui alla Direttiva 92/43/CEE. Si accoglie l'accezione del pregio naturalistico inserendo la modifica come segue «Le operazioni previste ai commi 4 e 5 sono eseguite in periodo idrologico diverso da quello di magra e tengono conto prioritariamente dei cicli biologici delle popolazioni ittiche autoctone.....</p>
<p>Art. 39 comma 7: occorre almeno distinguere tra "disposizioni" e le "deroghe" descritte nel RR 8R/2007. Proposta di modifica: Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8 ad eccezione: a) della deroga disciplinata all'art 9 comma 1 e 2 del RR 8/R/2007; ovvero dalla data di adozione del presente Piano di Tutela e fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 5 la deroga sopra richiamata è definita nella misura di 4/5 del DMV anziché in 1/3 del DMV. b) Nelle aree ad alta protezione di cui all' art.23 comma 1 lettere a), b), c), d) , nel calcolo del DMV ,dovrà essere in ogni caso applicato un coefficiente di naturalità N non inferiore a 2 e rispettato il rapporto massimo di 1/3 tra portata naturale e portata derivata.</p>	<p>Respinta L'istituto della deroga e le modalità di calcolo del DMV sono attualmente disciplinati dal Regolamento regionale 8/R del 2007. Le modalità di applicazione (entità, decorrenza) della deroga e la quantificazione dei fattori correttivi verranno riviste, ai sensi dell'art. 39 delle Norme di Piano, nell'ambito delle attività di implementazione della Direttiva Deflussi Ecologici (Delibera CIP 4/2017) del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po.</p>

Comitato Tutela Fiumi Biella	
OSSERVAZIONI	ESAME
Art. 40 comma 1: non si comprende la esclusione dall'elenco dei protocolli di gestione dinamica delle criticità quantitative stagionali.	<p>Risposta</p> <p>L'esclusione dall'elenco dei protocolli di gestione dinamica delle criticità quantitative stagionali è dovuta al fatto che le crisi idriche, anche di livello regionale/sub-regionale, sono affrontate e gestite nell'ambito dell' "Osservatorio permanente sugli Utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po", istituito con il Protocollo d'intesa del 13 luglio 2016. Lo stesso è stato firmato da: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Dipartimento della Protezione Civile, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità di bacino del fiume Po, Regione Emilia-Romagna, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Provincia autonoma di Trento, ISTAT, CREA, ISPRA, TERNA Rete Italia, AIPO, Enti Regolatori dei Laghi, ANBI, UTILITALIA, A.N.E.A. e ELETTRICITÀ FUTURA.</p> <p>L'Osservatorio è una struttura operativa collegiale, volontaria e di tipo sussidiario a supporto della gestione della risorsa idrica, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i soggetti appartenenti al sistema di governance della risorsa idrica nell'ambito del distretto, di promuovere l'uso sostenibile della risorsa idrica e di coordinare l'attuazione delle azioni necessarie per la gestione proattiva degli eventi estremi che hanno impatto sugli utilizzi idrici sia di valenza distrettuale, sia di sottobacino, nonché per le azioni indirizzate alla lotta contro i cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi. Compito specifico dell'Osservatorio è, inoltre, quello di formulare proposte per l'impiego delle risorse idriche in caso di scarsità, in attuazione delle finalità della Direttiva 2000/60/CE e degli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque, di fornire supporto tecnico alla pianificazione del bilancio idrico in una prospettiva di cambiamenti climatici e di supportare le azioni da intraprendere in caso di dichiarazione dello stato di emergenza dovuto a fenomeni siccitosi.</p>
Art. 40 comma 2: vengono previsti impropriamente solo gli accorpamenti dei consorzi di secondo grado. Proposta di modifica: Il riordino irriguo, con l'obiettivo	<p>Respinta</p> <p>La maggioranza dei Comprensori irrigui di II grado istituiti dalla legge regionale 21/1999 coincidono con i sottobacini idrografici, tranne quelli dell'area risicola che ricomprendono,</p>

Comitato Tutela Fiumi Biella	
OSSERVAZIONI	ESAME
di far coincidere territorialmente tra loro bacino idrografico e comprensorio irriguo , è perseguito attraverso la progressiva integrazione delle reti e delle gestioni irrigue dei consorzi....	in funzione dell'interconnessione delle reti di trasporto dell'acqua, più sottobacini. Non si ritiene possano essere dettate dal PTA le logiche associative dei consorzi .
Art. 40 comma 4: la norma in passato ha portato alla verifica del bilancio per comprensorio agrario e non per sottobacino idrografico (caso Sesia trattato separatamente per sponda) . Proposta di modifica: La revisione dei titoli di concessione dei prelievi a scopo irriguo è effettuata, contestualmente nell'ambito di ciascun sottobacino idrografico, sulla base della complessiva verifica degli effettivi fabbisogni netti irrigui dei vari comprensori agrari presenti nel sottobacino idrografico.....	Risposta I provvedimenti amministrativi riguardanti le grandi derivazioni irrigue del fiume Sesia sono antecedenti all'entrata in vigore del PTA e, quindi, alla previsione della revisione contestuale per asta fluviale delle grandi concessioni di derivazione irrigue. Successivamente all'entrata in vigore del PTA sono state contestualmente rinnovate le concessioni delle grandi derivazioni irrigue su cinque aste fluviali mentre numerose altre sono in fase istruttoria. Le modifiche proposte al testo costituiscono leggeri adeguamenti lessicali non incidenti nella sostanza.
rt. 40 comma 5: si ritiene che la modalità che obbliga alla "intesa" e "incentivano" sia troppo limitante per avviare iniziative. Proposta di modifica: Nei sottobacini idrografici caratterizzati da squilibri del bilancio idrico..... sentiti i consorzi irrigui, incentivano, ed eventualmente prescrivono , l'adozione di misure per l'utilizzazione delle acque captate dalla falda freatica in funzione di irrigazione di soccorso	Respinta Le istanze di concessione di derivazione sono sempre presentate da soggetti terzi interessati all'utilizzo delle acque. Né la Regione né le Province possono prescrivere la realizzazione di captazioni ma, come già rappresentato nell'articolato, possono sostenerle e coordinarle.
Art. 40 comma 6: si propongono diverse modifiche al comma 6	Respinta In generale il riferimento a procedure negoziate già è previsto nell'articolo attuale, non si ritiene di dover inserire un'ulteriore specificazione. Per quanto riguarda la lettera b: il riferimento al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque non si ritiene di doverlo inserire in questo punto specifico poiché è un principio

Comitato Tutela Fiumi Biella	
OSSERVAZIONI	ESAME
	valido per ogni azione del piano; per quanto riguarda la lettera c: la gestione combinata dei bacini naturali e delle derivazioni non rientra nelle finalità dell'articolo.
Art. 40 comma 8: la dizione “un fabbisogno non ulteriormente riducibile” stride con la sempre sostenuta volontà regionale di “commisurare gli utilizzi alla disponibilità di risorsa” e si presta ad elevatissima discrezionalità.	Respinta Lettera a) – si ritiene opportuno prendere in considerazione anche i sottobacini idrografici caratterizzati da una naturale limitatezza della risorsa; Inoltre, risulta di difficile attuazione caratterizzare il saldo negativo di bilancio anche “ <i>con la variazione delle colture praticate in relazione delle condizioni pedo-climatiche</i> ”, trattandosi di scelte rientranti nella sfera decisionale autonoma dei proprietari terrieri. Lettera c) – Con il documento programmatico si intende effettuare la ricognizione, a livello regionale, di tutte le proposte di invasi (uso potabile, irriguo, idroelettrico, laminazione delle piene), formulate dalle diverse Direzioni regionali nei propri Piani di interventi.
Art. 40 commi 9, 10 e 12: con questi commi viene dato eccessivo ruolo ai “tecnici” ed agli “aspetti idrologici”, la non assogettabilità a VAS del documento programmatico dovrebbe, inoltre, essere meglio argomentata.	9) Respinta Trattandosi di un Piano, non si può indicare nello stesso le denominazioni correnti delle strutture amministrative regionali da coinvolgere. Le stesse sono approvate/modificate dalla Giunta regionale. Inoltre, la formulazione del comma in questione, già comprende il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici o privati interessati alle problematiche di competenza del medesimo. 10) Respinta Con quanto riportato nel comma 10 si vuole specificare che il Gruppo tecnico dovrà individuare le aree di cui al comma 8, lettera d), con esclusivo riferimento agli aspetti idrologici connessi agli scenari di disponibilità della risorsa. Tale disponibilità potrà essere utilizzata per risolvere deficit di fabbisogno in altri sottobacini idrografici. Inoltre, l'attività in questione ha natura specificatamente progettuale, non soggetta alla valutazione ambientale strategica. Infatti, le valutazioni di fattibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica sono demandate alle autorità e ai soggetti competenti in materia. 12) Respinta Il Documento programmatico, di cui al comma 8, è il frutto di attività di natura tecnico-

Comitato Tutela Fiumi Biella	
OSSERVAZIONI	ESAME
	ricognitiva. In sede di elaborazione del Documento, si potrà valutare la sottoposizione a procedura di VAS, in conformità alla normativa.
Art. 41 commi 2 e 3: la “gradualità necessaria” pare essere un eufemismo a conferma della estrema dilazione dei termini di questa misura, prorogata anno dopo anno e mai entrata in vigore.	Risposta L'obbligo della misurazione delle portate prelevate/restituite al corpo idrico è stato stabilito dal regolamento regionale 7/R/2007. Dal 1 luglio 2015 tutti i prelievi in atto devono essere dotati degli strumenti di misura. Inoltre, con D.G.R. n. 27-5413 del 24 luglio 2017 Allegato 1 sono stati individuati i soggetti, la tempistica e la modalità per l'installazione dei misuratori sul sistema dei canali irrigui.
Art. 42 comma 3: correggere al plurale “i principi”; specificare che i costi ambientali possono essere valutati con l'introduzione di coefficienti maggiorativi sul canone e con la metodologia PES in sede di rilascio o rinnovo concessione di derivazione.	Accolta la modifica delle parole “al principio” con le parole “i principi”. Respinta l'integrazione all'articolo, poiché qui è sancita in termini generali la volontà concreta della regione di dare seguito ai principi comunitari mediante la revisione del sistema dei canoni. Non si ritiene opportuno in questa sede dettagliare le modalità tecniche, peraltro in fase di definizione, come rappresentato nella Relazione generale al capitolo 7. Si evidenzia, inoltre, che l'attività regionale dovrà proseguire, nel rispetto delle proprie competenze, in linea con le indicazioni nazionali previste dall'articolo 154, comma 3 del d.lgs. 152/2006.
Art. 42 comma 11: nell'articolo 42 si valutano da una parte i costi ambientali dei prelievi e poi si focalizza sulla realizzazione di infrastrutture mirate anche all'efficiamento ed in grado di fare fronte agli effetti dei cambiamenti climatici. Quanto è però in parte richiamato nelle varie relazioni di PTA circa gli obblighi di DQA art. lo 9 , non si traduce nelle NTA in disposizioni che portino ad un adeguamento del contributo e politiche dei prezzi dell'acqua per il settore degli usi industriali e agricoli pari a quelle in vigore per l'utenza civile. Proposta di modifica (aggiunta): A tal fine,	Respinta Il canone è il corrispettivo per l'uso dell'acqua e l'applicazione dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE comporta che nel conteggio venga tenuto conto anche dell'impatto che i singoli settori creano sulla risorsa. La valutazione dell'impatto dei singoli settori produttivi sarà oggetto di approfondimento nell'ambito della prosecuzione dell'attività regionale di revisione del sistema dei canoni.

Comitato Tutela Fiumi Biella	
OSSERVAZIONI	ESAME
così come già avviene per le famiglie, le tariffe del settore industriale e irriguo sono determinate dal 31/12/2018 attribuendo a carico di questi settore, in prima applicazione, non meno del 30% dei costi di investimento delle infrastrutture realizzate al loro esclusivo servizio.	
Art. 46: meglio richiamare quanto disciplinato all'articolo 14, diversamente si possono innescare confusioni interpretative. Proposta di modifica: Fino all'adozione delle disposizioni di attuazione previste dal presente piano continuano ad applicarsi, fatto salvo quanto definito all'articolo 14 , le disposizioni attuative adottate ai sensi del piano di tutela delle acque approvato con d.c.r. n. 117-10731 del 13 marzo 2007.	Respinta Non si ritiene che possano ingenerarsi dubbi interpretativi in proposito in quanto l'art. 46 e l'art. 14 disciplinano fattispecie differenti. L'art. 46 ha semplicemente la finalità di chiarire che, in attesa che vengano eventualmente adottate nuove norme attuative del PTA, valgono quelle già adottate in attuazione del PTA 2007; non si produce quindi alcun "vuoto normativo" in conseguenza dell'approvazione del "nuovo" PTA. L'art. 14 riguarda invece le norme di salvaguardia ed ha l'effetto di anticipare la cogenza di determinate norme di piano al momento dell'adozione del PTA da parte della Giunta regionale.

Movimento Valledora	
OSSERVAZIONI	ESAME

Movimento Valledora	
OSSERVAZIONI	ESAME
Sono presentate osservazioni a Art. 1, comma 2, lettera e); Art. 5, comma 1 e 2; Art. 11, comma 4; Art. 15	Vedi risposte sopra riportate agli stessi quesiti posti dal Comitato Tutela Fiumi
<p>Art. 14, comma 3 - proposta di integrazione:</p> <p>(...) la disposizione di cui al comma 1 è applicata anche alle istanze in itinere. Le opere già autorizzate ma non ancora realizzate o completate devono essere adeguate alle disposizioni ivi presenti.</p>	<p>Respinta</p> <p>Le disposizioni in oggetto si applicano ai progetti di opere e interventi in itinere che, alla data di adozione del piano da parte della Giunta regionale, non hanno ancora ottenuto giudizio di compatibilità ambientale favorevole.</p> <p>Applicare le disposizioni in oggetto alle opere già autorizzate ai sensi della normativa precedentemente vigente significherebbe disporre un'applicazione retroattiva di quanto previsto dal PTA, in violazione del principio generale del <i>tempus regit actum</i>, in virtù del quale ciascun fatto o atto è regolato dalla normativa vigente nel momento in cui è posto in essere.</p>
<p>Art. 24, comma 6 – proposta di modifica:</p> <p>Nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui al comma 3 lettera a) non è ammessa la realizzazione di discariche.</p>	<p>Respinta</p> <p>Si ritiene che i vincoli e le prescrizioni inseriti nella vigente disciplina concernente le aree di ricarica degli acquiferi profondi siano adeguate a garantire la corretta tutela della risorse idrica.</p>

Salussola Ambiente è Futuro

OSSERVAZIONI	ESAME
Art. 1, comma 2, lettera e)	Vedi risposta sopra riportata allo stesso quesito posto dal Comitato Tutela Fiumi
Art. 5, comma 1 e 2	Vedi risposte sopra riportate agli stessi quesiti posti dal Comitato Tutela Fiumi
Art. 11, comma 4: integrare con ... incontri e dibattiti periodici coinvolgendo anche la competente commissione consiliare	<p>Respinta</p> <p>La partecipazione diretta, rivolta ad un largo pubblico o a determinati soggetti per tematiche specifiche, è sempre promossa da questa amministrazione; prova ne è, in ultimo, l'ampia partecipazione promossa in questa fase di elaborazione del PTA. Il comma 4 introduce l'uso di piattaforme informatiche, già attivate, come strumento aggiuntivo di partecipazione.</p> <p>I consiglieri regionali hanno in veste ordinaria il più ampio accesso a tutte le informazioni relative alle attività della Regione.</p>
Art. 14, comma 3 - proposta di modifica: ...La disposizione di cui al comma 1 è applicata anche alle istanze in itinere. Le opere già autorizzate ma non ancora realizzate o completate devono essere adeguate alle disposizioni ivi presenti.	Vedi risposta sopra riportata allo stesso quesito posto dal Movimento Valledora
Art. 15 (abrogato)	Vedi risposta sopra riportata allo stesso quesito posto dal Comitato Tutela Fiumi
Art. 24, comma 6 – proposta di modifica: Nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui al comma 3, lettera a) non è ammessa la realizzazione di discariche	Vedi risposta sopra riportata allo stesso quesito posto dal Movimento Valledora

ANBI	
OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Depurazione acque reflue:</p> <p>1. si ritiene che ai consorzi irrigui vada riconosciuto il ruolo di salvaguardia idraulica del territorio attraversato dal reticolo irriguo e per tanto sia previsto un riconoscimento economico (ad es. una quota parte della tariffa d'ambito);</p> <p>2. si ritiene che i consorzi debbano essere coinvolti nella programmazione delle misure relative ai recapiti in corpi idrici artificiali, prevedendo ad esempio la partecipazione insieme ai comuni alla stipula di convenzioni con il SII (ad es. art. 32, c. 2 NTA)</p>	<p>1. Respinta</p> <p>In quanto la disciplina della tariffa del servizio idrico esula dalle competenze del Piano.</p> <p>Situazioni della fattispecie descritta derivano da un uso improprio, fino al recente passato, da parte dei Comuni del reticolo idrografico naturale e/o artificiale quale recettore di scarichi domestici e di pubblica fognatura.</p> <p>A risoluzione di tali situazioni i gestori del servizio idrico integrato stanno intervenendo attraverso piani di risanamento che mirino ad una ottimale gestione degli scarichi fognari, che, previo idoneo trattamento, sono preferibilmente indirizzati nel reticolo idrografico naturale.</p> <p>2. Risposta</p> <p>Solo per i Comuni, titolari delle infrastrutture di fognatura bianca, pare corretto prevedere la possibilità di affidare con convenzione la gestione di tali opere del demanio comunale al gestore della rete fognaria.</p>
<p>Agricoltura sviluppo rurale (art. 33): per quanto riguarda la gestione dei sistemi irrigui deve essere accettato dalla regione un ruolo attivo di ANBI nella stesura delle norme attuative</p>	<p>Accolta</p> <p>La Regione Piemonte ha da sempre condiviso col comparto agricolo le disposizioni attuative in tema di nitrati e di prodotti fitosanitari.</p> <p>Si propone ad ANBI di far parte della Commissione riso.</p>
<p>Art. 39:</p> <p>a) si chiede di determinare il dmV/de non solo come portata da</p>	<p>a) Respinta</p>

ANBI

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>rilasciare a valle delle derivazioni ma come quella da mantenere nei corpi idrici significativi, effettuando una valutazione complessiva per tratto e non puntuale che tenga conto specificatamente anche degli scambi tra acque superficiali e subalveo;</p> <p>b) si chiede di valutare attentamente la possibilità di inserire alcuni corpi idrici tra quelli in deroga dagli obiettivi ambientali;</p> <p>c) per i corsi d'acqua artificiali che non utilizzano l'acqua jemale a fini idroelettrici mantenere il de tutto l'anno rappresenta un costo; si chiede pertanto di rivedere almeno l'aspetto concessorio introducendo l'uso ambientale non a pagamento</p>	<p>Le modalità di determinazione del dmv/de sono definite dalla normativa in vigore. La valutazione richiesta è di difficile attuazione da parte degli Uffici Istruttori deputati al calcolo del valore di dmv/de in fase di rilascio della Concessione a derivare.</p> <p>b) Accolta, nell'ambito di quanto prevede al riguardo delle deroghe agli obiettivi ambientali la Direttiva 2000/60.</p> <p>c) Respinta Il rilascio del deflusso ecologico è un obbligo normativo, indipendente dall'utilizzo della risorsa derivata</p>
<p>Art. 40:</p> <p>a) si chiede di partecipare al gruppo di lavoro previsto dal comma 9 ai fini della predisposizione del documento programmatico di cui al comma 8;</p> <p>b) sarebbe opportuno parallelamente agli incontri dell'Osservatorio distrettuale sugli utilizzi idrici attivare tavoli tra enti ed utilizzatori per i sottobacini interessati da carenza idrica</p>	<p>a) Accolta, l'art. 40, comma 9 prevede già che il gruppo di lavoro istituito al fine della predisposizione del documento programmatico di cui al comma 8 possa rapportarsi con altre strutture regionali, nonché con altri soggetti pubblici o privati</p> <p>b) Parzialmente accolta Le crisi idriche locali possono essere affrontate e gestite nell'ambito dell'Osservatorio distrettuale, senza la necessità di istituzionalizzare un Osservatorio Regionale</p>
<p>Art. 42:</p> <p>- si parla di riuso delle acque reflue depurate senza far cenno alla proposta di regolamento UE sui requisiti minimi per il riutilizzo ai fini irrigui</p>	<p>Risposta Il PTA incentiva il riuso delle acque reflue depurate quale misura per l'uso razionale della risorsa idrica, non è tuttavia la sede per l'analisi critica delle proposte di norme e regolamenti di riferimento a livello comunitario e/o nazionale.</p>
<p>Misura KTM08-P3-b038: si evidenzia che l'obiettivo di misurare il 70% dei volumi irrigui entro il 2019, oltre ad essere estremamente ambizioso non è accompagnato da un sostegno economico</p>	<p>Risposta L'obbligo della misurazione delle portate prelevate/restituite al corpo idrico è stato stabilito dal regolamento regionale 7/R/2007. Dal 1 luglio 2015 tutti i</p>

ANBI	
OSSERVAZIONI	ESAME
	prelievi in atto devono essere dotati degli strumenti di misura. Non è possibile erogare finanziamenti pubblici per obblighi derivanti da leggi/regolamenti.
<p>Art. 33:</p> <p>1. si evidenzia che il mantenimento/ripristino della vegetazione spontanea o fasce tampone lungo i corsi d'acqua artificiale non può essere assicurato in quanto mal si coniuga con le esigenze di manutenzione e gestione;</p> <p>2. si evidenzia che eseguire interventi di ingegneria naturalistica al posto delle impermeabilizzazioni risulta in contrasto con il risparmio idrico elemento di condizionalità ex ante;</p> <p>3. si chiede di inserire i consorzi di irrigazione e bonifica tra i soggetti attuatori delle misure e in particolare della misura KTM02-P2- a009.</p>	<p>Parzialmente accolta</p> <p>1. Il principio è quello di non contaminare direttamente l'acqua con inquinanti di origine agricola come nutrienti e prodotti fitosanitari. Si può valutare nelle disposizioni attuative se e dove risulti opportuno il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea lungo i corsi d'acqua artificiali, con particolare attenzione a quelli arginati, tenendo conto delle difficoltà per la gestione dei canali stessi, con un'analisi caso per caso. L'area di pertinenza, in assenza di vegetazione spontanea, può anche essere costituita da un prato, una foraggiera, un erbaio; queste tipologie di gestione delle aree di pertinenza consentono un agevole accesso al canale artificiale per l'eventuale manutenzione e gestione.</p> <p>2. Gli interventi di ingegneria naturalistica permettono di limitare significativamente le perdite per filtrazione lungo i canali, migliorando l'efficienza del trasporto della risorsa idrica e al medesimo tempo consentono il mantenimento della biodiversità degli ambienti ripariali.</p> <p>Al contempo l'impermeabilizzazione completa dei canali non consentirebbe più l'alimentazione della falda, che risulta determinante specialmente a valle dell'areale risicolo.</p> <p>Questa stessa associazione (ANBI) ha più volte sottolineato l'importanza delle perdite attraverso le infrastrutture irrigue e i metodi di irrigazione per il mantenimento dell'equilibrio tra gli acquiferi e le acque superficiali</p> <p>3. Nelle schede delle Misure di Piano, tra i soggetti attuatori saranno aggiunti i consorzi di irrigazione e bonifica. Si puntualizza che tali soggetti già rientrano tra i beneficiari della Misura PSR 8.1.1.</p>

Associazione di irrigazione Ovest Sesia

OSSERVAZIONI

ESAME

Richiesta di tenere in debito conto, in ragione della valenza ambientale delle reti irrigue, le considerazioni esposte nella valutazione degli effetti dell'applicazione della riduzione del 5% dei prelievi idrici dai corsi d'acqua naturali.

Risposta

La normativa nazionale e regionale salvaguarda la conservazione e la naturalità del sistema delle reti irrigue consentendo anche al di fuori della stagione irrigua, ben evidenziata nel Decreto di concessione di derivazione, la possibilità di derivare acqua per il soddisfacimento delle necessità ambientali dell'infrastruttura per il trasporto dell'acqua.

La valutazione di tali portate derivabili nei mesi extra irrigui è stabilita nel corso dei procedimenti istruttori che permettono una valutazione attenta delle caratteristiche dei canali alcuni dei quali sono stati tipizzati dall'ARPA - Piemonte e devono raggiungere obiettivi di stato ecologico definito.

L'Autorità di Bacino indica nella riduzione del 5% un obiettivo da raggiungere sulla scala complessiva del bacino padano non con una decurtazione prestabilita per ogni singola derivazione all'atto del rinnovo.

Il procedimento istruttorio di contestuale rinnovo/revisione delle grandi derivazioni per asta tiene conto delle effettive idroesigenze dei Consorzi in funzione delle colture irrigue in atto e delle variazioni delle superfici comprensoriali.

I Consorzi che rispetto i titoli irrigui originari non hanno variato dimensione e ordinamenti colturali hanno mantenuto i preesistenti titoli irrigui di concessione, mentre i comprensori la cui consistenza dell'idroesigenza è, anche a fronte del miglioramento dell'efficienza delle tecniche del trasporto e della distribuzione dell'acqua irrigua, diminuita hanno razionalizzato i loro titoli di prelievo in funzione delle loro reali necessità.

Al momento del rinnovo non verranno apportati tagli predeterminati alle

Associazione di irrigazione Ovest Sesia

OSSERVAZIONI	ESAME
	<p>singole concessioni di derivazioni in quanto l'obiettivo di risparmiare il 5% è un obiettivo a scala di bacino padano a cui concorrono unicamente le derivazioni che hanno ridotto o per riduzioni della loro consistenza o per aver migliorato la loro efficienza di trasporto o distribuzione delle acque, adeguando i loro prelievi alle effettive idroesigenze.</p> <p>Infine, il fenomeno delle ricarica delle falde anche attraverso le perdite di rete e alla tecnica dell'irrigazione per sommersione è ben noto e nel corso dei rinnovi delle concessioni di derivazione, in presenza di tali situazione si valuterà attentamente se privilegiare il mantenimento delle acque nei corsi d'acqua superficiali ovvero procedere alla parziale ricarica degli acquiferi.</p>

Consorzio di Irrigazione e Bonifica Est Sesia

OSSERVAZIONI	ESAME
Richiesta di tenere in debito conto, in ragione della valenza ambientale delle reti irrigui, le considerazioni esposte nella valutazione degli effetti dell'applicazione della riduzione del 5% dei prelievi idrici dai corsi d'acqua naturali	Vedi risposta sopra riportata allo stesso quesito posto dall'Associazione di irrigazione Ovest Sesia
Il divieto di diserbo degli argini in ambienti di risaia implica una maggiore contaminazione di infestanti e la conseguente necessità di utilizzare fitofarmaci	Respinta Il divieto riguarda solo gli argini delle camere di risaia frontisti dei 19 corpi idrici che ricadono in area risicola, i quali a loro volta fanno parte degli 81

Consorzio di Irrigazione e Bonifica Est Sesia

OSSERVAZIONI	ESAME
	<p>CI sui quali si intende applicare prioritariamente la misura, in quanto non raggiungono l'obiettivo di qualità.</p> <p>Si puntualizza che tra le prescrizioni supplementari contemplate sulle etichette di molti formulati commerciali è già previsto l'obbligo di rispettare una fascia non trattata di ampiezza variabile dai corsi d'acqua.</p> <p>La gestione degli argini di risaia senza l'uso di prodotti fitosanitari è, inoltre, già una prassi per alcune aziende risicole convenzionali e si prevede di individuare una di queste come azienda dimostrativa.</p>

Coldiretti

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Relazione Generale: il Piano dovrebbe prevedere una più approfondita analisi della situazione economica della Regione Piemonte; in particolare né l'analisi economica svolta né la descrizione dei settori produttivi (determinanti) rispondono all'esigenza di fornire un quadro esaustivo della realtà economica, con particolare riguardo al comparto agricolo-zootecnico</p>	<p>Risposta</p> <p>Il quadro descritto al capitolo 3 della Relazione Generale individua i principali determinanti socio economici che possono influenzare la qualità della risorsa idrica. Questi sono descritti sulla base dei dati e delle relazioni disponibili più aggiornati. Non essendo il PTA un piano di settore economico-sociale, non è necessariamente esaustivo di tali aspetti, trattati in termini sintetici, e non è da considerarsi pertanto un riferimento in tale materia.</p>

Coldiretti

OSSERVAZIONI	ESAME
	Nello specifico del comparto agricolo-zootecnico sono state inserite informazioni in forma aggregata desunte dalle relazioni inerenti il vigente PSR.
Art. 21 e Misura KTM02-P2-a008: preoccupazione sull'ampliamento delle ZVN citata come possibilità futura e ripresa all'art. 21, comma 5 come decisione acquisita	<p>Respinta</p> <p>Art. 21: La revisione quadriennale delle ZVN è prevista dalla normativa europea (dir 1991/676/CEE), nazionale (d.lgs. 152/1999, d.lgs. 152//2006, dm 25 febbraio 2016).</p> <p>Misura KTM02-P2-a008 L'esperienza delle precedenti procedure di infrazione ci induce ad adottare delle misure per mitigare il rischio di ampliamento delle ZVN per quei territori afferenti ai corpi idrici superficiali in stato trofico elevato o ai corpi idrici sotterranei in peggioramento. Nel caso dei laghi, "aree sensibili" ai sensi del D.Lgs. 1652/06, l'eventuale estensione delle ZVN ai relativi bacini drenanti è da considerarsi uno strumento potenzialmente valido per limitare l'effetto cumulato di apporto esogeno (dal bacino) di nutrienti per fertilizzazione e distribuzione al suolo di effluenti zootecnici: fatta salva l'evidenza di un contributo agricolo all'eutrofizzazione si prevede il necessario supporto conoscitivo propedeutico all'applicazione delle misure.</p>
Misura KTM02-P2-a011: si esprimono perplessità sull'efficacia della misura in quanto non adeguata all'accertamento delle responsabilità e "cavillosa" per ciò che attiene agli adempimenti amministrativi	<p>Risposta</p> <p>La misura si prefigge lo scopo di rendere più omogenea l'attività di controllo posta in capo alle Province.</p> <p>Si tratta di un'attività già avviata nell'ambito del Comitato tecnico nitrati, seppur con molte difficoltà. Cionondimeno, si evidenzia, da una parte la necessità, da parte delle stesse organizzazioni agricole, di segnalare eventuali comportamenti anomali degli associati, stante la difficoltà dei riscontri in campo "in flagranza", dall'altra la valenza deterrente che i controlli, se ben eseguiti, dovrebbero esercitare.</p>

Coldiretti

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Misura KTM02-P2-a012: si rileva che l'eventualità di sospensione dell'utilizzo dei concimi fosfatici non potrà essere assunta in assenza di una preventiva valutazione delle conseguenze agronomico/produttive</p>	<p>Respinta</p> <p>L'osservazione è riferita probabilmente alla misura KTM02-P2-b012 (non KTM02-P2-a012). La misura riguarda l'utilizzo di sistemi integrati ecocompatibili di captazione o rimozione dei nutrienti (N, P) e si riferisce ad uno specifico intervento "diretto" (in-lake). Gli interventi "indiretti" genericamente citati nella misura saranno attivati solo nei bacini drenanti dei laghi mesotrofici/eutrofici con pressione agricola /agrozootecnica esistente: è in via di definizione un percorso metodologico di individuazione e valutazione congiunta, anche con gli stakeholders, delle aree agricole al riguardo potenzialmente più impattanti e successivamente delle misure di più idonea applicazione per la mitigazione e riduzione dell'impatto, da formalizzarsi quali disposizioni attuative delle Norme di piano.</p>
<p>Misura KTM03-P2-a013: con riferimento alle ZVF, si ritiene preferibile adottare l'approccio basato su iniziative di formazione, divulgazione confronto e consulenza tecnica</p>	<p>Risposta</p> <p>La misura riguarda la designazione delle zone vulnerabili da fitosanitari e non il programma di misure. Si ritiene necessario un aggiornamento delle stesse, a fronte anche di un miglioramento qualitativo raggiunto in alcune aree.</p> <p>Le vigenti ZVF, infatti, sono state identificate sulla base dei dati di monitoraggio del 2001-2002.</p>
<p>Art. 36, comma 2: desta preoccupazione l'obbligatorietà di applicazione del Codice di Buona Pratica agricola dei prodotti fitosanitari di al Reg. reg. 6/R/2014; si ritiene più opportuno fare esclusivo riferimento al PAN (art. 36, comma 1)</p>	<p>Respinta</p> <p>L'applicazione obbligatoria del Codice -regolamento 6/R/2014 - è già prevista all'art. 2, comma 2 dello stesso, quindi è vigente dal 2014.</p> <p>Il Codice di Buona Pratica agricola è una raccolta di misure volte a ridurre</p>

Coldiretti

OSSERVAZIONI

ESAME

l'uso dei prodotti fitosanitari – attraverso la prevenzione, l'uso di interventi fisici e meccanici - o la presenza nell'ambiente dei prodotti fitosanitari – attraverso un uso sostenibile degli stessi.

Ogni agricoltore può scegliere le tecniche più idonee al proprio contesto in attuazione del PAN.

Con riferimento al divieto di uso del bentazone nelle aree di ricarica si ritiene opportuno prevedere la possibilità di derogare in casi specifici a questa prescrizione

Risposta

Verrà valutato all'interno del gruppo di lavoro fitosanitari istituito per dare attuazione al PAN.

Misura KTM07-P3-a029 e art. 39: si esprimono perplessità sull'adeguata valutazione degli effetti dell'applicazione della misura.

Risposta

Fermo restando che l'implementazione della Direttiva Deflussi ecologici si rende necessaria in forza di obbligo normativo, le criticità lamentate dalla Coldiretti verranno tenute, per quanto possibile, in debita considerazione nell'ambito del processo di adeguamento delle disposizioni normative regionali.

Le modalità di determinazione del dmv/de sono definite dalla normativa in vigore. La valutazione richiesta (deflusso ecologico per il tratto di valle) è di difficile attuazione da parte degli Uffici Istruttori deputati al calcolo del valore di dmv/de in fase di rilascio della Concessione a derivare.

Le crisi idriche locali possono essere affrontate e gestite nell'ambito dell'Osservatorio distrettuale, senza la necessità di istituzionalizzare un Osservatorio Regionale. Inoltre, i meccanismi di attivazione delle deroghe al deflusso ecologico dovranno essere omogenei a livello di Distretto idrografico.

Le nuove modalità di deroghe verranno disciplinate, nell'ambito del processo di adeguamento delle disposizioni normative regionali, adottando criteri oggettivi. Tali criteri, in corso di approfondimento, verranno discussi negli incontri del tavolo tecnico Acqua – Agricoltura.

Coldiretti

OSSERVAZIONI

ESAME

Per quanto attiene le modalità di svolgimento dei controlli, da parte delle Province/Città metropolitana, si fa presente che la Regione non ha mai rinunciato a svolgere il proprio ruolo di indirizzo, volto ad omogeneizzare l'attività ispettiva. Allo stesso tempo, occorre tenere in conto che tutte le competenze in materia di prelievi è stata trasferita alle Province/Città metropolitana, le quali la esercitano nell'ambito della propria autonomia istituzionale. Condividiamo, comunque, il suggerimento di indirizzare l'attività ispettiva verso iniziative di sensibilizzazione ed informazione limitando i provvedimenti sanzionatori alle situazioni che richiedono tale tipologia di intervento.

Misura KTM07-P3-b032: non sembrano emergere alcune criticità quali: l'inadeguatezza degli strumenti per la valutazione dell'effettivo fabbisogno netto irriguo, l'impossibilità di pianificare per gli sviluppi futuri le specie da mettere a dimora, la difficoltà degli enti coinvolti nel rinnovo delle concessioni per la revisione delle utilizzazioni in atto.

Risposta

1) L'istanza di concessione ovvero di rinnovo della medesima è sempre corredata da una relazione in cui viene dimostrata l'idroesigenza lorda delle colture a cui corrisponde una portata massima derivabile.

La relazione predisposta e firmata da un tecnico abilitato che ha a disposizione le informazioni meteo - climatiche gratuitamente sul sito internet di ARPA – Piemonte, quelle pedologiche che derivano da le cartografie predisposte dall'IPLA e a disposizione sui siti internet regionali e dalle osservazioni e prove sperimentali effettuate i"n campo". Vi è in letteratura una ampia disponibilità di indicazioni, derivata dalle attività sperimentali delle Università, circa i coefficienti colturali, l'efficienza di trasporto e di adattamento.

Gli uffici provinciali verificano la stima dell'idroesigenza attraverso un "foglio di calcolo" contenuto nelle "Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra" approvato dalla DGR 23-8585 del 2008.

2) Il Concessionario in qualsiasi momento della durata del suo titolo di

Coldiretti

OSSERVAZIONI	ESAME
	<p>concessione può presentare all'Amministrazione territorialmente competente una istanza di variante alla portata di concessione che, in presenza di una richiesta di aumento di portata verrà trattata come "variante sostanziale".</p> <p>Nel procedimento istruttorio sarà valutata sia la consistenza nuova idroesigenza colturale in rapporto alle colture effettivamente in atto, sia la possibilità di poter concedere, stante la pressione delle derivazioni presenti sul corpo idrico, il nuovo aumento di portata.</p> <p>Analogamente in presenza di una diminuzione dell'idroesigenza potrà essere chiesta una variante "non sostanziale" per la diminuzione della portata massima derivata.</p> <p>3) Non è competenza della Regione né il PTA lo strumento lo strumento per provvedere alla organizzazione di uffici tecnico – amministrativi delle Province cui è pienamente trasferita la gestione del demanio idrico compreso il procedimento istruttorio e il rilascio delle nuove derivazioni idriche e dei loro rinnovi.</p>
<p>Misura KTM08-P3-a034 e art. 40, commi 5, 6, 8 e 10: il PTA avrebbe dovuto comprendere uno studio organico sulle possibili azioni da adottare per aumentare la disponibilità di acqua nel periodo estivo prevedendo interventi strutturali funzionali a mitigare le criticità future</p>	<p>Respinta</p> <p>Tali indicazioni circa la strategicità e l'importanza degli interventi sono contenute nel "Piano Straordinario del Ministero Infrastrutture Trasporti, in concerto con il MPAAF, per la realizzazione degli interventi urgenti nel settore idrico".</p> <p>La Regione Piemonte ha favorito la realizzazioni d'interventi finalizzati a creare capacità di accumulo da utilizzare a livello consortile anche utilizzando i fondi del PSR</p>
<p>Misura KTM08-P3-b038: si evidenzia che l'obiettivo di misurare il 70% dei volumi irrigui entro il 2019, oltre ad essere estremamente ambizioso non è accompagnato da un sostegno economico</p>	<p>Vedi risposta sopra riportata allo stesso quesito posto da ANBI</p>

Coldiretti

OSSERVAZIONI	ESAME
Misura KTM02-P2-a009 e art. 33: non emerge con chiarezza la reale volontà e la portata di quanto previsto dalla norma; quanto proposto non può essere condiviso e se ne chiede lo stralcio integrale.	<p>Respinta</p> <p>Sulla maggior parte dei corpi idrici superficiali sono già vigenti norme che prevedono la tutela delle aree di pertinenza fluviale (es. Condizionalità BCAA1, norme PAI e ZVN).</p> <p>Con riferimento alla misura citata, si evidenzia che il combinato disposto dei commi 4 e 5 limita l'applicazione in via prioritaria ai corpi idrici che non raggiungono l'obiettivo di qualità a causa di pressioni agricole.</p> <p>Infine, come previsto dall'articolo stesso, con successive disposizioni attuative saranno meglio esplicitate le modalità attuative, definite anche a seguito di concertazione con i portatori di interesse.</p>
Misura KTM09/10/11 e art. 42: osservazioni relative alla determinazione dei costi ambientali con riferimento alle ricadute positive sulla comunità del comparto agricolo	<p>Risposta</p> <p>L'osservazione sarà considerata e valutata in fase di attuazione del PTA e, in particolare, nell'ambito della determinazione dei costi ambientali nel sistema dei canoni e dei relativi correttivi, che tengano conto delle esternalità positive e/o negative di ogni settore.</p>
Art. 23: non è chiaro il riferimento all'Allegato 3 della parte III del d.lgs. 152/2006 che è relativo a "Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dalle attività antropiche"	<p>Accolta, con modifica delle norme</p>
Art. 24: si ritiene necessaria una preventiva analisi volta all'individuazione delle colture che utilizzano sostanze pericolose (tipo E1 ed E2) al fine di valutare se debba essere prevista una loro limitazione.	<p>Respinta perché non pertinente, le sostanze di cui trattasi sono disciplinate nell'ambito delle disposizioni riguardanti le Attività produttive che detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale non dell'Agricoltura.</p>
Art. 25: si chiede se il regolamento regionale 15/R/2006 mantenga i suoi effetti (in particolare art. 7, c. 3).	<p>Risposta</p> <p>Tutte le disposizioni di attuazione del PTA 2007, compreso quindi il regolamento 15/R/2006, restano pienamente vigenti anche dopo l'approvazione del progetto di PTA.</p>

Coldiretti

OSSERVAZIONI	ESAME
	Ciò è in ogni caso espressamente ribadito dall'art. 46 delle NTA, ai sensi del quale <i>"Fino all'adozione delle disposizioni di attuazione previste dal presente piano continuano ad applicarsi le disposizioni attuative adottate ai sensi del piano di tutela delle acque approvato con d.c.r. n. 117-10731 del 13 marzo 2007"</i> .
Art. 34: non apporta elementi di novità e non sembra rappresentare un fattore di maggiore chiarezza. Se ne auspica lo stralcio integrale.	Respinta L'articolo rappresenta, infatti, solo un passaggio normativo tra il DM 25.02.2016 e il 10/R/2007.
Art. 35: si chiede di sostituire le parole <i>" ... devono essere adottate tecniche ... "</i> con le parole <i>"... verrà incentivata l'azione di tecniche ..."</i>	Respinta La necessità di pratiche di fertilizzazione sostenibili e in equilibrio con gli ecosistemi lacustri non può essere posta in discussione, sia per la ovvia esigenza di riduzione generale degli impatti antropici sui corpi idrici sia per le implicazioni connesse al mancato conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dalla DQA. Nelle disposizioni di attuazione si intende conciliare le esigenze di tutela con l'incentivazione di buone pratiche.
Art. 38: osservazioni inerenti le operazioni di svaso e spurgo degli invasi.	Respinta Le operazioni di gestione dei sedimenti trattenuti negli invasi (tra le quali sono compresi svaso e spurgo) sono normate dall'articolo 114 del d.lgs 152/2006, dal DM 24 giugno 2004 e dal regolamento regionale 12/R del 2004, come modificato dal regolamento regionale 1/R del 2008. La finalità di tale normativa è di tutelare l'ecosistema fluviale e gli usi assentiti in capo a terzi lungo l'asta fluviale a valle delle opere di ritenuta dalle conseguenze delle operazioni di gestione dei sedimenti. Si rimanda quindi a tale normativa.
Art. 38 bis: al comma 1, lettera a) dopo la parola <i>"potabile"</i> si chiede di aggiungere le parole <i>"ed irriguo"</i> .	Accolta con la dicitura: <i>" ,e in subordine irriguo, "</i>

Coldiretti

OSSERVAZIONI	ESAME
Si chiede il riconoscimento del ruolo dei soggetti portatori non solo a livello consultivo ma anche in fase di pianificazione e stesura dei regolamenti.	Respinta La Regione, esercitando la funzione normativa e di pianificazione della risorsa idrica, contempera la tutela dell'interesse ambientale con quello degli utilizzatori della risorsa sia pubblici e sia privati dopo averli sempre consultati al fine di avere un chiaro quadro delle loro esigenze. Tale consultazione peraltro avviene anche nello svolgimento delle procedure di valutazione dei piani come in questa occasione di revisione del PTA.

Confagricoltura

OSSERVAZIONI	ESAME
Si chiede che venga riconosciuto al settore agricolo (aziende agricole e consorzi irrigui) un importante ruolo di salvaguardia idraulica e quindi sia previsto un riconoscimento economico.	Respinta Il contributo per "la regimazione e l'allontanamento delle acque di scorrimento superficiale" non è oggetto delle misure del PTA
Si chiede che nel PTA venga previsto, per quanto riguarda la gestione dei sistemi irrigui, un ruolo attivo del comparto irriguo in fase di stesura delle disposizioni attuative.	Accolta La Regione Piemonte ha da sempre condiviso col comparto agricolo le disposizioni attuative in tema di nitrati e di prodotti fitosanitari Si propone ai soggetti rappresentanti del comparto irriguo di far parte del Comitato tecnico nitrati e della Commissione riso.

Confagricoltura

OSSERVAZIONI	ESAME
Art. 33: difficoltà di applicazione della misure inerente le fasce tampone.	Respinta Sulla maggior parte dei corpi idrici superficiali sono già vigenti norme che prevedono la tutela delle aree di pertinenza fluviale (es. Condizionalità BCAA1, norme PAI e ZVN). Con riferimento alla misura citata, si evidenzia che il combinato disposto dei commi 4 e 5 limita l'applicazione in via prioritaria ai corpi idrici che non raggiungono l'obiettivo di qualità a causa di pressioni agricole. Infine, come previsto dall'articolo stesso, con successive disposizioni attuative saranno meglio esplicitate le modalità attuative, definite anche a seguito di concertazione con i portatori di interesse.
Si evidenzia che l'esecuzione di interventi di ingegneria naturalistica lungo i canali al posto di impermeabilizzazioni del fondo e delle sponde risulta in contrasto con la necessità di ridurre le perdite.	Risposta Gli interventi di ingegneria naturalistica permettono di limitare significativamente le perdite per filtrazione lungo i canali, migliorando l'efficienza del trasporto della risorsa idrica e al medesimo tempo consentono il mantenimento della biodiversità degli ambienti ripariali. Al contempo l'impermeabilizzazione completa dei canali non consentirebbe più l'alimentazione della falda, che risulta determinante specialmente a valle dell'areale risicolo.
Si chiede di inserire i consorzi di irrigazione e bonifica tra i soggetti attuatori delle misure e in particolare della misura KTM02-P2- a009.	Accolta Nelle schede delle Misure di Piano, tra i soggetti attuatori saranno aggiunti i consorzi di irrigazione e bonifica. Si puntualizza che tali soggetti già rientrano tra i beneficiari della Misura PSR 8.1.1.
Art. 39: si chiede di determinare il dmv/de non solo come portata da	Respinta

Confagricoltura

OSSERVAZIONI	ESAME
rilasciare a valle delle derivazioni ma come quella da mantenere nei corpi idrici significativi, effettuando una valutazione complessiva per tratto e non puntuale.	Le modalità di determinazione del dmv/de sono definite dalla normativa in vigore. La valutazione richiesta è di difficile attuazione da parte degli Uffici Istruttori deputati al calcolo del valore di dmv/de in fase di rilascio della Concessione a derivare
Art. 40: si chiede di partecipare al gruppo di lavoro previsto dal comma 9 ai fini della predisposizione del documento programmatico di cui al comma 8.	Vedi risposta sopra riportata allo stesso quesito posto da ANBI
Art. 42: si chiede di far emergere la dimensione ecosistemica dell'irrigazione, valorizzando i benefici generali della pratica irrigua.	Respinta Il riequilibrio del bilancio idrico e il riconoscimento della valenza ambientale della pratica agricola dell'irrigazione vengono contemperati nel corso dei procedimenti istruttori rinnovi contestuali delle concessioni di derivazione per asta. In quella sede possono venire valutate le peculiarità ambientali delle singole derivazioni e i benefici che l'apporto dell'acqua irrigua genera sulla ricarica delle falde o sulla qualità ambientale e paesistica del comprensorio irriguo.
Art. 42: si parla di riuso delle acque reflue depurate senza far cenno alla proposta di regolamento UE sui requisiti minimi per il riutilizzo ai fini irrigui.	Vedi risposta sopra riportata allo stesso quesito posto da ANBI
Misura KTM08-P3-b038: si evidenzia che l'obiettivo di misurare il 70% dei volumi irrigui entro il 2019, oltre ad essere estremamente ambizioso non è accompagnato da un sostegno economico.	Vedi risposta sopra riportata allo stesso quesito posto da ANBI

CIA – Confederazione Italiana Agricoltori

OSSERVAZIONI

ESAME

Art. 33:

1. per gestire al meglio l'applicazione della misura delle fasce tampone occorre procedere alla stesura di regolamenti specifici coinvolgendo consorzi irrigui ed agricoltori. È necessario inoltre prevedere adeguati strumenti finanziari di sostegno (PSR).

2. il divieto di diserbo degli argini in ambienti di risaia implica una maggiore contaminazione di infestanti e la conseguente necessità di utilizzare fitofarmaci.

1. Parzialmente Accolta

La Regione Piemonte ha da sempre condiviso con il comparto agricolo le disposizioni attuative in tema di nitrati e di prodotti fitosanitari.

Si propone ai consorzi irrigui di far parte del Comitato tecnico nitrati e della Commissione riso.

I consorzi di irrigazione e bonifica saranno inseriti e si puntualizza che tali soggetti già rientrano tra i beneficiari della Misura 8.1.1

Nel 2108 le misure 4.4.1, 8.1.1 sono state attivate già prevedendo di coinvolgere soggetti privati e a volte pubblici

Si sta lavorando coi referenti di misure per migliorare i bandi

2. Respinta

Il divieto riguarda solo gli argini delle camere di risaia frontisti dei 19 corpi idrici che ricadono in area risicola, i quali a loro volta fanno parte degli 81 CI sui quali si intende applicare prioritariamente la misura, in quanto non raggiungono l'obiettivo di qualità.

Si puntualizza che tra le prescrizioni supplementari contemplate sulle etichette di molti formulati commerciali è già previsto l'obbligo di rispettare una fascia non trattata di ampiezza variabile dai corsi d'acqua.

La gestione degli argini di risaia senza l'uso di prodotti fitosanitari è, inoltre, già una prassi per alcune aziende risicole convenzionali e si prevede di individuare una di queste come azienda dimostrativa.

Art. 39/40:

a) si chiede di determinare il dmv/de non solo riferito al singolo corpo idrico ma effettuando una valutazione complessiva per tratto;

a) Respinta

Le modalità di determinazione del dmv/de sono definite dalla normativa in vigore. La valutazione richiesta è di difficile attuazione da parte degli Uffici

CIA – Confederazione Italiana Agricoltori

OSSERVAZIONI	ESAME
b) occorre inoltre valutare possibilità di inserire alcuni corpi idrici tra quelli in deroga per salvaguardare l'economia agricola.	Istruttori deputati al calcolo del valore di dmv/de in fase di rilascio della Concessione a derivare. b) Accolta , nell'ambito di quanto prevede al riguardo delle deroghe agli obiettivi ambientali la Direttiva 2000/60.
Art. 42: a) è necessario prevedere e procedere alla costruzione di invasi; b) la misurazione dei volumi va incoraggiata anche con adeguati strumenti finanziari.	a) Accolta , nelle modalità previste dal comma 8 dell'art. 40. b) Respinta , non è possibile erogare finanziamenti pubblici per obblighi derivanti da leggi/regolamenti.

Consorzio Rogge Campagna e San Marco

OSSERVAZIONI	ESAME
Relazione generale, par. 2.1.3: osservazione relativa alla individuazione dei corpi idrici artificiali.	Risposta In base al Par. A.2.1 (Definizioni) del DM 16 giugno 2008, n. 131 (Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici) anche gli invasi, ai fini ambientali, sono annoverati nella categoria "laghi", mentre non sono considerati ambienti lacustri tutti gli specchi d'acqua derivanti da attività estrattive ": sono esclusi pertanto, in quanto acque di falda scoperta, i laghi di cava come quelli della Valle Dora. Nello stesso decreto, così come rammentato nella relazione

Consorzio Rogge Campagna e San Marco

OSSERVAZIONI	ESAME
	<p>generale del PTA, sono poi definiti precisi limiti dimensionali degli invasi da tipizzare e da considerare Corpi Idrici con obiettivo di qualità. Infine nel DM 27 novembre 2013 , n. 156 ("Regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri") sono indicati, sulla base delle indicazioni comunitarie (EC Guidance Doc. n. 4 - 2003), i criteri per discriminare, tra i Corpi Idrici lacustri, gli invasi considerati "artificiali" da quelli considerati "fortemente modificati" (<i>...< ...un corpo idrico artificiale è un corpo idrico superficiale creato in un luogo dove non esistevano acque superficiali o comunque non vi erano elementi di acque superficiali tali da poter essere considerati distinti e significativi e pertanto non identificabili come corpi idrici (laghi o Corsi d'acqua pre-esistenti con bacino di drenaggio ≥ 10 Km², ndr) ></i>: sulla base di queste premesse metodologiche gli invasi piemontesi elencati nella relazione ovvero identificati come Corpi Idrici sono stati distinti in "Artificiali" e "Fortemente modificati": tale distinzione ha tuttavia più riflessi pianificatori e tecnico-amministrativi che operativo-gestionali essendo in molti casi indistinguibili gli uni dagli altri.</p>
<p>Relazione generale, par. 3.3: osservazione relativa agli impianti idroelettrici.</p>	<p>Risposta</p> <p>L'osservazione sull'utilizzo e la gestione dei bacini per la produzione di energia idroelettrica sarà rivisto nell'ambito delle procedure di rinnovo delle concessioni di grande derivazione che dovranno andare a gara. Uno dei criteri per l'aggiudicazione sarà costituito proprio dalla capacità del gestore di utilizzare gli invasi non solo per la produzione energetica, ma anche per integrazioni agli usi potabili ed irrigui. (vedi articolo 38 bis norma di piano).</p>
<p>Relazione generale, classificazione corpi idrici superficiali: censimento dei corpi idrici approssimativo e che ricalca pedestramente il PTA 2007.</p>	<p>Respinta</p> <p>L'individuazione dei corpi idrici naturali ed artificiali è stata effettuata seguendo le indicazioni della direttiva 2000/60/CE e delle normative nazionali di recepimento. Il percorso standardizzato a livello nazionale e</p>

Consorzio Rogge Campagna e San Marco

OSSERVAZIONI	ESAME
	di distretto del fiume Po ha condotto all'individuazione dei corpi idrici soggetti al monitoraggio regionale nel PdG Po e nel presente PTA. Il torrente Malesina citato è comunque soggetto ad obiettivi di qualità (vedi Allegato 1 alla Relazione generale).
Art. 33: quanto previsto dalla norma contrasta con il R.D. 523 del 1904, art. 96, comma 1, lettera f.	Risposta L'art. 33 al comma 6 già specifica il rispetto dei vincoli previsti da leggi o atti di pianificazioni territoriali. L'applicazione delle norme ambientali comunque spesso prevede un approccio integrato (win-win) al fine di trovare la migliore composizione di interessi contrastanti.
Rapporto Ambientale, pag. 29: osservazioni su misure di mitigazione dell'impatto diffuso per aree specifiche – area risicola.	Risposta Il divieto riguarda solo gli argini delle camere di risaia frontisti dei 19 corpi idrici che ricadono in area risicola, i quali a loro volta fanno parte degli 81 CI sui quali si intende applicare prioritariamente la misura, in quanto non raggiungono l'obiettivo di qualità. Si puntualizza che tra le prescrizioni supplementari contemplate sulle etichette di molti formulati commerciali è già previsto l'obbligo di rispettare una fascia non trattata di ampiezza variabile dai corsi d'acqua. La gestione degli argini di risaia senza l'uso di prodotti fitosanitari è, inoltre, già una prassi per alcune aziende risicole convenzionali e si prevede di individuare una di queste come azienda dimostrativa.
Rapporti tra consorzi irrigui e P.A.: alla luce delle considerazioni svolte si chiede che i consorzi irrigui siano coinvolti nel SII.	Respinta L'assetto organizzativo e di governo del servizio idrico integrato esula dal

Consorzio Rogge Campagna e San Marco

OSSERVAZIONI	ESAME
	presente Piano.
Deflusso ecologico: occorre definire quale debba essere il d.e. necessario agli alvei derivati.	Accolta Le modalità di calcolo del DMV sono attualmente disciplinati dal Regolamento regionale 8/R del 2007. La quantificazione dei fattori correttivi verranno riviste, ai sensi dell'art. 39 delle Norme di Piano, nell'ambito delle attività di implementazione della Direttiva Deflussi Ecologici (Delibera CIP 4/2017) del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po.
Revisione Canoni: osservazioni su revisione metodo di determinazione canoni.	Risposta Il metodo di determinazione dei canoni in fase di realizzazione non prevede una quantificazione basata sul differenziale tra prelievo e restituzione. Relativamente alla questione delle esternalità positive del comparto agricolo si precisa, che l'osservazione sarà considerata e valutata in fase di attuazione del PTA e, in particolare, nell'ambito della determinazione dei costi ambientali nel sistema dei canoni e dei relativi correttivi, che tengano conto delle esternalità positive e/o negative di ogni settore.

Consorzio dei Canali del Canavese

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Relazione generale capitolo 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella tabella a pag. 19-21 viene indicata una lunghezza errata del Canale di Caluso; - si chiedono delucidazioni in merito al significato di “restituzioni” 	<p>Accolta</p> <p>Nella tabella 2.1 della Relazione generale verrà sostituito il dato di lunghezza totale con quello disponibile sulla banca dati regionale SIBI/SIRI pari a 27,98 km.</p> <p>La tabella 2.1 riporta I criteri utilizzati nel 2007 per valutare l’inserimento dei canali tra i corpi idrici significativi. Uno dei parametri era la loro influenza sulla qualità di corpi idrici naturali tramite uno o più punti di restituzione in corso d’acqua. Si modificherà/aggiognerà la tabella in questione ed eventualmente il testo della relazione.</p>
<p>Relazione generale – capitolo 3 (paragrafo 3.1.5 S.I.I.) e capitolo 7: si chiede che nell’analisi economica venga tenuto conto degli aspetti evidenziati e che la Regione possa prevedere l’inserimento dei Consorzi nel S.I.I.</p>	<p>Respinta</p> <p>L’assetto organizzativo e di governo del servizio idrico integrato esula dal presente Piano.</p>
<p>Relazione generale – capitolo 7 (pag. 200, terzo capoverso): richiesta di chiarimenti relativi al canone di concessione nel caso di usi plurimi (irriguo ed idroelettrico).</p>	<p>Risposta</p> <p>L’art. 4 del regolamento regionale del 10 ottobre 2005, n. 6/R, prevede che nel caso di uso plurimo agricolo/energetico venga pagato il canone relativo ad un solo uso, quello che determina l’importo maggiore, indipendentemente dalla contestualità degli usi, rendendo “gratuito” il restante uso.</p> <p>Per quanto riguarda la destinazione delle risorse derivanti dall’uso della risorsa si precisa che già oggi è previsto che una quota non inferiore al 5% dei canoni è destinato all’attuazione delle misure di piano (art. 21 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R e art. 45 del PTA). Tali risorse vengono assegnato mediante bando regionale sulla base di proposte di soggetti promotori.</p>
<p>Relazione generale – capitolo 8 (pag. 220 – 229 – 231): si fa fatica ad orientarsi nel dedalo degli osservatori.</p>	<p>Risposta</p> <p>Per chiarezza si evidenzia che gli Osservatori citati nella Relazione generale sono i seguenti:</p> <p>a) Osservatorio dei servizi idrici - Previsto dall’articolo 9 della l.r. 24 maggio 2012, n. 7, in continuità con l’istituzione dell’Osservatorio regionale dei servizi idrici integrati di cui all’art. 11 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13.</p>

Consorzio dei Canali del Canavese

OSSERVAZIONI

ESAME

L'osservatorio dei servizi idrici svolge su scala regionale le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi inerenti il servizio integrato di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane.

L'osservatorio garantisce il proprio supporto agli enti ed agli organismi competenti in materia e realizza, tra gli altri, quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato dei servizi idrici.

b) l'”**Osservatorio permanente sugli Utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po**”, istituito con il Protocollo d'Intesa, firmato in data 13 luglio 2016 da: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Dipartimento della Protezione Civile, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità di bacino del fiume Po, Regione Emilia-Romagna, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Provincia autonoma di Trento, ISTAT, CREA, ISPRA, TERNA Rete Italia, AIPO, Enti Regolatori dei Laghi, ANBI, UTILITALIA, A.N.E.A. e ASSOELETRICA. TERNA Rete Italia, AIPO, Enti Regolatori dei Laghi, ANBI, UTILITALIA, A.N.E.A. e ELETTRICITÀ FUTURA

L'Osservatorio è una struttura operativa collegiale, volontaria e di tipo sussidiario a supporto della gestione della risorsa idrica, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i soggetti appartenenti al sistema di governance della risorsa idrica nell'ambito del distretto, di promuovere l'uso sostenibile della risorsa idrica e di coordinare l'attuazione delle azioni necessarie per la gestione proattiva degli eventi estremi che hanno impatto sugli utilizzi idrici sia di valenza distrettuale, sia di sottobacino, nonché per le azioni indirizzate alla lotta contro i cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

Compito specifico dell'Osservatorio è, inoltre, quello di formulare proposte per l'impiego delle risorse idriche in caso di scarsità, in attuazione delle finalità della Direttiva 2000/60/CE e degli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque, di fornire

Consorzio dei Canali del Canavese

OSSERVAZIONI	ESAME
	supporto tecnico alla pianificazione del bilancio idrico in una prospettiva di cambiamenti climatici e di supportare le azioni da intraprendere in caso di dichiarazione dello stato di emergenza dovuto a fenomeni siccitosi.
Relazione generale – Allegato 2 (Analisi Pressioni): non è chiaro il metodo di individuazione delle pressioni con riguardo al Canale di Caluso; ne deriva che non risulta comprensibile il legame tra pressioni e misure. In base alle pressioni evidenziate si ritiene vi possano essere i presupposti per rientrare tra gli attori del SII.	<p>Risposta</p> <p>La razionalizzazione e messa a norma delle infrastrutture fognarie è di competenza del gestore affidatario del servizio idrico integrato in forza della legge di settore, del contratto di affidamento e della regolazione operata dall'ARERA. Inoltre l'assetto organizzativo e di governo del servizio idrico integrato esula dal presente Piano.</p>
Misura KTM08-P3-b038: la misura grava totalmente sui consorzi, si chiede perchè non sia possibile prevedere alcun sostegno per l'installazione dei misuratori.	<p>Respinta</p> <p>L'obbligo della misurazione delle portate prelevate/restituite al corpo idrico è stato stabilito dal regolamento regionale 7/R/2007. Dal 1 luglio 2015 tutti i prelievi in atto devono essere dotati degli strumenti di misura. Non è possibile erogare finanziamenti pubblici per obblighi derivanti da leggi/regolamenti.</p>
Art. 39 e Art. 40 e KTM07-P3-a029: si chiede che venga predisposto uno studio sul bacino dell'Orco che valuti potenzialità idrologiche e componenti ambientali.	<p>Accolta</p> <p>Le modalità di calcolo del DMV sono attualmente disciplinati dal Regolamento regionale 8/R del 2007. La quantificazione dei fattori correttivi verranno riviste, ai sensi dell'art. 39 delle Norme di Piano, nell'ambito delle attività di implementazione della Direttiva Deflussi Ecologici (Delibera CIP 4/2017) del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po. Questa attività riguarderà anche i corpi idrici del torrente Orco.</p>
Art. 32: richiesta di chiarimenti sulle acque di prima pioggia, si chiede se queste debbano essere depurate nel caso di strade nuove con scarico nel canale irriguo.	<p>Risposta</p> <p>La valutazione di casi specifici di realizzazione di nuove superfici impermeabili (es. strade) va effettuata in sede di approvazione del progetto, che può prevedere specifiche modalità di allontanamento delle acque meteoriche.</p>

Elettricità Futura	
OSSERVAZIONI	ESAME
Relazione generale – cap. 3: si ribadisce quanto già osservato al PEAR; i principi espressi nel PTA risultano in controtendenza con la strategia energetica nazionale, con la disciplina incentivante e con i principi che mirano alla generazione distribuita.	<p>Risposta</p> <p>Si ribadisce la necessità di privilegiare la realizzazione di grandi impianti idroelettrici che rivestono particolare rilevanza strategica dal punto di vista della produzione energetica, pur non precludendo a priori anche la possibilità di chiedere la concessione per costruire impianti di potenze più ridotte.</p>
Relazione generale – cap. 4: si segnala che il quadro di classificazione dei corpi idrici pare al momento soggetto ad un'eccessiva variabilità....sarebbe opportuno che solo ad un confronto coordinato tra stato, autorità di distretto e regioni si giungesse ad un set fisso di parametri da valutare.	<p>Risposta</p> <p>Premesso che un sistema di indici standard a livello nazionale esiste ed è quello utilizzato per la classificazione, quanto espresso nel Capitolo 4, ed in particolare nei paragrafi 4.4 e 4.5 del Rapporto Ambientale, è volto a "fotografare", nell'ottica della massima trasparenza, una situazione complessa che coinvolge sia il sistema di aggiornamento della DQA e delle cosiddette direttive figlie sia le difficoltà di recepimento e conseguente adeguamento tecnico alle stesse su scala nazionale, distrettuale e regionale. Non è pertanto ipotizzabile ad oggi un mero accordo tecnico per la definizione unilaterale di set fissi di parametri ed indici di classificazione.</p>
Relazione generale – cap. 5 (par. 5.5 e 5.9.2): si ribadisce quanto già osservato al PEAR; in particolare con riferimento alle aree non idonee si ribadisce che le stesse possono essere individuate previo espletamento di una approfondita istruttoria con riguardo non a categorie generalizzate ma solo a specifici siti.	<p>Risposta</p> <p>Il PTA non identifica aree non idonee all'installazione di FER bensì istituisce ambiti di protezione per la risorsa idrica e per gli ecosistemi ad essa connessi da qualunque prelievo affinché, in ambienti riconosciuti di pregio, non ne venga compromessa la valenza naturalistica (art. 23) e venga garantita la possibilità di un uso antropico diverso dalla produzione idroelettrica e importante per l'economia turistica locale qual è l'esercizio di sport di acqua viva (art. 19).</p>

Elettricità Futura

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Relazione generale – cap. 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - par. 6.2: sarebbe opportuno definire in maniera più dettagliata le modalità di individuazione dei fattori correttivi al DMV idrologico prevedendo l'istituzione di un tavolo di lavoro che possa ricomprendere oltre ad autorità di distretto e regioni anche tutti i portatori di interesse; si segnala inoltre la necessità di introdurre una nuova fase di sperimentazione. - par. 6.4.2: si sottolinea l'importanza che, al di là delle attività in corso nell'ambito dell'Osservatorio permanente, la regione mantenga la propria autonomia decisionale nell'individuazione di situazioni che richiedono l'attivazione delle deroghe. 	<p>Parzialmente accolta par. 6.2:</p> <p>I fattori correttivi verranno definiti in maniera più dettagliata, mediante il coinvolgimento dei portatori d'interesse.</p> <p>Parzialmente accolta</p> <p>Per quanto riguarda la richiesta di introdurre una nuova fase di sperimentazione, si evidenzia che la Giunta regionale, con la D.G.R. n. 28-7049 del 14 giugno 2018 - "Disposizioni relative alla Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti"- ha stabilito che non è necessario avviare ulteriori sperimentazioni tecnico-scientifiche sui corpi idrici regionali, ai fini del recepimento della Direttiva in parola. Tuttavia, se vi sono richieste da parte di specifici portatori d'interesse per effettuarne, verranno valutate caso per caso.</p> <p>Respinta par. 6.4.2:</p> <p>L'individuazione di situazioni che richiedono l'attivazione delle deroghe dovrà essere omogenea a livello di Distretto idrografico e disciplinate dalla Direttiva Deflussi Ecologici (Delibera CIP 4/2017) del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po.</p>
<p>Relazione generale – cap. 7 (par. 7.2): auspichiamo che la revisione dei canoni in corso possa completarsi con la modifica anche dei canoni idroelettrici. Varrebbe la pena di affrontare anche il tema della destinazione dei canoni spesso utilizzati per finalità non di tipo ambientale.</p>	<p>Risposta</p> <p>La rivalutazione dell'attuale modalità di quantificazione del canone dovuto per l'uso energetico sarà contestuale alla revisione del sistema dei canoni, attività regionale attualmente in corso in applicazione dell'art. 9 della Direttiva Quadro Acque.</p>
<p>Allegato 4 – Verifica coerenza pianificazione territoriale e paesaggistica: al momento la verifica di coerenza sembra limitata solo alla</p>	<p>Accolta, senza necessità di modifica.</p>

Elettricità Futura

OSSERVAZIONI	ESAME
pianificazione territoriale e paesaggistica occorrerebbe introdurre un'analisi di coerenza anche con le politiche energetiche	Il PTA segue la procedura di approvazione regionale prevista dall'articolo 8 bis della l.r. 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e costituisce variante ai piani territoriali degli enti dello stesso livello, con particolare riferimento al Piano Territoriale Regionale, e al Piano Paesaggistico Regionale. E' pertanto richiesta dalle norme vigenti una specifica analisi di coerenza del Piano di Tutela delle Acque con i Piani citati, effettuata nell'allegato 4 citato. L'integrazione con le altre pianificazioni regionali è comunque fortemente perseguita nel PTA e rappresentata nei documenti di supporto della VAS
Art. 23: si chiede di non impedire a priori le concessioni idroelettriche ma di rimandare la decisione alla valutazione di compatibilità ambientale	Respinta La valutazione di compatibilità ambientale è già prevista dalla normativa nazionale ed europea a garanzia generale dell'uso sostenibile del territorio e della risorsa acqua. Le acque tutelate dall'art. 23 rappresentano una piccolissima percentuale del reticolo idrografico in aree che presentano caratteristiche naturali di pregio e pertanto richiedono tutele particolari.
Art. 38: è opportuno che le modalità gestionali dei rilasci siano commisurate alla fattibilità tecnico-economica. Si suggerisce di inserire nell'articolo dopo la parola "prescrive" le parole "ove tecnicamente e funzionalmente possibile, anche in considerazione delle caratteristiche proprie dei singoli impianti".	Respinta Le prescrizioni di cui all'articolo 38 comma 2 sono funzionali a due aspetti fondamentali per stabilire la compatibilità ambientale dell'opera di prelievo, cioè al punto a) si intende evitare impatti <u>rilevanti</u> sull'ambiente idrico e, al punto b), contrastare l' <u>erosione</u> del fondo e delle sponde del corso d'acqua indotti dalla restituzione. L'Autorità concedente nel corso dell'istruttoria valuterà gli aspetti tecnico funzionali proprie dei singoli impianti e ricercherà le soluzioni più adeguate per soddisfare queste importanti esigenze.
Art. 38 bis: a conclusione del comma 1, lettera a) si potrebbero inserire le parole "e comunque ove effettivamente sussista un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso dell'acqua a fini idroelettrici".	Respinta La valorizzazione dell'uso plurimo delle acque per sua natura deve essere proprio valutata in un ambito nel quale sussistano dei prevalenti

Elettricità Futura

OSSERVAZIONI	ESAME
	interessi pubblici ad un diverso uso dell'acqua
Art. 39: si ritiene che le disposizioni attuative di cui al comma 5 debbano tenere conto dei risultati delle sperimentazioni passate; si auspica che le modifiche al regolamento 8R/2007 tengano conto delle specificità degli impianti presenti in arco alpino (> 1500 m slm); si auspica inoltre l'inserimento nella norma di un rinvio alla dgr 28-7049/2018 e, a tal fine, si propone la modifica dell'art. 39, comma 7.	<p>Parzialmente accolta</p> <p>Le osservazioni all'art. 39 vengono accolte, senza la necessità di apportare la modifica dell'art. 39, comma 7.</p>
Art. 40: nelle concessioni ad uso idroelettrico gli eventuali rilasci a favore dell'uso irriguo sono già normati	<p>Risposta</p> <p>Non tutte le concessioni idroelettriche da invaso contengono nel disciplinare di concessione obblighi o regole di gestione di rilasci a favore degli usi irrigui di valle. Inoltre la procedura negoziata intende favorire l'uso plurimo della risorsa e il coordinamento della produzione idroelettrica con le esigenze dell'agricoltura anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto e quindi potrebbero essere ridiscussi e ridefiniti anche accordi precedenti che si rivelassero superati e inadeguati alle esigenze attuali.</p>
Art. 41: si chiede di individuare nell'articolo i prelievi soggetti alla misura della portata con relativi obblighi di installazione; si auspica inoltre che le eventuali modifiche al regolamento 7R/2007 mantengano le attuali possibilità di proroga/deroga.	<p>Respinta</p> <p>La misurazione dei prelievi/restituzioni dal/al corpo idrico e relativi obblighi sono stati definiti dal regolamento regionale 7/R/2007.</p>
Art. 42: è di primaria importanza attivare un sistema virtuoso che induca ad un migliore uso dell'acqua.	<p>Risposta</p> <p>L'osservazione è condivisibile e già in corso di attuazione. Le programmazioni di Ambito Territoriale Ottimale prevedono consistenti interventi per la sostituzione delle condotte acquedottistiche affette da alti tassi di rotture e da considerevoli volumi di perdite. Parimenti sono previsti interventi per la distrettualizzazione ed il monitoraggio delle reti di distribuzione, sempre al fine di ridurre le perdite acquedottistiche. Il tema delle perdite idriche risulta anche tra gli indicatori individuati da ARERA</p>

Elettricità Futura

OSSERVAZIONI	ESAME
	per la valutazione della Qualità Tecnica del servizio erogato.

Enel Green Power

OSSERVAZIONI	ESAME
Art. 38, comma 3: si ritiene opportuno che le disposizioni attuative tengano conto anche della sostenibilità economica di eventuali nuovi bacini di demodulazione	Respinta La norma già prevede deroghe dal punto di vista della fattibilità tecnica e nel caso in cui le variazioni di portata non siano dannose per l'ambiente idrico e risultino compatibili con le legittime utilizzazioni di valle.
Art. 38 bis: le future misure attuative devono tener conto di quanto indicato per il precedente articolo 38; sarebbe opportuno un riferimento alla compatibilità economica degli interventi di cui alla lettere b) e c) e la previsione in taluni casi di deroghe per il punto c).	Respinta I criteri dell'articolo 38 bis per i rinnovi delle concessioni di grandi derivazioni energetiche vengono declinati come priorità da valutare dagli uffici istruttori. In questo ambito si esamineranno contestualmente anche le compatibilità economiche degli interventi da realizzare visto che sono necessariamente legati alla fattibilità progettuale
Art. 39: si ritiene che le disposizioni attuative di cui al comma 5 debbano tenere conto dei risultati delle sperimentazioni passate.	Vedi risposta sopra riportata allo stesso quesito posto da Elettricità futura

Enel Green Power

OSSERVAZIONI	ESAME
Art. 41: si chiede di individuare nell'articolo i prelievi soggetti alla misura della portata con relativi obblighi di installazione; si auspica inoltre che le eventuali modifiche al regolamento 7R/2007 mantengano le attuali possibilità di proroga/deroga.	Vedi risposta sopra riportata allo stesso quesito posto da Elettricità futura
Art. 41: si sottopone all'attenzione la situazione di ridondanza delle misure in casi specifici.	Risposta È condivisibile la deroga di installare il misuratore nel caso di ridondanza della misurazione (esempio di impianti idroelettrici rigidamente interconnessi, dal punto di vista idraulico, tra di loro).

Assidroelettrica

OSSERVAZIONI	ESAME
Si ritiene strumentale l'ipotesi di realizzare solo grandi impianti che di fatto sono più impattanti. È allegata alla nota un'Analisi sulla direttiva derivazioni.	Risposta L'allegato alla nota fa riferimento alla Direttiva Derivazioni del 2015, superata dalla Direttiva Derivazioni del 2017 (Delibera CIP 3/2017) emanata dall'Autorità di Distretto, pertanto non è inerente il PTA.

Associazioni sportive di acqua viva	
OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Art. 19, comma 1, lettera d) – proposta di modifica:</p> <p>(...) Le acque destinate agli sport di acqua viva così identificate in prima applicazione:</p> <p>1) Il tratto apicale del t. Sesia fino alla fraz. Baraggiolo e il tratto apicale del t. Mastallone fino alla fraz. Pianebelle, come riportato nella tav. n. 6.</p> <p>2) Il tratto apicale del t. Chiusella, fino ai confini inferiori del comune di Vidracco.</p> <p>3) Il f. Dora Baltea nel tratto tra la restituzione della centrale idroelettrica di Quassolo e la presa del Naviglio di Ivrea.</p> <p>4) I torrenti Sermenza, Sorba e Soana per l'intero loro corso.</p>	<p>Respinta</p> <p>L'intero reticolo idrografico afferente ai bacini del torrente Chiusella e del torrente Mastallone (non solo i tratti apicali) è riconosciuto come composto di corsi d'acqua naturalisticamente significativi e pertanto tutelati all'art. 23 come aree ad elevata protezione. La tutela è paritaria a quella dell'art. 19 fatta salva la possibilità di realizzare impianti inseriti in progetti globali che rivestano caratteristiche di strategicità per lo sviluppo socio-economico della valle. Un tratto del Chiusella contiene un sito di riferimento ed è pertanto tutelato anche per questa finalità.</p> <p>L'ampliamento ad altri corsi d'acqua per le finalità del comma 1, lettera d) potrà essere valutato nel ciclo successivo di pianificazione per consentire di effettuare approfondimenti tecnici e confronti partecipati sull'iniziativa.</p>
<p>Art. 19, comma 2, lettera c) – proposta di modifica in grassetto:</p> <p>c) (...) A tal fine è fatto divieto di rilascio di concessioni di derivazione d'acqua, comprese le concessioni di derivazione già assentite ma non ancora realizzate per i torrenti Sesia, Mastallone e Chiusella e nuovi prelievi che superano 1/8 della portata naturale per i torrenti Dora Baltea, Sermenza, Sorba e Soana.</p>	<p>Respinta</p> <p>Non è possibile vietare il rilascio di concessioni di derivazione già assentite, come sembrerebbe suggerire l'emendamento proposto, in quanto in tali casi il procedimento amministrativo si è già concluso con il rilascio del titolo.</p> <p>Non si ritiene, inoltre, opportuno fissare qui un limite generale che sarà oggetto di specifica valutazione da parte dell'autorità concedente nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.</p>

Comitato La Salute Innanzitutto

OSSERVAZIONI	ESAME
Art. 24, comma 6: si richiede che in tutti i comuni ricompresi nelle aree di ricarica siano vietate la realizzazione e l'ampliamento di discariche per rifiuti	Respinta in quanto si ritiene che i vincoli e le prescrizioni inseriti nella vigente disciplina concernente le aree di ricarica degli acquiferi profondi siano adeguati a garantire la corretta tutela della risorse idrica.

Hydrodata

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Relazione generale - cap. 7:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sono necessari approfondimenti sul metodo di determinazione dei costi della risorsa; - essendo il costo ambientale riferito al "danno", se questo non c'è (o è minimo) si intende che il canone possa tendere a zero?2. non vi è cenno agli attuali sovra canoni (per l'uso idroelettrico), i quali sono già per loro originaria definizione una forma di compensazione del "danno" territoriale-ambientale3. non si vede l'effettività della funzione cost -recovery se i canoni non determinano un gettito destinato al 100% a ristoro del "danno" ambientale4. la formula di quantificazione del "nuovo canone" appare di incerta	<p>Risposta</p> <ol style="list-style-type: none">1. Se il danno non c'è il canone comunque non sarà pari a zero. Infatti nella metodologia in fase di sviluppo la valutazione del danno ambientale è solo uno dei fattori che concorrono a quantificare il costo ambientale. Si consideri inoltre che il canone rappresenta anche il corrispettivo del diritto al prelievo.2. Al momento l'uso idroelettrico non è contemplato nell'attuale definizione della formula e sarà oggetto di future valutazioni.3. Lo spirito della norma europea, come dell'attività svolta a livello regionale, è finalizzata al ristoro completo del danno ambientale, fermo restando la volontà politica che stabilirà la destinazione delle risorse.4. Come precisato nella relazione generale, l'attività di revisione del sistema dei canoni non si ancora conclusa e sarà oggetto di

Hydrodata

OSSERVAZIONI	ESAME
applicazione, necessitante di maggiori approfondimenti e specificazioni anche sul piano metodologico	prosecuzione.

Studio Pantidro

OSSERVAZIONI	ESAME
Peculiarità canali cuneesi: si evidenzia la valenza ambientale dei canali artificiali, da considerare corpi idrici alla stregua dei corsi d'acqua naturali al fine di portare un'equa ripartizione delle risorse disponibili che ne salvaguardi l'alimentazione a tutela dell'ambiente e salvaguardia delle colture agricole. Queste problematiche non sono trattate nel PTA e nel Rapporto Ambientale.	Risposta Le derivazioni idriche al servizio di canali artificiali, pur con elevata valenza naturalistica, sono sempre e comunque assoggettate all'obbligo del rilascio del deflusso ecologico. La normativa nazionale e regionale salvaguarda la conservazione e la naturalità del sistema delle reti irrigue consentendo anche al di fuori della stagione irrigua la possibilità di derivare acqua per il soddisfacimento delle necessità ambientali dell'infrastruttura per il trasporto dell'acqua, il dimensionamento di queste portate derivabili nei mesi invernali è stabilito nel corso dei procedimenti istruttori che permettono una valutazione attenta delle caratteristiche dei canali. Alcuni di questi sono stati tipizzati dall'ARPA Piemonte e devono raggiungere obiettivi di stato ecologico e chimico definiti negli strumenti di pianificazione.
Misura KTM07-P3-a029: il PTA va nella direzione di penalizzare	Risposta

Studio Pantidro

OSSERVAZIONI

ESAME

ulteriormente il comparto irriguo

Fermo restando che l'implementazione della Direttiva Deflussi ecologici si rende necessaria in forza di obbligo normativo, le criticità lamentate verranno tenute, per quanto possibile, in debita considerazione nell'ambito del processo di adeguamento delle disposizioni normative regionali.

Inoltre, l'istituto della deroga viene attualmente disciplinato dal Regolamento regionale 8/R del 2007. Le modalità di applicazione (entità, decorrenza) verranno riviste, ai sensi dell'art. 39 delle Norme di Piano, nell'ambito delle attività di implementazione della Direttiva Deflussi Ecologici (Delibera CIP 4/2017) del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po.

Misura KTM24-P3-b102: il PTA tratta il tema riguardante la gestione della siccità, ma la regione non si pone come decisore ma come attuatore degli indirizzi dell'autorità di distretto; l'amministrazione ha la responsabilità di individuare risposte concrete e attuabili

Risposta

La gestione delle crisi idriche avviene nell'ambito dell'"Osservatorio permanente sugli Utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po", istituito con il Protocollo d'Intesa, firmato in data 13 luglio 2016 da: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Dipartimento della Protezione Civile, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità di bacino del fiume Po, Regione Emilia-Romagna, Regione Liguria, Regione Lombardia, **Regione Piemonte**, Regione Toscana, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Provincia autonoma di Trento, ISTAT, CREA, ISPRA, TERNA Rete Italia, AIPO, Enti Regolatori dei Laghi, ANBI, UTILITALIA, A.N.E.A. e ASSOELETTRICA. TERNA Rete Italia, AIPO, Enti Regolatori dei Laghi, ANBI, UTILITALIA, A.N.E.A. e ELETTRICITÀ FUTURA.

In seno all'Osservatorio la Regione Piemonte partecipa e fa valere le proprie determinazioni alla pari degli altri componenti. Infatti, l'Osservatorio è una struttura operativa collegiale nella quale l'Autorità di

Studio Pantidro

OSSERVAZIONI

ESAME

Distretto ha un compito di coordinamento e non di prevalenza gerarchica sulle Regioni. Inoltre, tale struttura è volontaria e di tipo sussidiario a supporto della gestione della risorsa idrica, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i soggetti appartenenti al sistema di governance della risorsa idrica nell'ambito del Distretto, di promuovere l'uso sostenibile della risorsa idrica e di coordinare l'attuazione delle azioni necessarie per la gestione proattiva degli eventi estremi che hanno impatto sugli utilizzi idrici sia di valenza distrettuale, sia di sottobacino, nonché per le azioni indirizzate alla lotta contro i cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

Infine, si ritiene che quanto riportato nel PTA (art. 40) sia sufficiente a rispondere all'esigenza di affrontare il complessivo riequilibrio del bilancio idrico regionale, anche in relazione alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

La specificità dei corsi d'acqua cuneesi e conseguente messa in conto dei fenomeni di infiltrazione in subalveo nel tratto di pianura andrebbe riconosciuta (riferimento all'applicazione dmv).

Accolta

Le modalità di calcolo del DMV sono attualmente disciplinati dal Regolamento regionale 8/R del 2007. La quantificazione dei fattori correttivi verranno riviste, ai sensi dell'art. 39 delle Norme di Piano, nell'ambito delle attività di implementazione della Direttiva Deflussi Ecologici (Delibera CIP 4/2017) del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po.

Tali attività terranno in conto anche della specificità dei corsi d'acqua cuneesi.

Obbligo del rilascio di dmv: introdurre maggiore flessibilità temporale dei termini della derivazione che consentano di prolungare o anticipare la stagione irrigua in caso di particolari necessità, come quella verificatasi nell'ottobre 2017

Respinta

La lunghezza del periodo irriguo è fissata nel decreto e nel disciplinare del concessioni di derivazione ed è funzione delle colture agrarie coltivate.

Ordinariamente la stagione irrigua interessa i mesi da aprile a settembre,

Studio Pantidro

OSSERVAZIONI	ESAME
	nel caso in cui una derivazione interessi un comprensorio d'irrigazione in cui sono state introdotte colture che hanno cicli colturali che travalicano tali termini occorrerà chiedere una variante alla concessione per modificare il periodo irriguo richiesto.

Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua – Comitato Acqua Pubblica Torino

OSSERVAZIONI	ESAME
Aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili: non è indicato lo stato di avanzamento dei lavori (Relazione generale pag. 127) e non è chiaro in quanto tempo e con quali risorse la regione intenda raggiungere l'obiettivo di ridefinire tutte le aree di salvaguardia.	Risposta , a pagina 127 della R.G. È indicato il numero di captazioni ridefinite al 30/11/2017, il numero di quelle in attesa di perimetrazione non è definibile poiché varia in funzione delle scelte pianificatorie dei gestori. Le ridefinizioni delle aree di salvaguardia non è un procedimento di iniziativa regionale ma bensì di istanza dell'EgATO su proposta dei gestori.
Non è assolutamente condivisibile l'affermazione (Relazione generale pag. 199) che il sistema tariffario del servizio idrico integrato costituisca un positivo esempio di corretta trasposizione dei principi comunitari di analisi economica; si auspica che la regione riveda il suo giudizio	Risposta La regolazione tariffaria del servizio idrico integrato esula dalla competenza regionale e, nello specifico, del PTA. In ogni caso si ritiene positivo l'esempio del metodo tariffario del servizio idrico integrato che

Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua – Comitato Acqua Pubblica Torino

OSSERVAZIONI	ESAME
positivo sul metodo utilizzato da ARERA.	costituisce esempio di tentativo di internalizzazione dei costi del servizio ed ha consentito la realizzazione di investimenti mirati all'elevazione della qualità del servizio ed alla risoluzione di criticità ambientali.
Si rileva che il PTA è carente di dati in merito all'analisi dei consumi di acqua potabile.	<p>Risposta Si evidenzia che la tariffa del servizio idrico integrato è composta da diverse voci, riconducibili non solo al volume di risorsa captato, trasportato, trattato, restituito, ma anche agli investimenti necessari per il mantenimento e all'ammodernamento delle reti e degli impianti che consentono l'erogazione del servizio. Con gli investimenti realizzati sono state superate criticità importanti sia dal punto di vista igienico-sanitario sia dal punto di vista dell'affidabilità del servizio.</p> <p>Occorre ancora osservare che nei decenni passati i volumi della risorsa erogata erano per larga parte stimati, mentre attualmente i volumi fatturati derivano prevalentemente da misurazioni.</p>
Relazione generale, pag. 52: la regione si limita a prendere atto che l'obiettivo di raggiungere la gestione unica a livello di ambito è ben lontano. Si auspica un maggiore sforzo per conseguire tale obiettivo	<p>Risposta</p> <p>Si segnala che il processo di aggregazione delle gestioni è di stretta competenza delle Conferenze d'Ambito e che la Regione non ha poteri sostitutivi in materia</p>
Relazione generale, pag. 55: si critica che in tabella sono indicati solo i volumi captati a scopo idropotabile ma nulla viene detto sui volumi che arrivano effettivamente ai rubinetti	Vedi risposta sopra riportata all'analogo quesito
Relazione generale pag. 128: pare leggere un certo vanto per l'elevato numero di concessioni di acque minerali. Il PTA dovrebbe privilegiare l'uso di acqua distribuita in rete e non di quella venduta in bottiglia	<p>Risposta quanto riportato rispecchia semplicemente lo stato di fatto presente sul territorio piemontese. L'attività idromineraie sul nostro territorio è costantemente monitorata e non sottrae risorsa agli altri usi idrici.</p>
Nel Rapporto ambientale si analizza solo lo scenario 0 e 1 (assenza di revisione o revisione pta) sarebbe opportuno analizzare scenari di attuazione del pta	Nel predisporre i documenti di Piano e di VAS si è optato di definire una proposta di azioni che permettessero di affrontare contemporaneamente tutte le criticità emerse e relative ai 6 pilastri di intervento. Le misure sono

Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua – Comitato Acqua Pubblica Torino

OSSERVAZIONI

ESAME

ritenute tutte significative per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e sono applicate in modo diversificato sui corpi idrici a seconda delle specifiche criticità individuate dall'analisi delle pressioni e dal monitoraggio dello stato di qualità.

Al termine della procedura di VAS e della fase di partecipazione pubblica si potrà definire lo scenario condiviso da sottoporre ad approvazione.

ASRAB SpA - a2a ambiente

OSSERVAZIONI

ESAME

Trasmissione documento di osservazioni sulla delimitazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi di Valledora; si chiede che venga riconsiderata l'apposizione dei vincoli nell'area in oggetto.



Parzialmente accolta. Il documento di osservazioni verrà tenuto in debito conto in quanto contiene informazioni aggiuntive sull'area di Valledora. Tuttavia per modificare la perimetrazione delle Aree di ricarica sono necessari studi estesi a livello almeno provinciale così come previsto dall'Allegato 1 alla D.D. 268 del 21/7/2016.

SMAT e Confservizi

OSSERVAZIONI	ESAME
Art. 25: occorre un impegno importante della Regione nella modifica dei regolamenti attuativi che vada nella direzione della difesa delle aree di salvaguardia esistenti e di quelle rideterminate, nonché una particolare attenzione alla semplificazione di tutti i procedimenti autorizzativi di nuove o diversa derivazione	Accolta , verrà valutata nell'ambito della revisione del regolamento 15R/2006.
Art. 24: per quanto riguarda il territorio servito della Città metropolitana di Torino si riportano le planimetrie delle aree sulle quali occorrerebbe imporre e/o mantenere il regime di previncolo oltre ai regimi di vincolo delle derivazioni esistenti, in quanto queste avranno la necessità di essere incrementate (le aree sono riportate nella nota di osservazioni).	Accolta , verranno modificati in tal senso l'Allegato 3 e la Tavola 7.
Art. 27: è necessario focalizzare l'attenzione sulle problematiche dei gestori al rispetto di limiti in percentuale di abbattimento, risulta più opportuno riferirsi ai limiti espressi in concentrazione allo scarico	Respinta Per la variazione del criterio di verifica dell'ottemperanza alla direttiva 91/271/CEE art. 5 si deve attendere la modifica della deliberazione n. 7/2004 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e la Regione non può operare autonomamente. La modifica all'art. 27, come pure quella dell'art. 20 cc. 1 e 3, è comunque funzionale alla conformità degli agglomerati nel caso in cui si concretizzasse la modifica della suddetta deliberazione.
Art. 32: allo stato attuale le acque bianche non fanno parte del SII (risulta pendente al Consiglio di Stato un giudizio in merito). Per il gestore risulta molto problematico gestire i rapporti con i consorzi irrigui che sono gestori dei recapiti sia degli scarichi di alcuni depuratori che di alcuni scaricatori di piena	Risposta La problematica è nota e sono condivisi gli orientamenti di ordinaria esclusione dal perimetro del s.i.i. della gestione delle acque di dilavamento delle superfici impermeabili del tessuto urbano. Si ritiene che l'articolo nella sua articolazione attuale risponda alla richiesta.
Art. 38 bis: nelle derivazioni ad uso plurimo l'uso prevalente è l'uso idropotabile; occorre ribadirlo in tutte le sedi possibili	Risposta La priorità dell'uso idropotabile è già sancita dalla normativa vigente. In ogni caso, l'articolo in oggetto al comma 1, lettera a già ribadisce la priorità dell'uso potabile.

SMAT e Confservizi

OSSERVAZIONI	ESAME
<p>Art. 21 e 22: nelle aree agricole adiacenti alle aree di salvaguardia si devono imporre i piani di utilizzo dei fitofarmaci (PUFF)</p>	<p>Respinta</p> <p>Le azioni finalizzate alla protezione del punto di captazione idropotabile si sono mostrate efficaci e le restrizioni alle modalità di gestione agricola in funzione delle caratteristiche dei terreni previste dai PUFF sull'intera superficie dell'area di salvaguardia sono sufficienti a tutelare la captazione.</p> <p>La normativa prevede infatti di vincolare le aree di salvaguardia non le aree adiacenti.</p>
<p>Fanghi di depurazione: l'argomento sembra fuori dal perimetro della programmazione della gestione dei rifiuti urbani ed anche fuori dal perimetro della gestione delle acque</p>	<p>Risposta</p> <p>Il tema dei fanghi di depurazione è oggetto di specifica trattazione nell'ambito della pianificazione dei rifiuti.</p>



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio